



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 246

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 13 gennaio 2010

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 14
4 ^a - Difesa	» 27
5 ^a - Bilancio	» 35
6 ^a - Finanze e tesoro	» 43
7 ^a - Istruzione	» 49
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 60
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 61
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 62
11 ^a - Lavoro	» 70
12 ^a - Igiene e sanità	» 73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 124

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 130
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 132
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 160
Per la semplificazione	» 161

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 165
--	----------

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 167
--	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 171
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

154^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880-A) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (*PdL*) dà conto degli emendamenti rimessi all'esame della Commissione giustizia dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, e sui quali è stato chiesto il parere della Commissione affari costituzionali. Si sofferma, in particolare, sull'emendamento 2.1000 che riformula l'intero articolo 2, in materia di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole. Egli rileva che la nuova formulazione accoglie nella sostanza le tre condizioni del parere espresso dalla Commissione sul testo del disegno di legge: in particolare, viene razionalizzato il catalogo dei reati esclusi tenendo conto della loro gravità e, si stabilisce che le disposizioni si applicano a tutti i processi in corso con diversa articolazione a seconda della fase.

Sottolinea poi che le proposte del relatore recepiscono anche le principali osservazioni contenute nel parere a suo tempo espresso sul testo. Segnatamente, viene attenuata la rigidità dei termini di durata del processo.

Per tali motivi propone di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti in esame.

Il senatore CECCANTI (*PD*) rileva una contraddizione nella relazione svolta dal relatore. Infatti, nel parere espresso sul testo, lo stesso senatore Malan aveva sottolineato l'esigenza di misure per accelerare lo

svolgimento dei processi, in modo da istituire «un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, diretto a renderlo più celere, e la garanzia di una durata certa, conforme ai principi costituzionali».

Il relatore MALAN (*PdL*) precisa che le osservazioni del parere sul testo mantengono la loro validità. Nella sede attuale la Commissione è chiamata a pronunciarsi esclusivamente su un numero limitato di emendamenti presentati dal relatore in Assemblea.

Il senatore CECCANTI (*PD*) obietta che si tratta di un'osservazione di rilievo cruciale che non può essere ignorata nel momento in cui la Commissione esprime il parere sulla riformulazione dell'articolo 2.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) sottolinea che le proposte di modifica avanzate dal relatore all'Assemblea soddisfano i criteri tecnici e politici indicati, fra l'altro, nel parere sul testo a suo tempo espresso dalla Commissione. La circostanza che alcune delle osservazioni non siano state recepite, a suo avviso non deve indurre a ignorare le novità contenute nelle riformulazioni. È su tali novità, a suo avviso, che deve soffermarsi la Commissione, tenendo conto che l'ipotesi di un termine di durata massima dei processi fu già avanzata nella XIV legislatura in particolare dall'autorevole esponente della sinistra e insigne giurista senatore Fassone, e fu ripresa nella XV legislatura ancora da senatori di quella parte politica, anche al fine di corrispondere ai principi più volte affermati da consessi giurisdizionali internazionali ed europei.

Egli ritiene che il rimedio proposto sia efficace e rileva che non vi sono state obiezioni sulla proposta di prevedere una sentenza di non luogo a procedere qualora la durata dei processi in corso oltrepassi il termine massimo.

Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore CECCANTI (*PD*) illustra una proposta alternativa di parere, di parere contrario, pubblicata in allegato, da lui presentata insieme ad altri senatori del Gruppo. Osserva che gli emendamenti in esame non soddisfano l'osservazione proposta dal relatore Malan, e approvata dalla Commissione, in occasione dell'esame sul testo, secondo la quale, nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata del processo, il disegno di legge individua criteri presuntivi caratterizzati da eccessiva rigidità. Sottolinea, inoltre, le incongruità e l'irragionevolezza delle disposizioni transitorie: a suo avviso, la nuova disciplina dovrebbe essere applicata solo ai nuovi processi.

Infine, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore, ritenendo che anche nella nuova formulazione proposta il testo mantenga una insanabile irrazionalità che lo rende incompatibile con la Costituzione.

Per quanto concerne l'emendamento 2.1000, rileva che l'estensione a tre anni del termine di durata massima non si applica ai processi in corso, per i quali il termine resta di due anni. Appare particolarmente grave l'applicazione della nuova disciplina ai processi per reati per i quali è prevista una pena superiore a dieci anni, incluso il delitto di strage.

Infine, l'emendamento 4.0.1001 prevede la sentenza di non luogo a procedere nei processi in corso e relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006, prefigurando una tutela privata e personale a vantaggio di un particolare soggetto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore. È preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

La seduta termina alle ore 12,45.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI SENATORI BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA E VITALI SU EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1880-A

La Commissione,

premesso che:

la presentazione da parte del Relatore di un *corpus* di emendamenti di natura, per un verso, strettamente integrativa del testo approvato in Commissione (1.1000, 1.1001, 1.0.1000, 1.0.1001, 1.0.1002) e, per altro verso, integralmente sostitutiva della disciplina qualificante del provvedimento (2.1000), configura di fatto la presentazione all'Assemblea di una nuova proposta di legge, dai contenuti non sovrapponibili – per qualità e quantità – a quella esaminata dalla Commissione di merito,

premesso inoltre che:

anche in relazione agli emendamenti 1.0.1002 e 2.1000 può essere ribadito quanto già detto sul disegno di legge in esame in quanto la *ratio* rimane la stessa:

a) si prevede ancora una volta una causa di estinzione del processo nel caso in cui le singole fasi non si concludano nei termini fissati dal nuovo articolo 531-*bis* c.p.p.; si può ribadire anche in questo caso quanto affermato dal CSM, nel parere del 14 dicembre 2009, che ha definito l'articolo 346-*bis* c.p.p. «una specie di «prescrizione processuale» destinata ad affiancare – e non già a sostituire – la prescrizione quale causa di estinzione dei reati *ex* artt. 157 e ss. c.p.»;

b) si osserva come il richiamo al principio della durata ragionevole del processo non può dare fondamento costituzionale alla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima. Infatti, il requisito della ragionevolezza è incompatibile con termini temporali perentori che non abbiano riferimento alla natura del reato, alla complessità e specificità dell'accertamento richiesto in concreto (violazione dell'articolo 111 Cost.);

c) sui termini diversi, ma comunque rigidi, previsti per l'estinzione del processo, aventi ad oggetto reati di gravità diversa, è sempre valido quanto detto nel parere approvato dalla Commissione (estensore il senatore Malan) nel quale si afferma che «nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi,

che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni possa essere considerato eccessivamente lungo, dall'altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata irragionevole. (...), ricordando il suo invito »a valutare l'impatto che la rigidità dei termini di durata può determinare sull'ordinamento (...)),

considerato che:

a) anche sul regime transitorio previsto dall'emendamento 4.0.1001, si può ricordare che il CSM, nel parere del 14 dicembre 2009, ha sottolineato come l'analogia prevista dal disegno di legge contrastasse «con il principio di cui all'articolo 11 delle disposizioni della legge in generale, secondo il quale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». (...) Ciò dovrebbe, a maggior ragione, valere per le norme di diritto processuale le quali intervengono quando una gran parte dell'attività dinamica del processo si è svolta o si sta svolgendo secondo criteri organizzativi che si sono adattati alle regole vigenti al momento della loro attuazione. (...) L'effetto che si potrà determinare assume i caratteri di un'inedita *amnistia processuale* con riferimento ad intere categorie di reato non prive di considerevole gravità.»;

b) la norma in esame appare quindi palesemente incostituzionale, in quanto, violando palesemente l'articolo 11 sulle disposizioni della legge in generale premesse al codice civile, si pone in evidente contraddizione col principio *tempus regit actum*;

c) l'applicazione della norma solo ad una serie di processi relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 viola l'articolo 3 Cost., dando luogo ad una sostanziale disparità di trattamento dei soggetti interessati che, esclusivamente, in base ad un fatto meramente casuale, o sarebbe meglio dire «temporale», si trovano nel «processo giusto» per poter beneficiare del diritto alla celerità processuale;

d) ciò costituisce un diverso trattamento normativo la cui non irragionevolezza è sottoposta al canone emergente *ex art. 3 Cost.*, che richiede la sussistenza di una situazione correlativamente differenziata, tale da rappresentare un ragionevole discrimine fra i giudizi in cui continuare ad applicare i vecchi termini ed i processi soggetti ai nuovi (Corte cost. 72/2008, in relazione al regime transitorio in tema di prescrizione);

e) anche in questo caso, a conferma del fatto che non è cambiato nulla, si possono richiamare gli argomenti sostenuti dal relatore Malan, che aveva affermato l'irragionevolezza del regime transitorio, evidenziata anche nel parere approvato dalla Commissione Affari Costituzionali il 2 dicembre 2009, laddove si afferma «Quanto all'articolo 3, esso stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano ai processi pendenti solo quando siano in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento: un aspetto critico in riferimento al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza.»;

l'unica soluzione possibile, secondo il relatore Malan, a garanzia delle parti interessate e dell'intero funzionamento del sistema processuale sarebbe, per le ragioni esposte, prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni solo ai nuovi processi,

tutto ciò premesso,

esprime parere contrario.

155^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) Conversione in legge del decreto legge n. 195 del 30/12/2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguìto dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice ADAMO (PD) illustra una proposta di parere, di senso parzialmente contrario alla sussistenza dei presupposti costituzionali, con particolare riguardo alle disposizioni relative al rientro nel regime ordinario della gestione dei rifiuti. Più in generale, a suo avviso, non sussistono i requisiti di omogeneità e specificità delle disposizioni contenute nel decreto-legge, come espressamente richiesto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, e per alcune norme non sussistono i presupposti della necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

Rassegna alla Commissione anche alcune osservazioni che riguardano il merito del provvedimento. Segnatamente l'articolo 3, comma 5 che a suo avviso sarebbe in contrasto con l'articolo 113 della Costituzione, in quanto impedisce la proposizione di gravami nei confronti delle decisioni assunte dalle strutture commissariali e dall'unità stralcio. Desti perplessità anche l'articolo 6, relativo alla determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra, che non corrisponde alle esigenze di pubblicità e di trasparenza delle procedure; in proposito, rileva anche che l'articolo 7 dispone per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra senza indicare una procedura di evidenza pubblica.

Infine, non ritiene che sussistano i presupposti di necessità e urgenza per l'istituzione, prevista dall'articolo 15, di un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale. Tale disposizione, inoltre, è in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione.

Il senatore PARDI (*IdV*) si esprime contro il riconoscimento dei presupposti costituzionali, in particolare manifestando perplessità sul trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra e sulla istituzione della società «Protezione Civile S.p.A.». Infine, si dichiara contrario alla trasformazione dell'assetto della protezione civile secondo quanto disposto dall'articolo 15, che determina un ulteriore accentramento di poteri decisionali nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il senatore NESPOLI (*PdL*) ribadisce l'esigenza di affermare la competenza della Commissione affari costituzionali a esaminare in sede referente il provvedimento, in considerazione delle disposizioni che riguardano il nuovo ordinamento della protezione civile e la gestione ordinaria dei rifiuti nella regione Campania, che comporta un intervento sull'ordinamento degli enti locali.

Si riserva di determinare il proprio voto sulla proposta di parere avanzata dal relatore solo sulla base dei necessari chiarimenti che il sottosegretario Bertolaso dovrebbe fornire alla Commissione con riguardo al merito del provvedimento, che per aspetti rilevanti condiziona anche il giudizio sui presupposti costituzionali.

Il presidente VIZZINI ricorda che l'esame odierno da parte della Commissione si limita a verificare la sussistenza dei presupposti costituzionali. Informa di aver richiesto al Presidente del Senato una nuova assegnazione tale da permettere l'esame da parte della Commissione in sede referente. In ogni caso, l'esame delle questioni di merito dovrebbe essere rinviato a un momento successivo.

Il senatore NESPOLI (*PdL*) ritiene indispensabile, anche per il voto sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, conoscere la disponibilità del Governo a una modifica del decreto-legge, precisando che egli potrebbe votare contro la proposta di parere del relatore ove tale disponibilità non vi fosse.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) sottolinea l'opportunità di rinviare le questioni di merito alla sede propria, autonoma dall'espressione del parere sui presupposti costituzionali. Rivolgendosi ai senatori del suo Gruppo, invita a votare favorevolmente sulla proposta del relatore, ferma rimanendo la disponibilità a valutare le considerazioni critiche sul merito del provvedimento.

Il PRESIDENTE ritiene che una risposta in merito alle osservazioni svolte nel dibattito debba essere fornita dal rappresentante del Governo competente e pertanto propone di rinviare il seguito dell'esame in attesa che il sottosegretario Bertolaso possa replicare.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1955) Conversione in legge del decreto legge n. 194 del 30/12/2009 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Il senatore BIANCO (*PD*) illustra una proposta di parere contrario su alcune disposizioni del decreto-legge n. 194. In particolare, a suo avviso, non sussistono i presupposti di necessità e urgenza per l'articolo 1, commi 1 e 2, relativo alla proroga del cosiddetto scudo fiscale. L'ulteriore, estrema facilitazione concessa ai soggetti interessati al possibile rientro dei capitali è giustificata solo dalla necessità politica di avere a disposizione risorse per affrontare i prossimi mesi di governo, a discapito del buon funzionamento dell'apparato pubblico e di importanti settori della pubblica amministrazione posti a presidio della fedeltà fiscale dei contribuenti. Motiva la contrarietà al riconoscimento dei presupposti costituzionali anche sull'articolo 5, comma 2, che differisce ulteriormente il divieto di guida di veicoli con potenza superiore a 50 kw/t per i neopatentati. In proposito rammenta che dati recenti evidenziano che un elevato numero di incidenti è causato proprio da neopatentati alla guida di auto di cilindrata elevata.

Propone un parere contrario al riconoscimento di presupposti costituzionali anche sull'articolo 9, comma 4 che, contraddicendo l'accordo raggiunto con l'Unione europea relativo alla istituzione di zone franche urbane, introducono una serie di vincoli che attenuerebbero l'efficacia delle agevolazioni.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) sostiene la proposta di parere contrario parziale avanzata dal senatore Bianco e sottolinea che le disposizioni dell'articolo 9, comma 4 sulle zone franche urbane possono arrecare un ulteriore, grave danno alle aree meridionali interessate da quell'istituto. Si tratta di un intervento legislativo a suo giudizio incongruo e comunque non omogeneo alla materia oggetto del decreto-legge. Preannuncia pertanto che voterà contro il riconoscimento dei requisiti costituzionali di quella disposizione.

Il senatore PARDI (*IdV*) dichiara che voterà contro la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, ritenendo che la periodica riproposizione di disposizioni che prorogano termini legislativi dà luogo a una in-

debita attività amministrativa del Governo e sacrifica il ruolo del Parlamento. In particolare, ritiene che non sussistano i presupposti costituzionali per le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7 in materia di blocco delle tariffe, sull'articolo 9, comma 4 relativo alle zone franche urbane e sull'articolo 10, riguardante gli istituti di cultura all'estero.

Si riserva di illustrare nell'esame in sede referente ulteriori ragioni di critica del provvedimento.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ricorda che la Corte costituzionale ha riconsiderato la propria posizione in merito alla sussistenza dei presupposti costituzionali delle disposizioni contenute nei decreti-legge, accogliendo una interpretazione che, anche in considerazione del vaglio che sugli stessi decreti-legge effettua il Capo dello Stato, rimette al Parlamento la valutazione circa la rispondenza di quelle disposizioni a motivi di necessità e urgenza.

Ciò premesso, ritiene che si possa riconoscere la sussistenza dei requisiti costituzionali al complesso delle disposizioni in esame e dunque invita a votare favorevolmente sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore Peterlini, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta presentata dal senatore Bianco e da altri senatori di non riconoscere i requisiti costituzionali per l'articolo 1, commi 1 e 2, per l'articolo 5, comma 2, e per l'articolo 9, comma 4. Tale proposta non è approvata. Successivamente è approvata la proposta del relatore, favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali delle rimanenti disposizioni del decreto-legge.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Davide Giacalone a Presidente di DigitPA (n. 56)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere contrario)

Il presidente VIZZINI (*PdL*) riferisce che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 dicembre 2009 ha avviato la procedura per la nomina del dottor Davide Giacalone a Presidente dell'ente DigitPA e il Governo ha quindi trasmesso il *curriculum* dell'interessato al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione.

Si procede quindi a scrutinio segreto alla votazione sulla proposta di nomina, cui partecipano i senatori ADAMO (*PD*), ADERENTI (*LNP*) (in sostituzione della senatrice Mauro), BATTAGLIA (*PdL*), BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), BERTUZZI (*PD*) (in sostituzione della senatrice Incostante), BIANCO (*PD*), BODEGA (*LNP*), BOSCETTO (*PdL*), CEC-CANTI (*PD*), DE SENA (*PD*), FAZZONE (*PdL*), LAURO (*PdL*), MALAN (*PdL*), Mauro Maria MARINO (*PD*), NESPOLI (*PdL*), PARDI (*IdV*), PASTORE (*PdL*), PERTOLDI (*PD*) (in sostituzione della senatrice

Bastico), PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) (in sostituzione del senatore Cosiga), PISTORIO (*Misto-MPA-AS*), SALTAMARTINI (*PdL*), SANNA (*PD*), SARO (*PdL*), TEDESCO (*PD*) (in sostituzione del senatore Vitali) e VIZZINI (*PdL*).

La proposta di parere favorevole ottiene 11 voti favorevoli, 11 voti contrari e 3 schede bianche.

Il PRESIDENTE, proclamando il risultato della votazione, rileva che la proposta di nomina non è stata approvata e dunque il parere della Commissione è contrario.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PARDI (*IdV*) sollecita la ripresa dell'esame in sede referente del disegno di legge di iniziativa popolare n. 3 (Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori).

Il PRESIDENTE assicura che la richiesta sarà sottoposta, in una prossima riunione, all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

121^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON (*PD*) avverte che in considerazione del nuovo incarico di Vice Presidente del Gruppo del Partito Democratico non sarà più Capogruppo in Commissione, e che tale incarico sarà assunto dalla senatrice Della Monica.

IN SEDE REFERENTE

(1880-A) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea)

Il relatore VALENTINO (*PdL*) illustra i propri emendamenti presentati al disegno di legge in titolo nel corso dell'esame in Assemblea e per i quali il Presidente del Senato ha disposto, unitamente ai relativi articoli il rinvio dell'esame in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento del Senato.

Si sofferma dapprima sull'emendamento 1.1000, il quale riscrive il procedimento in Corte d'appello per le domande di equa riparazione previsto dalla cosiddetta «legge Pinto». In particolare al fine di assicurare tempi più rapidi e certi di durata di tali procedimenti si è previsto che sulle domande di equa riparazione decidano in prima istanza, mediante de-

creto, il Presidente della Corte d'appello ovvero un magistrato della Corte a tale fine designato. Il decreto con il quale si è deciso sulla domanda di equa riparazione è opponibile nel termine perentorio di sessanta giorni.

Illustra poi l'emendamento 1.0.1002, con il quale si prevede che l'istituto dell'estinzione processuale per superamento del termine di ragionevole durata del giudizio operi anche con riguardo ai processi di responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti.

Dà conto quindi dell'emendamento 2.1000, con il quale si sostituisce integralmente l'articolo 2 relativo all'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole. Con tale proposta emendativa si è cercato in primo luogo di ovviare ai rilievi critici emersi in Commissione circa l'opportunità di prevedere cause di esclusione sia soggettive che oggettive. Il nuovo articolo 2 modula l'applicazione dell'istituto dell'estinzione processuale per violazione del termine di ragionevole durata del giudizio a seconda della pena edittale comminata per i reati oggetto del processo. Segnala in particolare la previsione di un termine di durata massima pari a cinque anni per il giudizio di primo grado per i reati connessi alla criminalità organizzata e al terrorismo. Nella elaborazione di tale emendamento sottolinea come si sia inteso tenere ampiamente conto anche dei contributi provenienti dai lavori conclusivi delle Commissioni Pisapia e Riccio di riforma del codice di procedura penale. L'emendamento in esame, poi, è stato predisposto anche tenendo conto di quanto già previsto dall'articolo 2-ter del decreto-legge n. 92 del 2008.

Si apre quindi un dibattito sull'interpretazione dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento ed in particolare se l'istituto in esame debba comportare la riapertura della sede referente e quindi la votazione in Commissione degli emendamenti e dei subemendamenti rinviati, come argomentano i senatori CAROFIGLIO (PD), MARITATI (PD) e LI GOTTI (IdV), o se invece il rinvio comporti unicamente un approfondimento del dibattito sulle parti oggetto di rinvio, come sostengono nella discussione i senatori D'ALIA (UDC-SVP-Aut), SCARABOSIO (PdL), CASSON (PD), LONGO (PdL) e il sottosegretario CALIENDO. Interviene altresì il senatore CASSON (PD), il quale fra l'altro invita il rappresentante del Governo a fornire i dati relativi all'impatto sul sistema giudiziario derivanti dalla riformulazione dell'articolo 531-bis.

Il presidente BERSELLI, anche alla luce del tenore della decisione di rinvio formulata dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 100, comma 11, ritiene che la Commissione sia chiamata unicamente a discutere sugli emendamenti presentati dal relatore. L'esame e la votazione di ogni altro emendamento o subemendamento restano devolute all'Assemblea. Non si dà in altri termini luogo alla riapertura dell'esame in sede referente. Tale ipotesi infatti non sembra essere stata peraltro accolta in sede di Conferenza dei Capigruppo, la quale ha assegnato alla Commissione di

merito tempi d'esame contingentati. Accedendo ad una richiesta della senatrice DELLA MONICA (PD), sospende la seduta fino alle ore 13,30.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 13,30.

La senatrice DELLA MONICA (PD) ribadisce le proprie perplessità sull'interpretazione dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento seguita dalla Presidenza, la quale si pone peraltro in contrasto con recenti precedenti. Al riguardo ricorda l'interpretazione che di tale norma era stata data, nel corso della XIV legislatura, dalla Presidenza delle Commissioni riunite 1° e 2° in relazione all'esame dei disegni di legge volti a dare attuazione all'articolo 68 della Costituzione. In quell'occasione il rinvio in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, determinò una vera e propria riapertura dell'esame in sede referente dei disegni di legge con conseguente votazione degli emendamenti presentati. L'interpretazione del Regolamento fornita dalla Presidenza inoltre mal si concilia con la decisione di rimettere l'esame degli emendamenti in sede consultiva alla Commissione affari costituzionali.

Alla luce delle considerazioni testé svolte ritiene che sull'opportunità di procedere alla illustrazione e alla votazione degli emendamenti del relatore e dei relativi subemendamenti si debba quanto meno pronunciare la Commissione nel suo *plenum*.

Il presidente BERSELLI fa presente che l'interpretazione seguita dalla Presidenza, la quale trova anch'essa fondamento nella prassi, appare in linea con quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo di stamane.

Si apre quindi un nuovo breve dibattito sull'interpretazione dell'articolo 100, comma 11, nonché sull'opportunità di porre ai voti la proposta di procedere alla votazione degli emendamenti e dei subemendamenti presentati dal relatore in Assemblea, nel quale intervengono i senatori LI GOTTI (IdV), MUGNAI (PdL), BENEDETTI VALENTINI (PdL), LONGO (PdL) e DELLA MONICA (PD).

Il senatore MARITATI (PD) interviene preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta formulata dalla senatrice Della Monica, osservando che l'atteggiamento della maggioranza appare del tutto ingiustificabile alla luce della mancanza di qualsiasi motivo di urgenza nell'approvazione del disegno di legge.

Ritiene che le richieste più volte formulate anche al di fuori delle sedi parlamentari da parte della maggioranza di collaborare nella predisposizione delle riforme siano di fatto per l'ennesima volta state disattese dall'interpretazione che della norma regolamentare la Presidenza ha inteso fornire.

La proposta formulata dalla senatrice Della Monica è quindi posto ai voti e respinta.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) e il senatore LI GOTTI (*IdV*) preannunciano che i senatori appartenenti ai propri Gruppi abbandoneranno i lavori della Commissione, ad eccezione del senatore Casson, il quale in quanto relatore di minoranza parteciperà al prosieguo dei lavori.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime vivo rammarico per la decisione dei senatori dell'opposizione di non prendere parte al prosieguo dei lavori. Con riguardo al merito degli emendamenti presentati dal relatore esprime piena condivisione in primo luogo per la decisione di sopprimere ogni causa oggettiva e soggettiva di esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 circa la ragionevole durata dei processi. Su tale questione ricorda si era svolto in Commissione un ampio dibattito. Altrettanto condivisibile appare la decisione di modulare la adeguata durata dei giudizi in relazione ai limiti edittali di pena. Apprezzamento esprime poi per la riformulazione della disposizione relativa al regime transitorio, nella quale sono stati recepiti i rilievi critici emersi nel dibattito. Conclude soffermandosi sull'emendamento 1.100 con il quale si riscrive il procedimento previsto in materia di equa riparazione. Il nuovo procedimento appare caratterizzato da una maggiore brevità pur nel rispetto delle garanzie di difesa processuale previste dalla Costituzione.

Il senatore CENTARO (*PdL*) fa presente preliminarmente di non aver condiviso la decisione della Conferenza dei Capigruppo di rimettere, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, l'esame di alcune proposte emendative alla Commissione di merito, ciò in quanto non è infrequente nella prassi dell'Assemblea la presentazione e la approvazione di emendamenti i quali hanno determinato una sostanziale riscrittura del disegno di legge in esame. Con riguardo poi all'interpretazione fornita dalla Presidenza circa l'articolo in esame, ritiene che essa sia l'unica accoglibile alla luce della decisione presa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Si sofferma poi sul merito delle proposte emendative esprimendo in primo luogo perplessità sull'emendamento 2.1000, nella parte in cui prevede diversi termini di durata ragionevole per i giudizi di legittimità dinanzi alla Suprema corte di cassazione, a seconda della pena edittale prevista per i reati oggetto di giudizio. Analoghe perplessità desta poi il comma 2 dell'articolo 531-*bis* così come riscritto dall'emendamento in esame, nella parte in cui prevede per i processi per mafia e terrorismo termini di durata ragionevole più elevati. Al riguardo rileva come tale previsione non sembra tenere conto della più recente prassi dei cosiddetti maxiprocessi, la cui durata in primo grado appare assestarsi intorno al biennio. Sarebbe a suo parere preferibile prevedere limiti di durata più bassi attribuendo tutto al più al giudice la facoltà di prorogare tali termini.

Il senatore DELOGU (*PdL*) invita il relatore a valutare l'opportunità di escludere dal computo dei termini di ragionevole durata dei giudizi i

periodi di rinvio concessi con riguardo ai giudizi pendenti sulla base dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 92 del 2008.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) ringrazia preliminarmente per i contributi emersi nel dibattito. Con riguardo ai rilievi formulati dal senatore Centaro, osserva come nella previsione di tempi prestabiliti di durata dei giudizi, commisurati alle pene edittali, si sia voluto temperare esigenze di logica giuridica con quelle strettamente politiche, le quali impongono al legislatore una certa esemplarità nel proprio operato.

Si riserva di valutare l'opportunità di modificare l'emendamento 2.1000, prevedendo una maggiore uniformità nei tempi di durata massima dei giudizi innanzi alla suprema Corte di cassazione. Conclude ricordando i rilievi formulati nel rapporto elaborato nel 2500 dal SEPEL.

Il presidente BERSELLI esprime apprezzamento per la decisione di espungere dal testo ogni riferimento a cause oggettive o soggettive di esclusione. Talune perplessità continua a destare però il comma 2 del nuovo articolo 531-bis. Al riguardo, fa presente di aver presentato in Assemblea un subemendamento (2.1000/48), del quale illustra il contenuto.

Il senatore CASSON (*PD*) invita il rappresentante del Governo a fornire quanto prima una valutazione circa l'impatto del nuovo articolo 531-bis sul sistema giudiziario.

Il presidente BERSELLI dichiara pertanto concluso l'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE COMMISSIONI 1^a E 2^a RIUNITE

Il presidente BERSELLI avverte che la seduta odierna delle Commissioni 1^a e 2^a riunite, già convocata alle ore 14,30, non avrà più luogo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI avverte che la seduta odierna della Commissione, già convocata alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880-A**Art. 1.****1.1000**

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – (*Procedimento*). – 1. La domanda di equa riparazione si propone al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione.

2. La domanda è proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello. Il ricorso deve contenere l'indicazione del domicilio presso cui ricevere le comunicazioni e del pagamento dell'eventuale indennizzo, nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Al ricorso è allegata copia dell'atto introduttivo del procedimento, dei relativi verbali e dell'eventuale provvedimento con cui esso è stato definito. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda può essere riproposta fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, previa

eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6.

5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione all'Amministrazione ingiunta. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura dell'opponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla corte, non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza.

6. La corte d'appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del decreto per gravi motivi.

7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dell'opposizione, decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se l'opposto non si costituisce e l'opposizione è respinta, il giudice condanna d'ufficio l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a mille euro e non superiore a ventimila euro».

1.1001

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla stessa data non è stato ancora emanato il decreto di fissazione dell'udienza in camera

di consiglio prevista dalla disciplina anteriormente vigente, si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Se l'udienza in camera di consiglio è già stata fissata, il procedimento resta disciplinato dalla normativa anteriormente vigente».

1.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ", il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sono inserite le seguenti: "per il procedimento regolato dall'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89,"».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

1.0.1001

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Nell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009, n. 102, l'e-

spressione: «sentenza anche non definitiva» deve essere interpretata nel senso di: «sentenza di merito anche non definitiva».

1.0.1002

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile)

1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando:

a) dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera *a)*, sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo di appello.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui l'udienza o la discussione sono sospesi o rinviati su richiesta del convenuto o del suo difensore, semprechè la sospensione o il rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di prove.

3. Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera *a)* è di due anni».

Art. 2.**2.1000**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.***(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)*

1. Nel Capo II del Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo la Sezione I, è inserita la seguente:

SEZIONE I-BIS

(SENTENZA DI PROSCIoglimento PER VIOLAZIONE
DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO)**«Art. 531-bis.***(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo)*

1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.

d) dalla sentenza con cui la corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di quattro anni, due anni e un anno e sei mesi. Quando si procede per reati previsti dagli articoli 51 comma 3-*bis* e 3-*quater* i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di cinque anni, tre anni e due anni, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo e vi sia un numero elevato di imputati.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

6. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

7. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

8. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procura-

tore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

10. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

Art. 4.

4.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale"».

4.0.1001

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando sono decorsi più di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale ovvero 2 anni e 3 mesi nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 531-*bis*, così come introdotto dalla presente legge, senza che sia stato definito il giudizio di I

grado nei confronti dell'imputato. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 531-*bis*, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* si applicano anche ai procedimenti in corso quando dal deposito della citazione a giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi almeno cinque anni e non si è concluso il giudizio di primo grado. Negli altri casi, si applicano nella fase di appello».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 2.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

106^a Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Giuseppe Valotto, accompagnato dai generali di divisione Paolo Gerometta e Michele Torres.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 10 novembre 2009.

Il generale VALOTTO pone innanzitutto l'accento sul positivo quadro morale e motivazionale della Forza armata, riscontrabile anche nei più difficili contesti operativi, che rende indispensabile soddisfare le numerose e legittime aspettative e, di conseguenza, elevare –anche attraverso una migliore qualità della vita- gli attuali *standard* di lavoro e di rendimento di un personale.

Con riferimento, quindi, alla situazione alloggiativa, osserva che la carenza di alloggi di servizio, ormai quasi insostenibile specie nelle grandi città, costringe il personale a cercare soluzioni in zone anche molto distanti dalle sedi di servizio, dando vita a fenomeni di pendolarismo che presentano riflessi negativi sulla funzionalità e sull'efficienza dell'organizzazione. Per limitare questo fenomeno, l'Esercito cerca costantemente di promuovere convenzioni con i vari servizi di trasporto, estendibili anche ai familiari e applicabili su scala nazionale.

Nel dettaglio, il patrimonio immobiliare attualmente in uso alla Forza armata, comprensivo delle differenti tipologie di soluzioni abitative, consta di 10.305 unità, di cui 4.027 regolarmente assegnate, 3.618 occupate da utenti *sine titulo* e 2.660 non utilizzate. Di queste ultime, 2.524 sono in attesa di lavori di ristrutturazione e 136 sono reimpiegabili. Per quanto concerne gli alloggi proposti per l'alienazione, ne sono invece stati individuati 2.335. Gli alloggi più in uso sono quelli di temporanea assegnazione, seguiti da quelli di servizio all'incarico. In ogni caso, dal raffronto tra esigenze alloggiative e le unità abitative effettivamente assegnate emerge un'aspettativa soddisfatta di circa il 10 per cento. La situazione alloggiativa dei *sine titulo* appare poi localizzata più nelle regioni del centro (2.031 unità) che in quelle settentrionali (1.048 unità) e meridionali (539 unità, Sardegna compresa), per un totale di 603 alloggi abitati da ufficiali (150 dal grado di colonnello in su), 1.246 da sottufficiali, 2 da volontari in servizio permanente, 54 da civili e 1.713 da personale in quiescenza. Per quanto concerne, invece, gli alloggi di servizio collettivo, non risultano grosse carenze, fermo restando l'impegno costante della Forza armata per dare un forte impulso all'esecuzione di interventi infrastrutturali finalizzati ad aumentare l'entità del patrimonio disponibile.

Da quanto precede, appare quindi evidente che la qualità della vita in chiave alloggiativa, deve essere un obiettivo fondamentale e prioritario per la Forza armata, e riguarda non solo il personale militare e civile della Difesa, ma –di riflesso- anche i rispettivi nuclei familiari. Risulta pertanto necessario adottare una serie di misure volte a indirizzare la problematica su binari risolutivi, con la predisposizione di risorse per la sistemazione e la manutenzione del patrimonio esistente, la definizione di un'efficace linea d'azione per il recupero degli alloggi occupati *sine titulo*, e la cartolarizzazione del patrimonio disponibile, unita all'attuazione di una politica di sostegno mirata ad agevolare l'accesso all'abitazione di proprietà mediante l'impulso al cosiddetto «Fondo Casa». Un'ulteriore, auspicabile, misura potrebbe poi essere rappresentata da opportune attività negoziali finalizzate alla sottoscrizione di protocolli d'intesa e accordi di programma in materia immobiliare ed edilizia.

Relativamente alle attività assistenziali, ricreative e di promozione sociale, l'oratore osserva quindi che la residenza di gran parte del personale in aree geografiche diverse, e in molti casi distanti dalle regioni e dalle città di origine, comporta delle evidenti penalizzazioni non solo sotto l'aspetto affettivo e logistico ma anche e soprattutto sotto l'aspetto economico. Al riguardo, la Forza armata è fortemente impegnata a ricercare ogni possibile soluzione per attenuare tali disagi come attestato dalle numerose attività assistenziali poste in essere, quali l'erogazione del rimborso spese per le rette degli asili nido, l'elargizione di aiuti in denaro, il pagamento di provvidenze per l'elevazione culturale, l'assegnazione di borse di studio a favore dei figli dei dipendenti militari e l'organizzazione di periodi di soggiorno per figli disabili di militari presso strutture della Forza armata. Inoltre, a seguito dell'istituzione del fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia, sono stati direttamente realizzati degli asili nido presso alcune strutture (a Roma, Torino, Vercelli, Solbiate Olona e Casarsa della Delizia). Sempre in materia di assistenza, riveste particolare importanza il supporto ed il sostegno psicologico prestato alle famiglie dei militari colpiti da gravi infortuni o patologie, oppure deceduti in servizio in Patria o nei teatri operativi.

Un'altra attività istituzionale di rilievo si è poi estrinsecata in una serie di interventi di protezione sociale, attraverso organismi costituiti presso vari enti, con la finalità di favorire la necessaria integrazione tra condizione militare e condizione familiare: sale convegno, a favore del personale in servizio, circoli per personale in servizio e in quiescenza ed organismi a connotazione mista, presso enti con prevalente presenza di dipendenti civili.

Per quanto attiene al servizio di vettovagliamento, fornito attraverso l'organizzazione delle mense presso i vari reparti, rileva che la professionalizzazione dello strumento militare ha indotto la Forza armata a ricorrere in misura pressoché generalizzata all'*outsourcing*, avviato a partire dal 2005, ed al riguardo, particolare attenzione è stata posta nell'elaborazione dei capitolati tecnici delle gare, nella tracciabilità degli alimenti e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Tuttavia, allo stato attuale, la configurazione del servizio appare fortemente condizionata dalla situazione infrastrutturale nelle caserme di vecchia concezione, che ha reso necessaria una programmazione di medio e lungo termine volta a garantire i necessari interventi di ristrutturazione dei locali adibiti al vettovagliamento.

Tra i vari sistemi adottati, poi, il *catering* misto si è dimostrato molto efficace per la gestione del vettovagliamento presso le unità operative in quanto mantiene all'interno dell'Amministrazione Difesa la responsabilità dell'acquisto e della gestione delle derrate, consente di provvedere all'addestramento degli addetti al vettovagliamento ed assicura elevata autonomia in caso di esercitazioni, operazioni, interventi per calamità naturali. Inoltre, a seguito dei tagli di bilancio sull'esercizio, a partire dal 2006 si è reso necessario procedere al contenimento della spesa, con una parziale reinternalizzazione del servizio.

Il generale Valotto prosegue la propria esposizione procedendo alla disamina delle problematiche inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, oltre alle normali necessità di prevenzione e protezione della salute e dell'incolumità personale si è tenuto conto della peculiarità degli ambienti lavorativi in cui il personale si trova a operare, con una continua e costante attività di ricerca e di adeguamento tecnologico e tenendo conto di quanto riconosciuto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in ordine alle peculiarità organizzative delle Forze armate.

Con riferimento, quindi, agli aspetti di tutela sanitaria, pone l'accento sia sulla figura dell'Ufficiale medico competente (profilo professionale che assomma le competenze tipiche della medicina del lavoro a quelle peculiari della medicina militare), sia sul *know-how* specifico in materia allocato nel comando logistico dell'Esercito, rilevando altresì le costanti e positive evoluzioni della Sanità militare, della medicina del lavoro (che ha ampliato nel tempo le proprie competenze in molteplici ambiti), dell'attività medica preventiva e del servizio trasfusionale militare (che garantisce il funzionamento delle attività chirurgiche, sia sul territorio nazionale sia in operazioni fuori area, e che fornisce un'importante riserva di scorte da utilizzare anche in caso di calamità e disastri in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e la Protezione civile).

In ordine ai cosiddetti *Fringe Benefits* a disposizione del personale, l'oratore osserva che, sempre nell'ottica di sostenere e privilegiare la componente umana, la Forza armata ha provveduto, nel tempo, a instaurare molteplici contatti con società, ditte ed aziende in svariati settori merceologici, con l'obiettivo di conseguire forniture commerciali di servizi e relativi tariffari preferenziali sull'intero territorio nazionale, ad eccezione di quello dei trasporti, causa il necessario confronto con le competenze devolute alle singole regioni amministrative.

Dopo aver illustrato le condizioni di vita degli allievi degli istituti militari di formazione (fortemente condizionate dalla vetustà delle strutture in cui tali organismi insistono, ed in ordine a cui sono state avviate numerose e importanti opere di rinnovamento cercando di concentrare il maggior numero di unità in strutture polifunzionali), l'oratore passa ad analizzare le problematiche connesse al trattamento giuridico ed economico, osservando, riguardo al primo, che, in base alla normativa vigente, il personale interessato gode comunque di un trattamento sufficiente a salvaguardarlo per tutti gli aspetti connessi con lo sviluppo della carriera, e rilevando, in ordine al secondo, che la categoria dei militari rientra per lo più nella fascia dei redditi medio-bassi, in quanto destinataria, nel 90 per cento dei casi, di retribuzioni oscillanti tra i 900 e i 2.000 euro mensili netti. Tale problema assume poi contorni drammatici soprattutto per i quadri più giovani, poiché l'accentuata mobilità, fisiologica nell'organizzazione militare, mantiene elevata la percentuale delle famiglie monoreddito. Inoltre, il trattamento economico risulta carente anche sul piano strutturale e dell'equità specie per quanto concerne le indennità accessorie, con l'eccezione di quanto percepito dal personale militare impiegato nelle opera-

zioni internazionali, al momento giudicato soddisfacente e sostanzialmente in linea con quello delle Forze armate dei principali *partner* occidentali.

Relativamente al trattamento previdenziale ed assicurativo, sottolinea quindi la necessità di prevedere adeguate forme di previdenza complementare per il personale militare, ancora non implementato, ponendo successivamente l'accento sulla predisposizione, da parte dell'Amministrazione della Difesa, di un'adeguata convenzione assicurativa per morte e invalidità permanente, mediante la stipula di un contratto annuale che tutela i militari impiegati in operazioni all'estero.

Dopo aver ribadito la necessità di mantenere l'istituto della rappresentanza militare organo interno alla Forza armata, il generale Valotto illustra la condizione del personale femminile, osservando che esso risulta completamente integrato in tutti gli aspetti della vita professionale. Pertanto, grazie ad un quadro normativo di riferimento celermente perfezionato, è stato possibile assicurare una piena equiparazione uomo-donna. Con riferimento, poi, alla problematica del ricollocamento nel mondo del lavoro del personale congedato senza demerito, sottolinea l'istituzione, per i volontari di truppa e per gli ufficiali in ferma prefissata, di specifici corsi di formazione per il conseguimento di qualifiche professionali mirate all'inserimento nel mercato del lavoro.

Per quanto attiene all'organizzazione penitenziaria e giudiziaria ed alla riforma dei codici penali militari, l'oratore precisa che le carceri militari sono istituzionalmente preposte alla custodia di detenuti per reati militari che, conservando lo stato giuridico militare, continuano ad essere soggetti a leggi e regolamenti propri di tale *status*, sotto la giurisdizione della competente magistratura. Inoltre, sulla base di quanto disposto dall'articolo 63 del codice penale militare di pace, nel caso di condanna alla pena della reclusione per reati contemplati dalla legge penale comune senza l'interdizione dai pubblici uffici, si applica la reclusione militare, a differenza di quanto prescritto per il personale delle Forze di polizia dell'art. 79 della legge n. 121 del 1981, che prevede la possibilità di scontare la pena detentiva presso un carcere militare anche in presenza della medesima misura. Tuttavia, tale differenziazione non appare giustificata da una *ratio* condivisibile spingendo la Forza armata a sollecitare un coerente adeguamento del quadro normativo. L'Esercito segue poi con particolare attenzione lo sviluppo dei lavori relativi alla riforma dei codici penali militari.

Con riferimento, da ultimo, al riordino delle carriere, osserva che esso dovrebbe tenere conto di una serie di fondamentali principi ispiratori, quali la suddivisione del personale in tre diverse categorie (esecutiva, direttiva e dirigente), e l'istituzione di un adeguato regime transitorio, accompagnato da un provvedimento volto ad eliminare in tempi brevi ogni eccedenza di personale.

I commissari presenti pongono alcuni quesiti.

Il senatore SERRA (*PD*) chiede delucidazioni in ordine agli esuberi presenti nella carriera dei marescialli (domandando altresì notizie sulle loro attuali mansioni e sulle future possibilità di reimpiego), sul coinvolgimento della Forza armata nel riordino del modello di difesa (oggetto del lavoro di un'apposita Commissione di alta consulenza e studio istituita presso il Ministero), e sulle prospettive di razionalizzazione e di valorizzazione dell'area industriale della Difesa.

Il generale VALOTTO precisa che l'attuale esubero di sottufficiali (stimato in 13.000 unità), è una diretta conseguenza della rideterminazione della posizione retributiva adottata nel 1997 che prevedeva, altresì, un riassorbimento in un arco temporale di 20 anni. Sotto tale aspetto, si è pertanto in linea con gli obiettivi a suo tempo prefissati. Tale personale, inoltre, è impiegato nelle funzioni ordinarie, e non è oggetto di nessuna forma di marginalizzazione.

Con riferimento, quindi, al riordino del modello di difesa, osserva che il coinvolgimento dell'Esercito è stato totale ed a tutti i livelli. Inoltre, è stata garantita la piena proiettabilità del nucleo operativo della Forza armata (composto da 69 mila uomini), senza variazioni negative.

Infine, per quanto attiene alle problematiche connesse all'area industriale, pone l'accento sul ruolo fondamentale ed insostituibile svolto dai poli di mantenimento.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) pone l'accento sulla necessità di impiegare efficacemente gli strumenti giuridici esistenti per recuperare gli alloggi occupati dagli utenti *sine titulo*, rimarcando altresì l'opportunità di consentire al personale militare di ottenere un anticipo del trattamento di fine rapporto ai fini dell'acquisto di un'abitazione (materia peraltro oggetto di un disegno di legge di sua iniziativa).

Esprime quindi il proprio apprezzamento in ordine alla istituzione di appositi asili nido presso le strutture militari ed al sostegno psicologico offerto alle famiglie, rimarcando, altresì, la positività delle misure adottate dalla Forza armata in campo sanitario e la presenza di una capacità interna alla stessa accanto alle varie misure di *outsourcing* in ordine ai vettovagliamenti ed alla gestione delle mense.

Con riferimento alle problematiche inerenti al trattamento giuridico, economico e previdenziale, sottolinea quindi la necessità di una riforma della legislazione penale militare, di misure legislative volte a rendere effettivo il riconoscimento della specificità della professione (oggetto di un futuro disegno di legge a sua firma), e dell'istituzione di apposite forme di previdenza complementare.

L'oratore prosegue domandando chiarimenti in ordine alla problematica dei trasporti ed all'impiego del personale femminile in mansioni spiccatamente operative.

Conclude concordando sulla necessità di consentire lo sconto della pena in una struttura militare anche al personale militare colpito dall'interdizione dai pubblici uffici, al pari di quanto già previsto per gli apparte-

menti alle Forze di polizia, e sull'opportunità di prevedere congrue risorse al fine di salvaguardare l'operatività dello strumento militare.

Replica il generale VALOTTO, concordando sull'opportunità di prevedere un anticipo del trattamento di fine rapporto ai fini dell'acquisto di unità abitative da parte del personale militare e ponendo l'accento, per quanto attiene alla problematica dei trasporti, sulla difficoltà nel giungere ad apposite convenzioni con gli enti che gestiscono il trasporto pubblico locale. Relativamente, quindi, all'impiego del personale femminile, precisa che esso comprende anche le mansioni prettamente operative.

Prende quindi la parola il senatore DEL VECCHIO (*PD*), ponendo l'accento sull'opportunità di garantire un adeguato sostegno economico sia in ordine all'esercizio, sia per il settore formativo. Infatti, da un lato lo strumento operativo –inizialmente previsto nella misura di 75 mila uomini- ha già subito una consistente riduzione, e dall'altro la mancanza di risorse potrebbe compromettere la qualità della formazione del personale, in cui si sono registrati degli importanti e significativi progressi.

Con riferimento, poi, al riconoscimento della specificità della condizione militare, ricorda che la sua parte politica aveva presentato uno specifico disegno di legge sulla materia, auspicandone l'approvazione.

Il generale VALOTTO osserva che l'attuale nucleo operativo della Forza armata non sarà oggetto di modificazione, e che per il 2009 le risorse destinate all'esercizio sono state comunque salvaguardate. Ribadisce quindi il carattere essenziale dell'aspetto formativo, sia per i comandanti che per il personale volontario, che sarà oggetto di opportune misure di tutela.

Il senatore GALIOTO (*PdL*), dopo aver rimarcato il ruolo positivo svolto dalle Forze armate in campo civile e sociale (sia in occasione degli eventi calamitosi che hanno colpito la regione dell'Abruzzo, sia in occasione delle emergenze nella regione Campania, sia, ancora, per quanto attiene all'operazione «strade sicure», nonché in ambito internazionale), chiede quale sia, sotto questo aspetto, il contributo offerto dalle scuole militari.

Il generale VALOTTO precisa che, sia in ambito interno che internazionale, il rapporto con le persone e con le autorità locali è considerato fondamentale, ed in ragione di ciò la formazione del personale in ordine a tali tematiche è particolarmente curata a tutti i livelli.

Il senatore TORRI (*LNP*), dopo aver espresso piena condivisione sulle osservazioni del senatore Ramponi in ordine alle abitazioni occupate *sine titulo*, osserva che la problematica alloggiativa potrebbe trovare soluzione per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., attraverso l'effett-

tuazione di anticipi del trattamento di fine rapporto attingendo delle risorse acquisite per il tramite del suddetto organismo.

Il generale VALOTTO osserva che la Forza armata nutre molte aspettative in ordine al futuro operato della società Difesa Servizi, soprattutto considerato che, attualmente, non è possibile disporre delle attuali fonti di introito in quanto direttamente versate al demanio. Relativamente al problema alloggiativo, ribadisce quindi la necessità di pervenire quanto prima ad una soluzione ottimale, stante la stretta ed immediata connessione con il benessere del personale.

Interviene da ultimo il senatore GAMBÀ (*PdL*), chiedendo delucidazioni in ordine alla possibilità di risolvere, tramite apposite convenzioni con gli enti locali ovvero strumenti *ad hoc*, la problematica del personale militare che occupa *sine titulo* l'alloggio di servizio e sulla rilevante differenza tra le retribuzioni corrisposte ai militari operanti fuori area e quelli impiegati in patria.

L'oratore prosegue domandando quali siano le principali carenze dell'attuale disciplina penale militare in prospettiva di una futura riforma, e quale sia stato l'impatto dell'ingresso delle donne nelle scuole militari.

Con riferimento alla problematica degli alloggi, il generale VALOTTO precisa che l'obiettivo prioritario consiste nel recupero delle unità abitative occupate da personale non più in servizio. Relativamente, quindi, alle retribuzioni, osserva che eventuali incrementi concerneranno il trattamento economico ordinario.

In ordine alla riforma della legislazione penale militare, rileva quindi la necessità di garantire una maggiore tutela ai comandanti, soprattutto quando impegnati fuori area, attraverso un impianto giuridico adeguato.

Conclude osservando che l'obiettivo formativo delle scuole militari non è esclusivamente finalizzato alla prosecuzione della carriera nelle Forze armate. Sotto tale aspetto, quindi, tali strutture rappresentano un importante punto di osmosi tra il mondo militare e la società civile.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI ringrazia il generale Valotto per la sua disponibilità, dichiarando conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

271^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero e per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CASERO dà conto della documentazione depositata nella giornata di ieri, segnalando che, per quanto riguarda l'articolo 2, lettera *d*) del provvedimento in titolo, il fondo di rotazione ha l'obbligo istituzionale di intervenire per l'attuazione di tutte le politiche comunitarie e viene dotato dei necessari fondi a seconda delle necessità che si presentano, non sussistendo pertanto un pericolo di incapienza. In relazione all'articolo 12, concorda con la valutazione espressa dalla Commissione sull'opportunità di introdurre una clausola d'invarianza finanziaria. In merito all'articolo 16, comma 2, conferma che la clausola d'invarianza finanziaria non riguarda anche il comma 2. Per quanto riguarda l'articolo 18, segnala che la formulazione non dovrebbe comportare squilibri finanziari, posto che configurerebbe una mera disposizione di chiusura. Il fondo cui fa riferimento l'articolo 18, comma 1, è il «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare» istituito presso l'AGEA. Secondo l'impianto iniziale della norma, le risorse finanziarie che compongono il Fondo vengono destinate, con decreto ministeriale, a specifiche misure di sostegno (preventivamente autorizzate

dall'Unione europea, in quanto aiuti di Stato) a gruppi di operatori del comparto agricolo colpiti da crisi di mercato contingenti o da avversità atmosferiche. La dotazione iniziale del Fondo, ottenuta sommando gli importi originariamente destinati ad altre finalità da una serie di provvedimenti di legge specificamente richiamati dalla stessa legge n. 81 del 2006, era inizialmente pari a 138,6 milioni di euro e si è progressivamente ridotta con l'emanazione, nel corso degli anni, di decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, così come previsto dalla legge stessa. Le somme del Fondo non ancora impegnate con i citati decreti, e quindi ancora disponibili, ammontano oggi a circa 41 milioni di euro, al netto della riduzione di 14 milioni disposta dalla legge del 23 luglio 2009, n. 99. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, è volta ad allargare l'ambito di operatività del Fondo rispetto al tenore originario della norma, senza tuttavia creare alcun problema di compatibilità con le attuali finalità del Fondo, in quanto viene autorizzato un utilizzo delle risorse pienamente conforme con le competenze attribuite all'Agenzia dalla sua legge istitutiva (decreto legislativo del 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni). Infatti, in presenza, da un lato, di una difficile situazione per la finanza pubblica che ha portato a ridurre drasticamente i trasferimenti statali a favore dell'AGEA, nonostante i sempre maggiori compiti attribuiti alla stessa dal legislatore nazionale e comunitario, e dall'altro, di un *trend* di continua riduzione degli interventi nazionali in materia agricola, ritiene opportuno utilizzare le risorse finanziarie disponibili, ed attualmente inutilizzate, per dare attuazione alle politiche comunitarie e agli obblighi imposti dall'Unione europea al nostro Paese. In questo modo, attraverso un uso più razionale delle risorse pubbliche, si evita di esporre lo Stato italiano a pesanti sanzioni da parte dell'Unione europea, che inevitabilmente verrebbero applicate qualora taluni interventi di competenza dell'Agenzia non venissero eseguiti per mancanza di fondi. Si tratta, nel complesso, di un'operazione analoga a quella già prevista di recente dall'articolo 18 della citata legge del 23 luglio 2009, n. 99, che ha previsto (ai commi 11, 12 e 13) di destinare un totale di 14 milioni di euro, inizialmente facenti parte del Fondo, ad altre spese necessarie per garantire la qualità e il monitoraggio dei prodotti agroalimentari e della filiera ittica, nonché per la tracciabilità dell'olio di oliva e delle olive da tavola. In entrambi i casi, infatti, viene autorizzato un diverso utilizzo, ma sempre nell'ambito del settore agroalimentare, di somme che precedentemente facevano parte del Fondo. Per quanto attiene all'articolo 19, comma 2, lettera a), capoverso *d-bis*), per quanto di stretta competenza, la norma appare compatibile con le altre finalizzazioni recate dal provvedimento. Infine, in merito all'articolo 25, comma 2, capoverso articolo 53, per quanto di stretta competenza, non ha chiarimenti da fornire, in merito, alla Commissione.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, il presidente AZZOLLINI invita il relatore a predisporre una proposta di parere per la prossima seduta e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1781, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che è convocata, al termine della seduta plenaria, una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

272ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1781 ed esame dei relativi emendamenti. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Relazione favorevole. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra una proposta di relazione sul disegno di legge in esame, predisposta alla luce del dibattito svolto nella precedente seduta. A riguardo chiarisce che in ordine all'articolo 25, sul quale si era convenuta l'espressione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di garantire la sottoposizione al parere parlamentare delle Commissioni competenti per i profili finanziari, in relazione ai decreti legislativi attuativi, il profilo problematico è stato oggetto di chiarimento alla luce di una lettura coordinata tra il comma 1 della disposizione e la modifica apportata all'articolo 53 ivi richiamato. La formulazione del testo in esame risulta infatti garantire la verifica parlamentare in ordine ai profili finanziari alla luce dell'inserimento della decisione quadro nell'ambito dell'articolo 49 della legge 88 del 2009, risultando quindi non necessaria l'espressione di un'apposita condizione in tal senso. In ordine all'emendamento 1.2, rileva che occorre valutare se prevedere l'inserimento della Direttiva nell'ambito dell'Allegato B (anziché all'Allegato a), in relazione alla sottoposizione alla verifica parlamentare per i profili finanziari; inoltre, in relazione al cpv. Art. 22-bis, occorre valutare la lettera c).

Segnala che occorre acquisire conferma che l'inserimento di nuove deleghe volte al recepimento di direttive, rispetto all'elenco già recato dall'Allegato B, sia compatibile con le risorse del Fondo rotativo, in relazione al meccanismo di copertura previsto dal testo per eventuali spese ed oneri connessi all'attuazione delle deleghe; tale conferma concerne le proposte 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 (testo 2). Sottolinea che occorre altresì acquisire analoga conferma rispetto alla previsione di nuove deleghe con riferimento alla proposta 1.13, occorrendo poi valutare l'inserimento della Direttiva in questione nell'ambito dell'Allegato B, in relazione alla sottoposizione alla verifica parlamentare per i profili finanziari dei decreti legislativi. Fa presente che occorre poi valutare il subemendamento 1.13/1, con particolare riferimento alle lettere a), b), e) e f), valutando la congruità della clausola di invarianza finanziaria; con riferimento a tale proposta, occorre poi valutare la previsione di un meccanismo di verifica parlamentare dei profili finanziari, secondo quanto già previsto dal testo del provvedimento agli articoli 1 e 2. Rileva che occorre valutare, in relazione al testo dell'emendamento, i subemendamenti 1.11/2 e 1.11/6. Segnala la proposta 2.1 in relazione ai profili contabili. Fa presente che occorre valutare le proposte 4.1 e 4.2, che sopprimono l'articolo 4, ove si prevede che i controlli siano finanziariamente posti a carico dei soggetti controllati. Rileva che occorre acquisire elementi circa la disponibilità delle risorse previste a copertura, in ordine alle proposte 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3; si segnala inoltre che non appare specificato il meccanismo di funzionamento del Fondo (se quale tetto di spesa), rinviandosi alle previsioni di un successivo decreto ministeriale. Fa presente che occorre acquisire conferma dell'invarianza finanziaria della proposta 9.1. Segnala, in relazione alla proposta 12.1, che viene eliminato il riferimento all'articolo 1 (norma disciplinante la predisposizione di relazione tecnica e verifica parlamentare per i decreti legislativi attuativi). Rileva che occorre valutare la pro-

posta 12.14. Fa presente che occorre valutare in relazione al testo la proposta 16.1, per la quale occorrerebbe comunque prevedere il riferimento alla finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato nella clausola di invarianza. Segnala che occorre valutare la proposta 16.2 in relazione alla prevista estensione dell'ambito applicativo della norma in materia di Commissario *ad acta*. Rileva che in relazione alle proposte 17.0.2 e 17.0.3, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria, in particolare alla luce della previsione di cui alla lettera e), che appare suscettibile di determinare effetti finanziari. Fa presente che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse in relazione alla proposta 18.1, per la quale si rileva che andrebbe comunque chiarita la formulazione della copertura sul piano contabile. Segnala che occorrono chiarimenti in ordine alla proposta 18.2, in relazione al meccanismo ivi delineato, nonché sulla proposta 18.3, posto che tale emendamento fa riferimento a risorse dell'anno 2009, occorrendo anche elementi in ordine alla disponibilità delle relative risorse. In ordine all'emendamento 22.0.2, rileva che occorrono chiarimenti, posto che le direttive richiamate, per la cui attuazione si prevede il ricorso alle risorse del fondo rotativo, risultano già incluse nell'elenco di direttive di cui all'allegato B (per cui è già previsto il possibile ricorso al Fondo rotativo). Fa presente che occorrono chiarimenti circa gli effetti della proposta 22.0.3, anche con riferimento alla prevista Autorità di vigilanza. Segnala che occorre acquisire conferma dell'invarianza della proposta 22.0.4; occorre valutare, in relazione al testo del relativo emendamento, il subemendamento 22.0.4/1. Rileva che occorrono chiarimenti in ordine a possibili effetti della proposta 22.0.5 (testo 2). Fa presente che occorre valutare gli effetti della proposta 22.0.9 con riferimento all'ambito delle pubbliche amministrazioni. Segnala la proposta 22.0.19, in quanto prevede forme di aiuti pubblici in forma di garanzia, con copertura incongrua sul piano della formulazione contabile. Rileva che occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari circa la proposta 22.0.20; occorre conferma della compatibilità rispetto alle risorse previste dal Fondo rotativo, in ordine alla proposta 22.0.17. Fa presente che occorre valutare la proposta 25.0.1. Segnala che occorrono elementi in ordine alla proposta 22.0.23 circa l'idoneità del meccanismo previsto a garantire l'invarianza finanziaria. In ordine alla proposta 16.0.1, rileva che occorrono elementi di chiarimento circa il meccanismo delineato, in relazione alla gestione delle risorse in rilievo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario del Governo in ordine alla proposta 1.2 recante oneri non quantificati né coperti. Non vi sono osservazioni dell'Esecutivo in ordine alla proposta 1.5, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 1.7 e 1.8, in quanto suscettibili di determinare oneri in relazione al complesso delle disposizioni sul rimpatrio, nonché sulla proposta 1.9, mentre non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.10.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede chiarimenti in ordine ai profili finanziari della proposta 1.7, rilevando come la normativa attuale già preveda una serie di interventi rispetto ai quali non rilevano effetti negativi sul piano finanziario in relazione alla proposta. In ordine all'emendamento 1.9, sottolinea come non si pongano effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni della disposizione.

Il PRESIDENTE, preso atto del parere contrario del rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.7 e 1.8. Rileva a riguardo che è necessario un più preciso chiarimento da parte della Ragioneria generale dello Stato circa la compatibilità degli interventi previsti dagli emendamenti in questione, rispetto alla dotazione del fondo rotativo. In particolare, la Ragioneria dovrebbe chiarire se le attività connesse all'attuazione delle ulteriori deleghe previste da tali proposte emendative, possa avvenire nell'ambito delle dotazioni del fondo rotativo in questione, al fine di verificare la sussistenza delle ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In ordine alla proposta 1.9 concorda con il rilievo del senatore Lusi, anche tenuto conto dell'effetto in termini di sanzioni, meramente eventuale e non rilevante ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) chiede chiarimenti sui profili di onerosità della proposta 1.8, non rilevando effetti diretti in relazione alle attività di rimpatrio già previste dalla legislazione vigente.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 1.11 (testo 2), suscettibile di determinare maggiori oneri con riferimento alle lettere d), g), h) del comma 1, nonché b), f) e k) del comma 3. Determina effetti finanziari negativi altresì la proposta 1.11/2, nonché l'emendamento 1.11/3, in quanto idoneo a provocare effetti di costo in relazione al mercato della concorrenza.

Il PRESIDENTE rileva che tale ultima proposta non sembra presentare profili di onerosità per cui propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 1.11/6, mentre non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.13. Si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine all'emendamento 1.13/1.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.13, al fine di garantire la verifica parlamentare per i profili finanziari dei decreti legislativi attuativi; propone invece di accantonare l'espressione del parere sulla proposta 1.13/1, al fine di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 2.1.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione ai profili contabili rileva che la proposta in questione risulta in violazione delle norme di contabilità.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 2.1, in quanto in violazione della legge di contabilità.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 4.1 e 4.2, in quanto recanti oneri non quantificati né coperti, nonché sulle proposte 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3, atteso che non sussistono le necessarie risorse sul fondo in questione per l'anno 2010. Il parere è altresì contrario sulle proposte 9.0.2, limitatamente alla lettera a) e 9.0.3, in quanto incidono sulla soglia minima per il ricorso agli ammortizzatori sociali. Non vi sono invece osservazioni sulla proposta 9.1.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che la proposta 9.1 potrebbe comportare degli effetti sul piano organizzativo in relazione alla prevista anticipazione del termine per l'adeguamento energetico, alla luce della consistente accelerazione temporale per l'adeguamento medesimo.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 9.1, proponendo invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.0.2 (limitatamente alla lettera a) e 9.0.3. In ordine all'emendamento 12.1, propone l'espressione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta alla previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, sui decreti legislativi attuativi. Propone infine l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 12.14, sulla quale il rappresentante del Governo esprime parere contrario potendo determinare effetti sul bilancio dello Stato.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di propria competenza, in senso favorevole, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: »legge 25 febbraio 2008, n. 34,« siano inserite le seguenti: »senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,«; all'articolo 16, sia inserito infine il seguente comma: »Dall'attuazione dei commi 1 e 2 della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.«; conseguente-

mente, all'articolo 16, comma 1, lettera a), le parole »senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,« siano soppresse.

La relazione favorevole è altresì resa con i seguenti presupposti: in relazione all'articolo 18, comma 1, che l'ambito di operatività del Fondo indicato risulti conforme alle competenze attribuite all'Agenzia e compatibile con le attuali finalità; in relazione all'articolo 19, comma 2, lettera b), ultimo capoverso, che la partecipazione alla Commissione avvenga a titolo gratuito, senza riconoscimento di gettoni o indennità di funzione, risultando garantita l'invarianza finanziaria della disposizione.

Esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte: 1.2, 1.7, 1.8, 1.11 (testo 2) (limitatamente alle lettere d), g), h) e i) del comma 1, nonché b), f) e k) del comma 3), 1.11/2, 1.11/6, 2.1, 4.1, 4.2, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 9.0.2 (limitatamente alla lettera a), 9.0.3 e 12.14.

Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 9.1.

In ordine all'emendamento 1.13 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che le parole: «al comma 1, Allegato A, dopo la direttiva 2009/41/CE» siano sostituite dalle seguenti: « al comma 1, Allegato B».

In ordine all'emendamento 12.1, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che l'attuazione della disposizione preveda la sottoposizione al parere parlamentare delle Commissioni competenti per i profili finanziari in ordine ai decreti legislativi attuativi.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 15, ad eccezione della proposta 1.13/1, sulla quale l'espressione del parere è rinviata».

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

Convenendo la Commissione, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

135^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Finocchiaro, presidente della COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione, accompagnato, per il medesimo organismo, dal dottor Bruno Mangiatordi e dal dottor Raffaele Capuano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione di rappresentanti della COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI introduce l'audizione.

Il dottor FINOCCHIARO illustra alla Commissione un documento scritto e avverte che concentrerà la propria analisi sui principi ispiratori del nuovo quadro di vigilanza dei mercati dell'Unione europea, con particolare riferimento al settore dei fondi pensione; sottolinea quindi che l'accordo raggiunto il 2 dicembre scorso dall'Ecofin ha depotenziato il testo originario predisposto dalla Commissione europea.

Successivamente descrive il nuovo modello organizzativo e regolamentare, l'architettura della vigilanza macroprudenziale e il coordinamento con la vigilanza microprudenziale.

Indi dà compiutamente conto dell'architettura della vigilanza microprudenziale e dei principali profili problematici insiti nell'assetto dei poteri di regolamentazione e di intervento delle autorità.

Dopo aver svolto taluni rilievi sulle peculiarità del regime dei fondi pensione e sul futuro funzionamento dell'autorità europea sulle assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali (EIOPA), formula una serie di proposte finalizzate al miglioramento del progetto di riforma in esame: in primo luogo osserva che le carenze riscontrate nella vigilanza finanziaria europea durante la recente crisi hanno dato luogo ad ipotesi di una nuova architettura di vigilanza per la cui realizzazione i tempi sono maturi; inoltre egli condivide l'approccio, evolutivo rispetto al sistema vigente, che caratterizza il modello proposto; esso rafforzerà la cooperazione tra autorità e la convergenza delle pratiche di vigilanza. In secondo luogo, apprezza la scelta della Commissione europea e del Consiglio ECOFIN di costituire tre distinte autorità europee di supervisione, rilevando che la stessa è in linea con il modello di supervisione per soggetti vigente a livello nazionale e valuta altresì positivamente lo sforzo di omogeneizzazione delle regole che permetterà un maggiore equilibrio tra esigenze di *regulation* e esigenze di *supervision* nel concreto svolgersi della vigilanza in Europa. Dopo aver manifestato apprezzamento per la costruzione del nuovo sistema secondo un approccio integrato fra macrovigilanza e microvigilanza, osserva che, sotto il profilo della vigilanza microprudenziale, occorre garantire alle nuove autorità di vigilanza indipendenza e poteri realmente incisivi. La nuova procedura relativa all'impatto sulle politiche fiscali dei provvedimenti da esse assunti rischia di ridurre considerevolmente tali poteri. Parallelamente, è necessaria la massima collaborazione nelle relazioni tra autorità europee e nazionali realizzando forme di partecipazione articolata delle autorità nazionali ai processi decisionali di quelle europee.

Precisa che, nei negoziati tra Stati membri e Istituzioni comunitarie occorre porre le basi perché i costituendi organismi siano dotati di strumenti efficaci e risorse adeguate. Andrebbero altresì predisposti opportuni meccanismi di collaborazione tra gli stessi e le Autorità nazionali anche attraverso adeguati scambi di informazioni. Sarebbe in tal senso auspicabile, e non rinviabile, la presenza della COVIP nel Comitato di Salvaguardia e di Stabilità Finanziaria presieduto dal Ministero dell'economia e delle finanze unitamente a Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP; andrebbe inoltre meglio salvaguardata l'indipendenza delle autorità europee rispetto

alla Commissione e sarebbe opportuno individuare forme di partecipazione all'EIOPA delle esistenti autorità italiane, che tengano conto delle competenze specifiche attribuite dall'ordinamento. In particolare, la presenza separata di rappresentanti di ISVAP e COVIP nel *Supervisory Board* dell'EIOPA sarebbe coerente con l'assetto nazionale delle competenze di vigilanza, che non può essere modificato da un intervento comunitario.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) domanda quali proposte concrete siano allo studio della COVIP per salvaguardare le peculiarità dei fondi pensione nella struttura organizzativa e nella ripartizione dei competenze tra le nuove autorità europee di vigilanza.

La senatrice LEDDI (*PD*) chiede informazioni sulla situazione della previdenza complementare a più di un anno dallo scoppio della crisi internazionale e sollecita altresì una valutazione sull'adeguatezza della nuova architettura istituzionale a neutralizzare i fattori di rischio che hanno contribuito ad aggravare la negativa congiuntura economica, come la diffusione dei prodotti finanziari OTC.

Il senatore COSTA (*PdL*) chiede se il sistema economico e previdenziale esistente in Italia è in grado di assicurare anche alle generazioni future un adeguato reddito di pensione, attraverso la valorizzazione della previdenza complementare e alla luce del progressivo aumento del costo della vita.

Ad avviso del senatore LANNUTTI (*IdV*) il nuovo quadro di vigilanza non appare in grado di prevenire i conflitti di interesse tra controllori e controllati che, unitamente alla diffusione di titoli «tossici» ha dato luogo alla crisi, danneggiando i risparmiatori e gli assicurati.

Dopo aver lamentato che i costi della crisi sono stati scaricati sui consumatori, come dimostrano gli elevati tassi di interesse sui mutui e sui finanziamenti per il credito al consumo, dichiara il proprio pessimismo in ordine alla capacità di individuare e neutralizzare i fattori di rischio sistemico per l'economia da parte di un sistema pletorico e farraginoso, prigioniero di logiche oligarchiche che finiranno per premiare gli operatori più spregiudicati, senza contrastare la tendenza negativa di distribuire premi e remunerazioni proporzionate ai danni inflitti ai mercati e ai risparmiatori.

A giudizio del presidente BALDASSARRI permane un elemento di contraddittorietà all'interno del nuovo quadro di vigilanza, poiché se da un lato ci si sforza di assicurare l'indipendenza delle autorità di controllo, con un forte rischio di autoreferenzialità, dall'altro, sono previsti poteri di intervento della Commissione europea tali da interferire nel processo de-

cisionale dell'autorità di vigilanza. A suo parere sarebbe pertanto essenziale far sì che tali organismi, in quanto chiamati a svolgere valutazioni di carattere tecnico, rispondano del loro operato al potere politico.

Premesso che la crisi si è sviluppata in quei settori economici in cui è mancato il rispetto delle regole ed è stata alimentata anche dalla diffusione di prodotti finanziari non soggetti a regolamentazione né a vigilanza, occorre stabilire se il nuovo quadro sia in grado di garantire un controllo soddisfacente su tali settori e prodotti e sia altresì capace di rafforzare i livelli di vigilanza sugli operatori che non rispettano le regole.

Dopo aver rilevato che nel modello di vigilanza per finalità è essenziale stabilire in via preventiva una griglia di criteri per la risoluzione degli eventuali conflitti tra le autorità coinvolte, manifesta dubbi in ordine alla supervisione per soggetti, che rischia di concentrare in capo a un singolo organismo il potere di valutare tutte le finalità di vigilanza, con il pericolo di una prossimità eccessiva ai vigilati.

In merito all'organizzazione della vigilanza sul settore pensionistico, osserva che un efficace sistema di controllo dovrebbe tener conto delle modalità di determinazione e quantificazione del trattamento pensionistico, piuttosto che fondarsi sulla natura pubblica o privata dell'ente erogatore del trattamento. Inoltre, in tale ambito, appare fondamentale tenere conto delle condizioni strutturali dell'economia e della finanza pubblica italiana per assicurare anche alle generazioni future un trattamento pensionistico calibrato in relazione al costo della vita. Pertanto il trasferimento all'INPS delle quote inoptate del TFR potrebbe risultare una sottrazione di risorse capace di frustrare le aspettative di quanti non hanno ancora maturato il diritto alla pensione. Occorrerebbe allora preoccuparsi in primo luogo del reintegro delle risorse necessarie poiché altrimenti la creazione di un complesso meccanismo di vigilanza potrebbe risultare velleitaria.

Nel replicare ai quesiti posti, il dottor FINOCCHIARO condivide il rilievo circa la necessità di creare un legame di responsabilità del nuovo sistema di vigilanza europea con le istituzioni politiche, evitando il denunciato rischio di interferenze e commistioni. In secondo luogo, in merito alla formazione della grande massa monetaria in circolazione, per effetto delle decisioni della autorità centrali per fronteggiare la crisi e la sfiducia nel mercato interbancario, pone l'accento sull'esigenza di una maggiore collaborazione internazionale per favorire un graduale rientro della liquidità disponibile. Osserva inoltre che le politiche di remunerazione adottate dagli intermediari devono tener conto dei risultati di esercizio nel medio-lungo periodo e non dipendere da speculazioni nel breve termine, secondo una linea autorevolmente sostenuta in seno al *Financial Stability Board*.

Aggiunge quindi che i rilievi critici all'operato delle autorità di vigilanza di fronte alla crisi e le professioni di pessimismo sull'adeguatezza del nuovo quadro devono tener conto della rapidità di propagazione della crisi, dell'elevato grado di integrazione dei mercati e dell'assenza di una seria alternativa al nuovo assetto di vigilanza elaborato in ambito comunitario. Ritiene pertanto fondamentale un impegno comune di tutte le parti

coinvolte al fine di rendere tale sistema efficace e tempestivo nella gestione di future crisi.

Dopo aver riferito taluni dati sull'andamento dei fondi pensione rispetto all'aprile dello scorso anno, sottolinea che i problemi del sistema previdenziale italiano vanno affrontati in un'ottica di lungo periodo, evitando la logica delle mediazioni ed effettuando investimenti sull'educazione finanziaria e previdenziale delle giovani generazioni. In tale contesto sarebbe pertanto auspicabile un sistema centralizzato di controllo su tutti gli enti che erogano trattamenti previdenziali, ma non si possono trascurare le difficoltà di ordine pratico e finanziario che al momento ostacolano il raggiungimento di tale obiettivo.

Rileva che la vigilanza per intermediari, pur potendo presentare punti deboli come ogni sistema di controllo, richiede un elevato grado di collaborazione, organizzativa e funzionale, tra le varie autorità coinvolte, come dimostra in Italia il positivo esempio della cooperazione tra la Banca d'Italia e la CONSOB nei loro rispettivi ambiti.

Conclude evidenziando che il trasferimento all'INPS delle quote di TFR non optate non può essere considerato un errore, sia per le accresciute capacità operative di tale ente sia per la presenza di una garanzia pubblica sulla permanenza in bilancio di tali risorse.

Il presidente BALDASSARRI, nello svolgere alcune puntualizzazioni, sottolinea che il nuovo quadro di vigilanza deve garantire la stabilità del sistema finanziario internazionale e la tempestività di intervento, mentre in questi mesi si è trasformato debito privato in debito pubblico, scaricando così sulla collettività i costi della crisi. Inoltre, il problema della liquidità e della sfiducia nel mercato interbancario avrebbe richiesto la previsione di una garanzia pubblica sui prestiti interbancari da parte della BCE, invece delle decisioni assunte dalla stessa che hanno finito per dar luogo a un eccesso di liquidità nel sistema.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GERMONTANI (*PdL*), in qualità di relatrice sul disegno di legge n. 1781 (legge comunitaria 2009) e sul connesso Documento LXXXVII, n. 2 (relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea), chiede alla Presidenza notizie in merito all'organizzazione dei tempi per l'esame e la votazione della relazione sul disegno di legge e del parere sul Documento predetto, considerata anche la fase avanzata dell'*iter* presso la Commissione di merito. In particolare riterrebbe non auspicabile la circostanza che la Commissione non si pronunci sui predetti atti, rinunciando in tal modo a una sua importante prerogativa, attesa non solo la rilevanza del processo di adeguamento del diritto interno alla normativa

comunitaria ma anche alla luce del crescente rilievo assunto dalla fase ascendente del diritto comunitario soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Anche la senatrice FONTANA (PD) esprime il proprio rammarico per l'ipotesi che la Commissione non riesca a esprimersi sul disegno di legge comunitaria e sull'annesso Documento e, per il futuro, ritiene fondamentale un atteggiamento di maggiore attenzione da parte di tutte le Commissioni alla fase di esame degli atti normativi dell'Unione europea, considerato anche il maggior peso attribuito ai singoli Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona nella partecipazione al processo normativo comunitario.

Il presidente BALDASSARRI, nel convenire con i rilievi espressi, comunica che l'esame e la votazione della relazione e del parere, previsti per l'odierna seduta, potranno aver eventualmente luogo nella seduta già convocata alle ore 14,30 di domani, giovedì 14 gennaio, ove ciò sarà possibile.

Propone infine alla Commissione di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1955, di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

La Commissione concorda.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente BALDASSARRI avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 14 gennaio, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1955 e che si procederà allo svolgimento della relazione introduttiva per le parti di competenza.

La seduta termina alle ore 16,55.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

159^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Bondi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

*SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL MINISTRO GELMINI CIRCA IL TEMPO PIENO
NELLE SCUOLE*

Il senatore RUSCONI (PD) stigmatizza che il ministro Gelmini abbia reso sulla stampa numerose dichiarazioni secondo cui la Sinistra avrebbe lo scorso anno terrorizzato le famiglie in ordine ai provvedimenti governativi sul tempo pieno, mentre attualmente esso risulterebbe aumentato e disponibile per circa 50.000 alunni in più. Lamenta al riguardo che i dati forniti dal Ministro non concidano con quelli reali, tanto che si pone a suo avviso un problema anzitutto tecnico sul quale occorre fare chiarezza.

Reputa peraltro opportuno che il Ministro si confronti con il Parlamento su tali questioni tanto più che Ella ha mostrato di avere una idea diversa in ordine alla natura del tempo pieno, considerato che non tiene conto della abolizione delle compresenze e delle funzioni di assistenza alle mense, né tanto meno della situazione in cui versa il Sud Italia. Nel reputare che la discussione con il Legislatore rappresenti un essenziale elemento di democrazia, deplora che il Parlamento debba continuamente conoscere le intenzioni del Governo solo attraverso la stampa.

Ribadisce indi a sua volta la richiesta già avanzata nella seduta di ieri dalla senatrice Vittoria Franco circa l'esigenza di ascoltare il Ministro anche con riferimento al tetto del 30 per cento di alunni stranieri nelle scuole.

Il PRESIDENTE comunica che si farà portavoce presso il Ministro dell'esigenza prospettata.

IN SEDE REFERENTE

(812) Anna Maria SERAFINI ed altri. – *Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni*

(1543) Massimo GARAVAGLIA ed altri. – *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio – educativi*

(1673) MASCITELLI ed altri. – *Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice Vittoria FRANCO (PD), la quale auspica preliminarmente che si abbandoni una impostazione culturale tale per cui l'argomento in esame interessi solo le donne. Ritiene infatti che occorra una visione nuova della famiglia, come peraltro si riscontra nel disegno di legge presentato dal suo Gruppo. Esso infatti è imperniato su una concezione dell'asilo nido quale servizio educativo e non più solo servizio sociale. Richiamandosi all'intervento della senatrice Anna Maria Serafini, rammenta che l'istituto è nato come sostegno alla famiglia e pertanto è a domanda individuale; giudica invece più corretto che esso diventi un vero e proprio momento educativo, come peraltro accade in alcune regioni italiane divenute un modello anche in Europa.

Un altro elemento cardine del disegno di legge n. 812 concerne un mutamento nell'approccio allo sviluppo del bambino. Reputa del resto fondamentale superare la cesura tra le varie fasce di età e, pertanto, puntare all'educazione del bambino da zero a sei anni, nell'ottica di una continuità anche di tipo pedagogico. In particolare rileva che mentre la scuola dell'infanzia garantisce oltre il 90 per cento di copertura della popolazione infantile, ciò non accade per gli asili nido, con la conseguente carenza del servizio per la fascia zero-tre anni.

Rammenta indi la positiva esperienza delle cosiddette «sezioni primavera» introdotte dal Governo Prodi, che rappresentano un aspetto chiave per la riorganizzazione del sistema integrato dei servizi educativi, come peraltro affermato anche dalla Corte costituzionale. Invita dunque a porre l'attenzione sul bambino, inteso quale portatore di diritti, e non più solo sulla famiglia, atteso che molti studi dimostrano la minore discriminazione nella società di coloro i quali hanno avuto la possibilità, da bambini, di frequentare l'asilo nido. Si tratta a suo avviso di assicurare il diritto all'uguale cittadinanza, superando altresì la concezione privatistica della famiglia.

Dopo aver richiamato brevemente le buone pratiche di alcune regioni italiane, ritiene che i nidi rappresentino centri di sostegno educativo anche per le famiglie, le quali vengono supportate nelle decisioni riguardanti i figli, tanto più che esse attualmente sono sempre più mononucleari.

Precisa inoltre che l'Italia si è impegnata in ambito europeo a raggiungere entro il 2010 il 33 per cento di copertura della popolazione infantile attraverso gli asili nido; pur riconoscendo l'impraticabilità di conseguire tale soglia, pone l'accento sulla *ratio* di detta prescrizione, che evidentemente intendeva gli asili nido come elemento di progresso verso la società della conoscenza e di uguaglianza sociale.

Segnala poi con disappunto la persistente discrepanza tra Nord e Sud nell'erogazione del servizio e sottolinea come esso possa fungere da stimolo per il miglioramento dell'andamento demografico. Rimarca altresì che il nuovo approccio culturale del disegno di legge n. 812 consente di superare le difficoltà della donna nel mantenimento del posto di lavoro nel momento in cui nasce il primo figlio.

Avviandosi alla conclusione, sollecita un investimento cospicuo a favore di un piano nazionale per gli asili nido e si augura che il Governo mostri adeguato interesse nei confronti delle iniziative legislative in titolo, tra le quali potrà essere trovato un adeguato punto di convergenza.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) tiene a precisare anzitutto di essere in disaccordo con l'idea per cui i bambini devono essere distolti in tenera età dall'educazione familiare. Pur riconoscendo che le necessità odierne impongono precise scelte alle famiglie ed in particolare alla donna, ritiene che lo Stato non debba occuparsi di impartire modelli educativi ai bambini, fermo restando comunque il bisogno di maggiori strutture che soddisfino particolari esigenze sociali. Evidenzia infatti l'opportunità di sostenere le famiglie anche attraverso altre misure, come ad esempio il reddito familiare, mentre nega che lo Stato possa svolgere un ruolo educativo migliore a quello del nucleo familiare.

Nel sottolineare il mutamento delle relazioni sociali e delle funzioni tra uomo e donna, puntualizza inoltre che le regioni più avanzate sul piano dell'erogazione del servizio hanno agito sulla spinta di un mercato del lavoro diverso. Occorre dunque a suo giudizio trovare un punto di equilibrio che possa tuttavia contare su stanziamenti idonei per aumentare quantomeno il numero degli asili nido e per programmarne la crescita.

In conclusione, conviene comunque che attualmente l'offerta di nidi, a differenza delle scuole dell'infanzia, non riesce a coprire se non in minima parte la popolazione infantile, con evidenti ricadute negative sulle opportunità di impiego delle donne.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) rimarca la differenza culturale che lo separa dall'iniziativa legislativa presentata dal Partito Democratico, dichiarandosi invece d'accordo con quanto affermato dal senatore Ascutti. Puntualizza infatti che l'aspetto sociale va distinto dalla pretesa formativa dello Stato, in quanto giudica la famiglia la migliore agenzia educativa. Ritiene dunque che gli asili nido rappresentino un servizio che non deve tuttavia far venir meno il compito primario delle famiglie.

Pone altresì in luce la distinzione tra la necessità di alcune fasce sociali e la scelta di altre, rilevando come la disgregazione della società e il

disagio giovanile dipendano in parte dall'assenza dei genitori e dai fallimentari tentativi di porvi rimedio.

Lamenta peraltro che si verificano palesi discriminazioni sociali nell'erogazione del servizio, i cui oneri sono solo in parte sostenuti dalle famiglie a prescindere dal loro reddito, con un indubbio vantaggio per quelle benestanti; deplora perciò che lo Stato non offra alcun aiuto a coloro i quali decidono di non ricorrere ai nidi sopportando il relativo impegno. Reputa invece opportuno assicurare maggiore libertà di scelta ai genitori anche attraverso un sostegno economico, prevedendo al contempo un servizio che risponda a determinate esigenze sociali.

Nel richiamare l'articolo 1 del disegno di legge n. 812 afferma con forza che il contesto più adeguato sul piano educativo, ludico e pedagogico è la famiglia, e critica l'articolo 11 sulla partecipazione economica dei nuclei familiari, giudicandolo foriero di ulteriori discriminazioni. Si dichiara infine favorevole ad un miglior utilizzo delle strutture e ad un aiuto di tipo economico per consentire l'espressione delle scelte dei genitori.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) segnala che l'asilo nido ha assunto diverse finalità nel tempo adeguandosi ai bisogni del momento. Esso era infatti concepito prettamente come un supporto alla famiglia e non come un incentivo alla socializzazione del bambino; dinanzi ai mutamenti nelle condizioni di vita occorre tuttavia a suo avviso ricalibrare il servizio anche rispetto alle esigenze dei fanciulli di oggi, molto più reattivi e stimolati se confrontati con i loro pari di qualche decennio fa.

Non condivide peraltro l'affermazione per cui il nido non è una sede educativa adeguata, in quanto le relazioni sociali hanno una intrinseca connotazione educativa. Precisa del resto che all'interno degli asili nidi operano figure specifiche professionalmente valide che intervengono a sostegno dei genitori senza alterare la concezione della famiglia.

Ritiene poi opportuno focalizzare l'attenzione sui bambini, tenendo conto che investire sugli asili nido significa anche promuovere la crescita demografica. Si interroga quindi sulle iniziative che il Governo in carica intraprenderà per supportare i nuclei familiari, considerato che il Presidente del Consiglio ha dichiarato insufficienti le disponibilità di bilancio per introdurre il cosiddetto «quoziente familiare».

Sottolinea inoltre che i servizi pubblici non sono sempre statali, pur essendo a beneficio dell'intera comunità. Ricorda a sua volta che l'Italia ha assunto precisi impegni in sede internazionale nella prospettiva di un avanzamento del livello di civiltà del Paese. Rispetto a tutte le esperienze emerse nel dibattito, reputa infine che in molti casi la frequenza di un asilo nido consentirebbe il godimento di situazioni migliori, considerate le condizioni disagiate in cui versano numerose famiglie italiane.

La senatrice COLLI (*PdL*) giudica l'asilo nido un servizio reso alla famiglia soprattutto in contesti in cui entrambi i genitori lavorano. In particolare stigmatizza la penosa scelta cui sono sottoposte le donne lavoratrici nel momento in cui decidono di avere figli, atteso che sono costrette

a lasciare il lavoro o a richiedere *part-time* difficili da ottenere. In aggiunta a ciò le donne sono penalizzate anche in termini di prospettive di carriera, in quanto la maternità spesso comporta un sacrificio nelle proprie ambizioni personali. Nei Paesi in cui il lavoro femminile è adeguatamente sostenuto si registra a suo giudizio un alto grado di civiltà verso cui l'Italia dovrebbe tendere.

Si dichiara poi interessata alla proposta del senatore de Eccher di aiutare economicamente le famiglie che decidono di educare i propri figli rinunciando eventualmente al lavoro di uno dei genitori, tanto più che i bisogni dei bambini da zero a tre anni sono diversi rispetto a quelli dei più grandi.

Ritiene peraltro che le pubbliche amministrazioni e gli enti locali debbano essere d'esempio nella costituzione di asili nidi per i propri dipendenti, tanto più quando il numero di impiegati è elevato, come nelle grandi città in cui è più forte il senso di solitudine delle famiglie.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rende noto che il disegno di legge n. 812 è una priorità per il suo Gruppo tanto più che tratta un tema assai caro a tutte le famiglie. Afferma indi che lo sviluppo degli asili nido è nato come una battaglia ideologica ma si è trasformato in relazione alle mutate esigenze familiari, a partire dal lavoro di entrambi i genitori. Fa presente infatti che la sussistenza economica minima di ogni famiglia si basa proprio sull'attività lavorativa dei coniugi, a differenza del passato, e che sono cambiate anche le relazioni sociali nella famiglia allargata.

Dopo aver sottolineato che i nidi sono prevalentemente a carico dei comuni, si dichiara d'accordo con quanto affermato dagli esponenti del suo Gruppo nel dibattito.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sulle prospettive di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro, ringraziandolo per aver dato la sua disponibilità ad essere presente nella seduta di oggi.

Ha quindi la parola il ministro BONDI il quale, nel sottolineare il carattere rilevante della questione sollevata dai richiedenti l'audizione, ricorda di aver rimarcato, in più occasioni di confronto parlamentare, la necessità di approvare una riforma organica del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche con l'adozione di nuovi e più efficaci criteri di erogazione dei contributi statali a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), considerato che il 47 per cento di esso è annualmente destinato proprio agli enti lirici.

Si tratta di un riordino del resto invocato da tempo dagli stessi amministratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dai sindaci dei comuni nei quali sono ubicate. Descrive quindi gli aspetti della crisi del settore, a partire dalla spesa per il personale, che assorbe circa il 70 per cento del finanziamento pubblico, cui si aggiungono un *deficit* di 160 milioni di euro accumulato, dal 2002 ad oggi, da tredici fondazioni liriche (con l'esclusione del Teatro Petruzzelli) e, nello stesso periodo, i debiti iscritti nello stato patrimoniale, che superano i 290 milioni di euro nonostante il finanziamento pubblico statale incida quasi per la metà sul FUS. Una siffatta situazione richiede a suo giudizio misure radicali e coraggiose che consentano di ripristinare condizioni di normalità, onde permettere al settore il pieno dispiegarsi delle sue potenzialità.

Invita dunque a prendere atto, con rammarico, che gli interventi normativi talvolta frammentari e a-sistematici che si sono susseguiti dal 1996 non hanno conseguito i risultati sperati, in quanto la responsabilizzazione degli amministratori non è stata effettiva come pure la privatizzazione, che è ormai tale solo sulla carta. Di conseguenza, prosegue il Ministro, la gestione non è stata affatto improntata allo spirito di imprenditorialità, di efficienza e di rispetto dei vincoli di bilancio voluto dalla normativa specifica.

Dichiara quindi l'intenzione di elaborare una riforma risolutiva che dia fiducia agli amministratori capaci, che coinvolga sempre più persone, anche attraverso l'utilizzo di linguaggi innovativi, e che consenta al contempo al pubblico tradizionale di apprezzare l'innovazione e la ricerca di nuovi talenti.

Reputa poi necessario che l'autonomia artistica e gestionale – che va ovviamente salvaguardata – sia maggiormente vincolata a parametri di gestione oculata e che la ripartizione del contributo dello Stato sia, allo stesso tempo, neutrale e premiale, sulla base di indici oggettivi di resa aziendale ancor più pregnanti di quelli previsti dagli attuali criteri di di-

stribuzione. Occorre altresì che, accanto agli eventi di eccellenza, venga offerto anche un cartellone da utilizzare in circuiti più ampi, capace di attrarre i giovani preservando comunque il teatro cosiddetto di repertorio, con riedizione degli allestimenti collaudati.

Propone altresì il miglioramento del sistema di finanziamento agli organismi di spettacolo dal vivo, tenendo conto delle attività già svolte e rendicontate, dei livelli quantitativi e dell'importanza culturale della produzione, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico. Fa presente infatti che una condizione fondamentale affinché le fondazioni lirico-sinfoniche esprimano le loro capacità risiede anzitutto nell'incentivare i privati ad investire nella cultura.

Comunica inoltre di voler introdurre una nuova regolamentazione per i ballerini stabilendo, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, che la loro età pensionabile sia fissata, per uomini e donne, al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Si sofferma poi sull'urgente riordino delle funzioni e dell'attività svolte dall'Istituto mutualistico per gli artisti interpreti ed esecutori (IMAIE), di cui sono stati riscontrati episodi di cattiva gestione, emersi anche nella stampa. Sottolinea al riguardo di avere da tempo piena consapevolezza della situazione critica di questo organismo – oggetto peraltro di indagine anche da parte dell'autorità giudiziaria – tanto che, proprio su segnalazione degli uffici del Ministero, il prefetto di Roma ha proceduto legittimamente allo scioglimento dell'Istituto.

Coglie indi l'occasione per segnalare l'opportunità di apportare alcune modifiche normative in materia di cinematografia, sulle quali è stato istituito un apposito tavolo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, che terrà conto anche delle iniziative legislative in corso d'esame presso la 7^a Commissione. Considerate le pressanti esigenze del comparto, auspica che la Commissione nella sua interezza condivida nelle linee generali lo spirito e le profonde ragioni che giustificano l'imminente iniziativa normativa e si impegna, dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Governo, a tornare in Commissione per discutere in dettaglio sui contenuti.

Interviene nel dibattito il senatore GIAMBRONE (*IdV*) il quale registra con favore la disponibilità del Ministro al confronto parlamentare, pur rilevando che esso è stato finora piuttosto scarso come dimostra il ritardo con cui egli ha risposto alle pressanti richieste di intervento in Commissione. Rimarca altresì con profondo rammarico che, rispetto all'ultima audizione del Ministro, non sono state annunciate significative novità, né egli ha riferito sui dettagli della proposta che si accinge a presentare in Consiglio dei ministri. In particolare, non è stato chiarito se essa assumerà la forma di un disegno di legge ovvero di un decreto-legge, né quali saranno i tempi di esame. Ancor più grave, prosegue, è la laconicità in ordine ai contenuti della riforma, su cui chiede del resto se sono stati coinvolti gli operatori del settore come ad esempio i sindaci presidenti di fondazioni lirico-sinfoniche e i relativi sovrintendenti. Nel deplorare che la

sincera disponibilità della Commissione al dialogo non sia stata proficuamente raccolta dal Ministro, sollecita un *iter* parlamentare serio per la riforma che non mortifichi oltre il ruolo della Commissione.

Il senatore VITA (*PD*), tralasciando premesse di carattere politico fin troppo scontate, rivolge al Ministro alcuni quesiti di carattere concreto.

In primo luogo, lo invita a manifestare con maggiore chiarezza il proprio orientamento in ordine all'IMAIE, in considerazione della delicatezza della questione.

Quanto alle sue dichiarazioni in ordine alla riforma del cinema, si augura poi che esse preludano ad una costante presenza del Dicastero nel corso dell'esame dei provvedimenti parlamentari in materia che la Commissione si accinge a riprendere. Chiede tuttavia chiarimenti sul gruppo di lavoro insediatosi a Palazzo Chigi e sulle ragioni che hanno indotto ad istituirlo proprio presso la Presidenza del Consiglio.

Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, domanda poi se la riforma sarà oggetto di decreto-legge o di disegno di legge, osservando che essa è urgente da talmente tanto tempo che l'adozione di un decreto-legge risulterebbe davvero anomala. Quanto ai suoi contenuti, chiede peraltro al Ministro di confermare o smentire le molteplici indiscrezioni che trapelano in proposito. Si riferisce in particolare, alla possibilità che le nomine dei sovrintendenti siano trasferite dalla competenza dei sindaci a quella del Governo. Al riguardo, rileva il potenziale conflitto con il disegno di legge sullo spettacolo dal vivo attualmente all'esame dall'altro ramo del Parlamento. Domanda altresì se sarà effettivamente abolito il contratto integrativo, che attualmente costituisce a suo avviso un utile strumento di valorizzazione delle specificità individuali, nonché se sarà davvero perpetrata la ipotizzata differenziazione fra fondazioni di «serie A» e di «serie B», che determinerebbe fra l'altro la dismissione di alcuni enti. Si interroga infine sul ventilato ridimensionamento degli organici, cui la crisi economica potrebbe preludere, e sulla conseguente riduzione delle attività, già drammaticamente riscontrabile nei cartelloni.

Avviandosi alla conclusione, sollecita un'analisi approfondita sui pregi e sulle carenze della riforma del 1996 ed invoca un confronto di merito che non si limiti ad interventi meramente interlocutori.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si sofferma sul tavolo di confronto sulla riforma cinematografica citato dal Ministro, chiedendo quali siano le indicazioni del Governo rispetto ai tre disegni di legge presentati in Senato, di cui due sostanzialmente coincidenti ed uno, della propria parte politica, che si muove in senso maggiormente federalista.

Il senatore PROCACCI (*PD*) lamenta il carattere generico dell'esposizione del Ministro, le cui uniche proposte – al di là dei dati riferiti sulle difficoltà economiche delle fondazioni – riguardano l'intervento privato e la configurazione di un modello innovativo di erogazione dei contributi statali. Nel registrare quindi con favore la dichiarata intenzione del Mini-

stro ad intervenire a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, si augura che questo avvenga nell'ambito di un confronto proficuo con il Parlamento e segnatamente attraverso un disegno di legge ordinario anziché l'ormai abusato ricorso alla decretazione d'urgenza. In particolare, sollecita maggiori chiarimenti in ordine, da un lato, alle misure che il Ministro intende adottare per incentivare il coinvolgimento privato e, dall'altro, alla riforma del cinema.

La senatrice COLLI (*PdL*) pone due quesiti di carattere estremamente specifico relativi, il primo, alle modalità con cui incrementare il numero delle repliche da parte degli enti lirici produttori e, il secondo, alle misure con cui rendere più attrattiva per i privati la contribuzione alle spese per la cultura.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) conviene che la riforma del 1996 non abbia dato i risultati sperati con particolare riguardo ai meccanismi di controllo della gestione e, almeno in parte, al rapporto con i privati. Non accetta tuttavia che i fondi per la cultura debbano essere necessariamente in diminuzione, atteso che essi possono al contrario diventare un investimento utile al rilancio del Paese. Invita quindi a non subire passivamente le imposizioni del Ministro dell'economia, tanto più che si tratta di cifre assai modeste rispetto al bilancio complessivo.

Registra indi con soddisfazione l'impegno del Ministro a favore della defiscalizzazione dei contributi privati. Rammenta tuttavia che proprio all'inizio della legislatura il Governo abolì il *tax credit* per il cinema introdotto nella legislatura precedente dall'allora maggioranza di Centro-sinistra e che solo successivamente esso è stato faticosamente ripristinato. Non può quindi che rallegrarsi di fronte alla prospettiva di estendere tale misura, fortemente voluta dal Governo Prodi, anche al settore lirico-sinfonico.

Quanto ai tempi e alle modalità di approvazione della riforma, prende atto che il Governo, dall'atto del suo insediamento ad oggi, abbia seguito una tempistica piuttosto lenta, del tutto opposta all'urgenza più volte sottolineata dall'opposizione. Ritiene quindi che l'adozione di un decreto-legge sarebbe a questo punto una vera offesa politica. Lamenta inoltre che il Parlamento non sia stato chiamato a contribuire alla stesura della riforma ed invita ciascun soggetto politico ad assumersi le sue responsabilità.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) chiede a sua volta le ragioni che hanno indotto il Governo ad istituire un tavolo di lavoro sul cinema presso Palazzo Chigi, quale ruolo vi abbia il Ministro per i beni e le attività culturali, chi ne faccia parte e con quali criteri siano stati scelti i suoi componenti. Nel rammentare che la Commissione ha all'esame diversi disegni di legge in materia, si augura che il Governo non abbia intenzione di abdicare a tale riforma.

Quanto alle fondazioni lirico-sinfoniche, ella lamenta che il Ministro non abbia illustrato i contenuti del preannunciato provvedimento di riordino, umiliando l'opposizione con allusioni eccessivamente vaghe. In particolare, sollecita una riflessione sui pregi e sui difetti della riforma del 1996 ed invita il Ministro a manifestare chiaramente le proprie intenzioni a tutela del settore.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime un sincero ringraziamento al Ministro per la sua disponibilità, nonché per il coraggio dimostrato nell'affrontare la scottante tematica delle fondazioni lirico-sinfoniche. Al riguardo, ritiene che nel comparto debbano essere introdotti elementi di meritocrazia in sintonia con le misure in corso di adozione in altri settori di competenza della Commissione, tra cui ad esempio l'università. Si tratta infatti di ambiti in cui occorre compiere scelte, difficili ma necessarie, pena l'insostenibilità del sistema complessivo.

Quanto al tavolo di lavoro sul cinema a Palazzo Chigi, ritiene che si tratti di una scelta pienamente legittima del Governo tanto più che il Ministro ha chiaramente manifestato il suo supporto all'*iter* parlamentare dei disegni di legge il cui esame sta per essere ripreso dalla Commissione.

Con riferimento infine ai contenuti della riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche, ritiene doveroso attendere il testo del Governo prima di avviare il legittimo confronto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rammenta che la Commissione all'unanimità approvò nel marzo scorso un atto di indirizzo volto a rafforzare l'azione riformatrice del Ministro sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nella comune consapevolezza che la musica rappresenta un patrimonio di tutto il Paese. Ritiene quindi che il coraggio del Ministro dovrebbe manifestarsi nel chiedere maggiori risorse all'Economia, a tal fine anche utilizzando l'appoggio trasversale che gli assicura il Parlamento. Lamenta invece che, ad un anno di distanza, ancora non si conoscano i contenuti della preannunciata riforma.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il ministro BONDI il quale registra la sincera preoccupazione da tutti manifestata per i settori della cultura. Si impegna quindi a tornare sollecitamente in Commissione per verificare la reale possibilità di intraprendere un percorso legislativo condiviso che, in un clima di leale collaborazione fra maggioranza ed opposizione, escluda il ricorso ad uno strumento più rapido quale il decreto-legge.

Quanto alle risorse, egli non crede che occorra chiederne di maggiori. Si tratta di una strada già percorsa sulla quale egli non intende proseguire in quanto a suo avviso non solo non risolve i problemi ma anzi li aggrava. Piuttosto, reputa essenziale affrontare i nodi che hanno determinato l'attuale situazione di grave indebitamento, eliminando gli sprechi che impediscono un sano utilizzo dei fondi disponibili.

Riferendosi alla riforma del 1996, ritiene che essa abbia avuto nobili propositi ma abbia fallito di centrare l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento dei privati. Si tratta di un profilo fondamentale dell'agenda di Governo, su cui egli dichiara il massimo impegno al fine di individuare modalità migliori di finanziamento della cultura.

Conferma quindi la propria disponibilità ad intervenire nuovamente in Commissione, prima dell'approvazione in Consiglio dei ministri del provvedimento di riforma, e sollecita in quella sede proposte chiare, concrete e responsabili da parte dell'opposizione. Nel dichiarare che egli stesso si augura la praticabilità di un percorso legislativo ordinario, risponde indi ad alcuni quesiti specifici. In primo luogo, nega l'intenzione di voler intervenire sulla natura delle fondazioni o di voler abolire i contratti integrativi. Rileva tuttavia che essi sono stati i principali responsabili degli incrementi di spesa registrati negli ultimi anni e ritiene pertanto necessario un intervento che salvaguardi la specificità ma eviti che essi rappresentino di fatto lo strumento contrattuale più importante. Nega inoltre che il Governo abbia in animo di avocare le nomine dei sovrintendenti o distinguere in fondazioni di «serie A» e di «serie B». Quanto al tavolo tecnico sul cinema, volto a realizzare un coordinamento tra le diverse competenze ministeriali in materia, sottolinea che la sua istituzione presso Palazzo Chigi è tesa a conferire valore politico alla materia.

Sull'IMAIE, ribadisce che è stato il Ministero a sollevare la questione, su cui è ora in corso un'indagine della Magistratura. Nel rammentare che la gestione dell'istituto è in gran parte di natura sindacale, ipotizza che le relative funzioni potrebbero essere trasferite in capo alla SIAE onde evitare una proliferazione di enti con funzioni analoghe.

Si riserva infine di rispondere alle altre domande di natura più tecnica nella prossima seduta.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'audizione odierna, nonché per la sua disponibilità ad intervenire nuovamente in Commissione. Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

151^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Romani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, constatata l'assenza del prescritto numero legale, rinvia ad altra seduta l'esame dell'atto del Governo n. 169.

La seduta termina alle ore 15,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

114^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1839) MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il Presidente propone di stabilire fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1839, fissandolo in particolare per giovedì 21 gennaio, alle ore 20.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che, al termine della seduta odierna, si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

112^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (n. 172)

(Esame e rinvio)

Il presidente CURSI introduce l'esame del provvedimento in titolo e ricorda come la legge comunitaria per il 2006 aveva conferito al Governo una delega per recepire la direttiva n. 32 del 2006 fornendo la possibilità all'Esecutivo di adottare, entro 18 mesi dalla data in vigore di ciascun decreto legislativo, eventuali ulteriori decreti correttivi e modificativi.

Il provvedimento, che si compone di sei articoli, prevede una modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008, stabilendo un innalzamento della soglia di potenza che definisce i sistemi efficienti di utenza. Tale innalzamento è portato da 10 MWe a 20 MWe e viene precisato che tale limite è riferito alla potenza nominale dell'impianto. Detta modifica consentirà di estendere la disciplina semplificata ad un numero maggiore di impianti.

Gli articoli 2 e 3 prevedono un coinvolgimento del Ministero dell'ambiente nelle decisioni riguardanti il funzionamento dell'Agenzia nazionale dell'efficienza energetica.

L'articolo 4 precisa che la disciplina semplificata prevista dal decreto legislativo deve rispettare i principi del libero mercato e della concorrenza. Nello stesso articolo vengono altresì precisate le modalità con cui

l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede alla regolazione dei sistemi efficienti di utenza.

L'articolo 5 introduce alcune deroghe circa le distanze minime dai confini della proprietà tra edifici per quanto attiene gli edifici di nuova costruzione il cui spessore della muratura esterna dovrebbe garantire un maggiore isolamento termico. Lo stesso articolo precisa come l'autorizzazione relativa ad impianti di cogenerazione non incide sulle esenzioni dall'autorizzazione ambientale prevista dalla normativa vigente.

L'articolo 6, infine, prevede delle norme di coordinamento tra le disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di cogenerazione, previste dalla legge n. 99 del 2009 (cosiddetta «legge sviluppo») rispetto a quanto già stabilito dal decreto n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.

In considerazione del fatto che lo schema di decreto interviene in un ambito di particolare importanza come quello dell'efficienza energetica, complessivamente considerata, il Presidente evidenzia l'opportunità che il Governo valuti, in sede di emanazione del decreto legislativo in esame, l'opportunità di prevedere un'entrata in vigore, in tempi rapidi, degli obblighi relativi ai più stringenti valori di trasmittanza termica della superficie vetrata dei serramenti. Tale obbligo, infatti, è entrato in vigore il 1° gennaio di quest'anno solamente per la parte relativa ai semplici serramenti, mentre per la parte vetrata l'entrata in vigore dell'obbligo decorrerà dal 1° di gennaio del prossimo anno. Tale discrepanza temporale sull'entrata in vigore dei due obblighi che riguardano, comunque, un unico prodotto, rischia di ingenerare diversi problemi agli operatori del settore e di far ritardare l'Italia negli obiettivi imposti dall'Unione europea per quanto attiene al risparmio energetico.

Si apre il dibattito.

Il senatore CASOLI (*PdL*) illustra la formulazione di una condizione che, a suo avviso, dovrebbe essere introdotta nel parere da rendere al Governo, tendente a sostituire all'articolo 4, comma 1, lettera d), sub-lettera b), con il seguente periodo: «hanno una configurazione conforme di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t), o in alternativa connettono unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico». Rileva che tale modifica consentirebbe di estendere gli incentivi previsti dal decreto legislativo in esame per le imprese che decidono di autoprodurre energia elettrica anche alle strutture e agli edifici facenti capo alla stessa impresa, ma fisicamente dislocati in altri ambiti.

Il senatore BUBBICO (*PD*), dopo aver espresso perplessità sulla formulazione suggerita dal senatore Casoli, si sofferma su alcuni aspetti del provvedimento, e in particolare sull'articolo 1, comma 1, lettera c), che necessitano di chiarimenti, in modo da evitare che in sede di attuazione si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale.

Dopo che il senatore GARRAFFA (PD) ha chiesto delucidazioni sull'osservazione conclusiva del Presidente, relativamente ai valori di trasmittanza termica della superficie vetrata dei serramenti, interviene il sottosegretario SAGLIA, il quale, riferendosi al tema sollevato dal senatore Casoli, ne condivide la finalità, posto che non esuli dall'ambito della delega conferita ai sensi della legge n. 99 del 2009. Dichiara infine di condividere l'esigenza di garantire un omogeneo trattamento ed una uniforme applicazione della norma sull'intero territorio nazionale.

Il presidente CURSI, ribadendo l'assenza del parere della Conferenza Stato-Regioni, dispone il rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Esame e rinvio)

Il presidente CURSI, relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che la Commissione industria è chiamata ad esprimersi sulle parti di competenza che riguardano essenzialmente l'articolo 1, comma 18, l'articolo 7, comma 3, e l'intero articolo 9.

Quanto alla prima disposizione (art. 1, comma 18), segnala che essa dispone la proroga al 31 dicembre 2012 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, al fine di dare soluzione alla procedura d'infrazione comunitaria in atto (2008/4908), concernente sia il rinnovo automatico delle predette concessioni che la preferenza accordata al concessionario uscente previsti dalla disciplina vigente, nonché di delineare un percorso di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle predette concessioni che sia conforme al diritto comunitario e coerente con il federalismo fiscale in via di attuazione.

In ordine all'intervento proposto (ed in particolare sulla data di proroga delle concessioni in essere e sull'abrogazione del «diritto di insistenza») è stato espresso parere favorevole sia da parte delle Regioni, nel corso della Conferenza permanente del 18 novembre 2009, sia in sede comunitaria ai fini della soluzione della predetta procedura d'infrazione.

La proroga in questione è particolarmente attesa dagli operatori del settore al fine di proseguire la loro attività in un quadro di maggiore certezza fino alla definizione formale da parte delle Regioni delle rispettive discipline di questo tipo di concessioni e all'espletamento delle procedure per l'affidamento delle stesse sulla base di nuove regole. A tale ultimo proposito, rileva la necessità che il Governo si faccia carico di raggiungere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, un'apposita intesa che salva-

guardi quanto più possibilmente l'uniformità delle discipline sull'intero territorio nazionale.

Con riferimento all'articolo 7, segnala il comma 3 con cui si prevede alla proroga delle convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Il MIUR, per le attività di natura economico-finanziaria nell'ambito delle istruttorie e della gestione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, si avvale dell'operato di raggruppamenti bancari, selezionati a suo tempo attraverso un'apposita gara finalizzata alla stipula di convenzioni per l'affidamento a soggetti idonei dei servizi relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi.

Le convenzioni stipulate, secondo uno schema-tipo definito dal Ministero, sono state più volte prorogate ed ora il termine da ultimo fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 37, comma 2-*quater*, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, cosiddetto «Milleproroghe», viene spostato al 31 dicembre 2010.

Per quanto riguarda l'articolo 9, il comma 1 riguarda la proroga della convenzione relativa al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: la disposizione prevede la possibilità di prorogare fino alla fine dell'anno 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.

Il comma 2 dispone invece una proroga in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche: in particolare, la disposizione proroga di un anno l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) cosiddetti «nuovi» (cioè immessi sui mercati dopo il 13 agosto 2005), di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Tale sistema si basa sulla possibilità di identificare il produttore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita: tuttavia, a tal fine è necessaria la definizione a livello comunitario di una norma armonizzata che disciplini le modalità dell'apposizione della marcatura delle singole apparecchiature, secondo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE. Poiché, ad oggi, la Commissione europea non ha ancora definito una norma sull'identificazione del produttore, si rende necessaria ed urgente un'ulteriore proroga del termine previsto nel decreto legislativo richiamato.

Il comma 3 prevede la proroga della normativa transitoria del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. La norma proroga di ulteriori sei mesi l'applicabilità delle residue disposizioni attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove dispo-

sizioni applicative del medesimo codice, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.

Infatti, nonostante le precedenti proroghe e lo sforzo per recuperare taluni ritardi nell'attuazione del codice sia da parte del Ministero dello sviluppo economico che da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di intercasce collettivo (ISVAP), alcuni regolamenti attuativi (in particolare il nuovo regolamento ministeriale concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del medesimo codice) sono ancora in corso di adozione e non è prevedibile che la loro entrata in vigore intervenga prima dell'attuale termine del 31 dicembre 2009.

Da ultimo segnala il comma 4 dell'articolo 9, che interviene in materia di zone franche urbane, fissando al 1° marzo 2010 il termine a decorrere dal quale le piccole e le micro imprese, ubicate nelle aree individuate dal CIPE come zone franche urbane (delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009), dovranno presentare ai comuni le istanze per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296; nel contempo, vengono individuati in tali enti locali i soggetti gestori dei contributi (parametri all'ammontare dell'ICI e dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese beneficiarie) che le disposizioni stesse individuano quale strumento equivalente alle agevolazioni fiscali previste dalla medesima legge n. 296 del 2006, al precipuo fine di semplificare e accelerare le procedure per l'effettiva fruizione delle provvidenze.

Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole sulle parti di competenza con l'osservazione relativa all'articolo 1, comma 18, in materia di concessioni balneari e le altre che eventualmente emergessero nel corso del dibattito.

Prende quindi la parola il senatore BUBBICO (*PD*), il quale, con riferimento all'articolo 9, comma 4, in materia di zone franche urbane, lamenta l'estraneità della predetta disposizione rispetto all'oggetto del provvedimento in mancanza della previsione di termini da prorogare nella normativa previgente. Infatti, la delibera del CIPE dell'8 maggio 2009 stabiliva solamente le modalità attraverso le quali le imprese avrebbero potuto accedere a misure di esenzione fiscale e previdenziale. Il decreto-legge in esame ha invece modificato, con il pretesto di rinviare termini inesistenti, il contenuto sostanziale dei benefici accordati alle imprese che ne abbiano i requisiti ed ubicate nelle zone franche. Tra l'altro si pone, a suo avviso, il problema conseguente al fatto che l'Unione europea si era a suo tempo pronunciata favorevolmente su agevolazioni di natura sostanzialmente diversa.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) interviene invece sull'articolo 1, comma 18, segnalando come tutti i soggetti interessati, e soprattutto la Conferenza Stato-Regioni, su indicazione dello stesso Ministro competente, si erano favorevolmente pronunciati per una proroga dei termini

delle vigenti concessioni balneari al 2015 invece che al 2012, come disposto dal provvedimento in esame.

Il senatore ASTORE (*Misto*) e la senatrice BUGNANO (*IdV*) condividono le osservazioni del senatore Bubbico circa l'estraneità della normativa di proroga in materia di zone franche rispetto al provvedimento, modificandosi la sostanza di una disciplina che corre il rischio di dover essere sottoposta ad una nuova autorizzazione in sede comunitaria.

Il senatore PISCITELLI (*PdL*) ricorda come lo stesso Ministro per il rapporti con le regioni aveva assicurato un più ampio termine entro il quale operare una complessiva riforma della disciplina delle concessioni balneari, tenuto conto che ad essa sono interessati migliaia di operatori.

La senatrice VICARI (*PdL*), riferendo di una analoga normativa adottata dalla regione Sicilia, paventa il rischio che una siffatta proroga possa incorrere in una infrazione comunitaria e auspica che si possa al più presto addivenire a forme di più spiccata liberalizzazione del settore.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*) ritiene necessario, in primo luogo e nelle more dell'emanazione di una normativa che faccia chiarezza sulla materia delle concessioni balneari, tutelare attività e investimenti consolidati nel tempo e che danno lavoro a migliaia di persone. Per quanto riguarda invece la normativa sulle zone franche urbane, dichiara di condividere le perplessità espresse dal senatore Bubbico, sottolineando come l'attuale quadro normativo sia il risultato di un lungo processo che ha portato alla definizione di regole non modificabili nei termini adottati dal Governo.

Il presidente CURSI fornisce alcuni chiarimenti circa il sistema normativo che va configurandosi anche rispetto ad un percorso tendenzialmente da condividere tra Stato e Regioni. Ritiene inoltre che, per quanto potranno essere fatti sforzi per arrivare ad una soluzione normativa entro il 2012, non appare incongruo immaginare una estensione al 2015 del medesimo termine, al fine di dare più ampie assicurazioni ai numerosi operatori interessati.

Il sottosegretario SAGLIA ricorda che sulla materia delle concessioni demaniali si è reso necessario procedere ad una riforma, concordando in sede comunitaria un margine temporale per la sua approvazione. Ovviamente il Parlamento è sovrano nel decidere circa eventuali estensioni dei termini previsti. Per quanto riguarda poi le zone franche urbane rileva come non vi siano nella normativa proposta incongruenze rispetto alle decisioni adottate in sede comunitaria. La misura di proroga dei termini adottata si è resa necessaria per consentire l'impiego degli stanziamenti relativi all'anno 2008 che altrimenti sarebbero andati in economia. Ciò

consentirà di soddisfare le aspettative maturate dagli operatori che, tra l'altro, si sono rivelate superiori alle risorse disponibili.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione: «Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico» – COM 2009 388 definitivo (n. 53)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dell'Atto comunitario in titolo sospeso nella seduta del 21 dicembre scorso.

Il presidente CURSI, in considerazione dell'importanza dell'Atto comunitario in esame, propone alla Commissione di svolgere un breve ciclo di audizioni per acquisire ulteriori elementi informativi, rilevando come nella prima audizione potrebbe essere ascoltato l'ingegner Razelli, presidente dell'ANFIA.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1507) LI GOTTI ed altri. – Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio

(1920) BUBBICO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1507, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1920 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1920, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1507 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1507, sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il presidente CURSI informa che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1920, di iniziativa dei senatori Bubbico ed altri, volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina dei canoni per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi, e delle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi (*royalties*) dovuti dai titolari di concessioni.

Dà quindi la parola alla relatrice, senatrice Vicari, per l'illustrazione del provvedimento che, in considerazione dell'analogia della materia trattata, propone di congiungere con l'esame del disegno di legge n. 1507, già illustrato nella seduta del 1° dicembre scorso.

Conviene la Commissione.

La senatrice VICARI (*PdL*) illustra quindi il provvedimento, che è volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina dei canoni per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi, e delle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi (*royalties*) dovuti dai titolari di concessioni.

In particolare, nel considerare che l'attuale disciplina dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale sono fissati ad un livello eccessivamente ridotto in rapporto ai canoni applicati nel resto dei Paesi comunitari, l'articolo 1 prevede un adeguamento dei canoni stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

L'articolo 2 prevede invece che per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2010, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 22 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare. Tale aliquota è riportata ai livelli previsti inizialmente dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successivamente ridotta in modo progressivo fino al 7 per cento.

L'articolo 3, infine, stabilisce che per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2010 per ciascuna concessione di coltivazione il valore dell'aliquota è corrisposto per il 55 per cento alla regione, per il 15 per cento ai comuni e per il 30 per cento allo Stato. Le regioni e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni, mentre lo Stato destina tali risorse alle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, per interventi per la tutela ambientale e la salvaguardia del territorio e per interventi per la vigilanza sanitaria e per la tutela della salute dei cittadini. Con appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico, adottati d'intesa con le singole regioni interessate, sono poi definite le modalità di ripartizione delle risorse di competenza dello Stato.

La relatrice, infine, preannuncia che presenterà nelle prossime settimane, insieme ad altri senatori della maggioranza, un disegno di legge sulle tematiche di cui ai due disegni di legge all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

129^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIULIANO (PdL) illustra il disegno di legge, che, inserendosi nel più vasto programma governativo di riassetto delle pubbliche amministrazioni, intende adeguare il sistema universitario alle nuove esigenze di una società in costante sviluppo e migliorare l'offerta culturale e scientifica del mondo accademico. Ciò anche in ragione della profonda crisi di credibilità che negli ultimi anni ha colpito il sistema universitario, sia per le disfunzioni avvenute nelle procedure concorsuali, sia per la riduzione dei fondi pubblici e privati assegnati. Tra i paesi OCSE, l'Italia è ultima per investimenti nell'università sia rispetto al PIL, sia rispetto alla spesa pubblica. Dà quindi conto del contenuto delle singole disposizioni del provvedimento, ricordando che alcune disposizioni in materia universitaria sono contenute anche nell'A.C. n. 1441-*quater-B*, *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro* (articoli da 9 a 13), attualmente all'esame della XI Commissione permanente della Camera dei deputati. Non contenendo il provvedimento profili di particolare interesse per la Commissione, propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice BLAZINA (*PD*) chiede di rinviare al'altra seduta l'espressione del parere sul disegno di legge, in considerazione dell'andamento del dibattito presso la Commissione di merito, nonché al fine di consentire una accurata valutazione degli eventuali profili di competenza della Commissione lavoro.

Si associa la senatrice CARLINO (*IdV*).

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1234) VALENTINO. – *Assegnazione di contributi statali all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che nella seduta del 29 settembre scorso il relatore Pontone ha introdotto il provvedimento e si è aperta la discussione generale e che si è ancora in attesa dei pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, richiesti il 24 settembre scorso. Avverte altresì che nella giornata di ieri il relatore ha incontrato alcuni rappresentanti dell'ANPVI, che intendevano esporre alcune considerazioni sul disegno di legge in esame, nonché sul disegno di legge n. 1235, anch'esso all'ordine del giorno della Commissione.

Il relatore PONTONE (*PdL*) dà conto dell'incontro con i dirigenti dell'ANPVI, i quali hanno sollecitato la tempestiva conclusione dell'esame sia del disegno di legge in titolo che del disegno di legge n. 1235. Avverte altresì che negli scorsi giorni a tutti i senatori è pervenuta una lettera, apparentemente a firma di ex dirigenti dell'ANPVI, dal contenuto fortemente polemico, se non addirittura diffamatorio, nei confronti dei vertici attuali, lettera della quale egli ha dato notizia nel corso del suddetto incontro. In conseguenza, il presidente nazionale dell'ANPVI ha presentato querela per i reati di diffamazione e calunnia nei confronti dei firmatari della lettera in questione. Egli ritiene dunque opportuno richiedere al Ministero del lavoro e politiche sociali un accertamento in ordine alla reale consistenza dell'ANPVI ed alla sua reale forza associativa, accertamento che ritiene prioritario rispetto al seguito dell'esame del disegno di legge in oggetto, nonché del disegno di legge n. 1235.

Concorda il PRESIDENTE, dando incarico al relatore di dar corso alla iniziativa da lui proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1235) VALENTINO. – *Adeguamento delle pensioni dei ciechi civili e dell'indennità dei ciechi ventesimisti*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente GIULIANO si riporta alle considerazioni già svolte nel corso del dibattito sul disegno di legge n. 1234.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(406) MONGIELLO. – *Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista*

(1184) NESSA ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di centralinisti telefonici non vedenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, su proposta della relatrice, la Commissione ha adottato il disegno di legge n. 406 come testo base e che nella seduta dell'8 luglio scorso sono stati illustrati gli emendamenti ad esso riferiti. Rammenta altresì che la Commissione è in attesa del parere della Commissione Bilancio, richiesto il 2 ottobre 2008, e che tale Commissione ha richiesto la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri del provvedimento il 27 gennaio 2009. In conseguenza dei lunghi tempi trascorsi, assicura che effettuerà le opportune sollecitazioni affinché la Commissione Bilancio formuli il proprio parere nei tempi più rapidi.

La relatrice MARAVENTANO (*LNP*) auspica che l'approvazione della normativa abbia luogo nei tempi più brevi, anche in considerazione della forte attesa da parte della platea degli interessati e della fondatezza delle loro istanze.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stati esauriti i punti all'ordine del giorno della Commissione, la seduta già convocata per domani, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

137^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Fazio.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI riferisce gli esiti dell'Ufficio di Presidenza Integrato riunitosi ieri. Si è convenuto di avviare, a partire dall'odierna seduta, l'esame in sede consultiva del decreto-legge recante proroga di termini di disposizioni legislative (AS 1955), ai fini dell'espressione del parere alla Commissione affari costituzionali. Inoltre, nella seduta di giovedì sarà esaminata la proposta di nomina del Presidente dell'IRCCS Gaslini di Genova. La prossima settimana sarà avviato l'esame, insieme alla Commissione agricoltura, di uno schema di decreto legislativo di recepimento di direttive comunitarie sul settore veterinario e zootecnico (AG 173).

Inoltre, si è convenuto di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare concernente «Contributo propositivo per lo sviluppo e l'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni, alla riconsiderazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei *Diagnosis-related group* (DRG) e alla riorganizzazione degli organi di consulenza del Ministero della salute (AIFA, Consiglio superiore di sanità ed Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali –AGENAS)»; nell'ambito di tale affare potrà essere audito in primo luogo il Ministro dell'economia. Si è altresì deciso di prendere nuovamente contatti con il Presidente della Commissione giustizia per verificare le condizioni per l'avvio dell'indagine conoscitiva sulla sanità nelle carceri, nonché di continuare le indagini conoscitive in corso.

Infine, per quanto concerne l'attività legislativa, nella prospettiva di non avviare in linea di principio ulteriori iniziative legislative, si è concordato di proseguire l'esame in via prioritaria, del disegno di legge sulle

cure palliative, già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Nelle prossime settimane, peraltro, potrà proseguire l'esame dei disegni di legge, già incardinati, con specifico riferimento a quelli in tema di sanità funeraria, professioni sanitarie e medicine non convenzionali.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore della mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV

Il PRESIDENTE informa che nell'Ufficio di Presidenza integrato riunitosi ieri si è deciso di avviare un'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore della mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV. Per tale procedura informativa la senatrice Rizzotti, come relatrice, coordinerà il lavoro delle tre correlatrici, la senatrice Biondelli, la senatrice Bianconi e la senatrice Bassoli, incaricate, rispettivamente, di seguire le tematiche relative alle malattie reumatiche, al tumore della mammella ed alla sindrome HIV.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conferisce mandato al Presidente a richiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato allo svolgimento della predetta indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SACCOMANNO(*PdL*), illustra le parti di competenza del decreto legge in titolo, soffermandosi sul contenuto dell'articolo 6, il quale, al comma 1 proroga una norma transitoria, relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Si ricorda che, in base alla disciplina generale, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Gli interventi devono essere attuati entro il 31 dicembre 2012. Inoltre, negli ambiti in cui essi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, fino al 31 gennaio 2010, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame

(se di tipo ambulatoriale), l'impiego del proprio studio professionale, secondo i principii, le condizioni, i limiti e le modalità posti o richiamati dall'articolo 15-*quinquies*, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La proroga di cui al presente comma 1 consente ora il summenzionato impiego fino al 31 gennaio 2011. Si osserva che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame sembra invece indicare che la nuova data sia il 31 dicembre 2011.

La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere «all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria».

Il comma 2 è inteso a correggere un'incongruenza formale, presente nell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172 («Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»). La correzione in oggetto esplicita che anche le assunzioni (a tempo indeterminato) da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, autorizzate secondo la procedura e i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere effettuate entro il termine – già previsto in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni interessate – del 31 dicembre 2010 (mentre il summenzionato comma 8, secondo periodo, fa riferimento al termine del 31 dicembre 2009).

Il comma 3 concerne la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici.

Nella disciplina fino ad ora vigente, l'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, consente la prosecuzione fino al 31 dicembre 2009 della distribuzione commerciale dei medicinali in oggetto, qualora la corrispondente specie di prodotto fosse già in commercio, alla data del 10 giugno 2006, conformemente alla normativa previgente al medesimo decreto legislativo n. 193.

La possibilità della prosecuzione è esclusa qualora per i medicinali corrispondenti non sia stata presentata, entro il 10 dicembre 2006, una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione ordinaria.

La novella di cui al presente comma 3 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 l'applicazione della disciplina transitoria (fermo restando il rispetto, entro il 10 dicembre 2006, della condizione summenzionata).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto osserva che la proroga è stabilita in considerazione dei tempi necessari per l'esame delle domande presentate dalle imprese e per l'espleta-

mento dei procedimenti amministrativi suddetti (registrazione semplificata o autorizzazione ordinaria).

Il comma 4 concerne la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.

La normativa fino ad ora vigente, di cui all'articolo 54, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, richiede, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per l'impiego delle suddette materie prime (anche se importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea) un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato (all'officina di produzione della materia prima) dall'autorità competente (di uno Stato membro dell'Unione europea). Fino a tale data, si consente che la certificazione sia rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale (produzione che impieghi la materia prima corrispondente).

La novella di cui al presente comma 4 proroga l'applicazione della disciplina transitoria, spostando il termine di decorrenza suddetto dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2012.

Si ricorda che, nel regime transitorio, resta ferma la possibilità, per l'Agenzia Italiana del Farmaco, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame osserva che la proroga è disposta in relazione agli orientamenti della Commissione europea, la quale ha, da un lato, prospettato la definizione di una nuova normativa comunitaria in materia, e, dall'altro, ha rilevato che la disciplina italiana «a regime» potrebbe costituire, nell'attuale contesto normativo comunitario, un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato dell'Unione europea (in quanto la disciplina interna andrebbe oltre le prescrizioni contenute nella vigente normativa comunitaria).

I commi 5 e 6 prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo cosiddetto del *pay back*, concesso (in via provvisoria) come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale .

Tale meccanismo – già introdotto, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008, dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e oggetto di successive proroghe – prevede, in via facoltativa, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme, suddivise in tre rate nel corso dell'anno solare.

Il meccanismo sostitutivo deve riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'importo complessivo delle somme da versare (determinate secondo le tabelle di equivalenza approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco) do-

vrebbe equivalere al risparmio (per il Servizio sanitario nazionale) che deriverebbe dalla riduzione suddetta del prezzo dei medicinali prodotti dall'azienda.

Come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, il meccanismo del *pay back* consente: 1) alle aziende «di combattere il fenomeno delle esportazioni parallele (acquisto in Italia di farmaci a prezzo più basso rispetto a quello che la stessa impresa applica in altri Paesi europei e rivendita di tali farmaci a prezzo più elevato nei Paesi suddetti)»; 2) alle regioni di conseguire una liquidità finanziaria anticipata «rispetto al verificarsi dei consumi».

Si osserva che la formulazione letterale dei commi in esame (e, in particolare, del comma 5) non fa rinvio esplicito – al contrario della precedente proroga – ad una determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai fini della definizione degli aspetti applicativi della nuova proroga.

I commi da 7 a 9 recano un finanziamento di 8 milioni di euro, per l'anno 2010, in favore dell'Istituto superiore di sanità, ai fini dello svolgimento, con i propri dipendenti, dei compiti inerenti al coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, alla sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché alla gestione dei registri nazionali.

Si ricorda che, per il triennio 2007-2009, l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aveva previsto uno stanziamento annuo di importo identico.

Alla copertura del nuovo stanziamento si fa fronte riducendo nella misura corrispondente il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritte nella Tabella C delle leggi finanziarie annue.

Il senatore BOSONE (PD) rileva l'opportunità che nel corso della discussione sia presente il Ministro della salute.

Il PRESIDENTE nel dichiararsi d'accordo con la richiesta avanzata dal senatore Bosone, avverte che il ministro Fazio è attualmente impegnato presso la Camera dei deputati e quindi potrà essere presente all'odierna seduta solo dopo le ore 15,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1771) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri

(66) TOMASSINI. – *Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro*

(287) BAIÒ ed altri. – *Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative*

(305) BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative*

(477) MASSIDA. – *Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre 2009.

Il relatore DE LILLO (*PdL*) dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio sugli emendamenti presentati al disegno di legge 1771, assunto dalla Commissione quale testo base.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Calabrò ha ritirato gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.4, 2.10, 2.12, 3.3, 4.1, 5.20, 6.1, 7.4 e 8.10.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative – pubblicate in allegato al resoconto della seduta – ad iniziare da quelle presentate all'articolo 1.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) illustra la proposta 1.7, sottolineando la necessità di garantire la tutela e la promozione della qualità della vita fino al suo termine.

Il relatore DE LILLO (*PdL*) dà conto dell'emendamento 1.2 il quale, nel recepire le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica, è diretto a indicare in modo più appropriato «la terapia del dolore», in luogo delle «terapie del dolore».

La senatrice PORETTI (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti presentati a sua firma all'articolo 1, soffermandosi in particolare sulla proposta 1.3 diretta a garantire l'accesso alle terapie del dolore e di altre cause di sofferenza; rileva quindi l'emendamento 1.4, sottolineando la necessità di valorizzare la libertà di scelta del paziente quale principio cardine in materia sanitaria. Evidenzia inoltre la proposta emendativa 1.5, la quale mira a sostituire la locuzione «bisogno di salute» con quella a suo avviso più appropriata di «diritto alla salute». Dà conto infine dell'emendamento 1.6 volto a prevedere un'*équipe* multidisciplinare esperta in cure palliative e terapie del dolore.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.8.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 2.

Il senatore RIZZI (*LNP*) ritira gli emendamenti 2.9 e 2.15.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) illustra i contenuti dell'emendamento 2.5, presentato a sua firma, ritenendo opportuno inserire la fase diagnostica, oltre a quella terapeutica, quale momento qualificante al fine del riconoscimento dei bisogni e per il controllo del dolore.

Il relatore DE LILLO (*PdL*) dà conto delle proposte emendative presentate a sua firma all'articolo 2, sottolineando l'opportunità di riconoscere il ruolo necessario del medico di medicina generale.

Il senatore BOSONE (*PD*) illustra l'emendamento 2.11, che introduce talune modifiche lessicali, nel presupposto che si tratti di due reti distinte in terapie del dolore e cure palliative.

La senatrice PORETTI (*PD*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 2, con particolare riferimento alla proposta 2.2, che, per esigenze di maggiore completezza, è volto ad aggiungere altre cause di sofferenza ai fini dell'accesso alle terapie palliative; richiama altresì le finalità dell'emendamento 2.6 concernenti l'esigenza di garantire che il percorso terapeutico sia volto non solo al controllo del dolore ma anche alla rimozione dello stesso. Dà infine conto della proposta 2.7, sottolineando la necessità di sopprimere la lettera c) riguardante la specifica definizione del termine «malato», a suo giudizio inutile e fuorviante, non potendo essere stabilita in modo aprioristico per legge e generando altresì un limite per il medico e per il malato ai fini dell'applicazione della disciplina in corso di definizione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) illustra l'emendamento 3.1, sottolineando la necessità dell'intervento del Consiglio superiore di sanità nell'ambito della definizione delle linee guida per la promozione e lo sviluppo degli interventi regionali.

Il RELATORE annuncia il ritiro della proposta 3.2 di cui è firmatario.

Dopo che il RELATORE dà conto dell'emendamento 4.2, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice PORETTI (*PD*) illustra l'emendamento 5.1, il quale mira a sancire con maggiore coerenza l'effettiva presa in carico del malato da parte del servizio sanitario nazionale.

Il senatore RIZZI (*LNP*), nel dar conto degli emendamenti presentati a sua firma all'articolo 5, annuncia il ritiro della proposta emendativa 5.14.

Quanto all'emendamento 5.12, dopo averne evidenziato le finalità, con particolare riferimento al necessario coordinamento delle strutture ospedaliere e quelle territoriali, ritiene tuttavia opportuno ritirarlo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), dopo aver illustrato l'emendamento 5.3 concernente le due reti di cure palliative e di terapie del dolore, annuncia il ritiro delle proposte 5.6, 5.17, 5.23 e 5.25. Si sofferma infine sui contenuti dell'emendamento 5.30, volto alla creazione dell'unità dipartimentale per le reti di terapie del dolore e cure palliative.

Il senatore BOSONE (*PD*) dà conto del complesso degli emendamenti presentati all'articolo 5 di cui è firmatario. Dopo essersi soffermato brevemente sulla proposta 5.4, illustra l'emendamento 5.8, sottolineando la necessità che sia garantito l'accesso ai concorsi per dirigente medico non soltanto alle specialità di geriatria, anestesia, oncologia o medicina generale, ma anche ai medici che hanno maturato competenze nell'ambito della medicina palliativa, nella prospettiva di salvaguardare le competenze già formate nell'ambito di una esperienza prolungata e certificata, e porre le basi altresì per percorsi formativi professionalizzanti.

L'emendamento 5.11 ribadisce l'esigenza che l'accordo dello Stato con le Regioni e le Province autonome individui le tipologie di strutture in cui si articoleranno le reti di cure palliative di terapie del dolore. Dà quindi conto della proposta 5.18, diretta a valorizzare la strutturazione della rete di terapie del dolore con specifico riferimento al territorio, nel presupposto di una stretta connessione tra la cura ospedaliera e quella domiciliare, al fine di ripianare le disparità sussistenti tra le diverse realtà regionali nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari-assistenziali.

Dato per illustrato l'emendamento 5.24, si sofferma sulla proposta emendativa 5.26, concernente l'accreditamento delle strutture appartenenti alla rete, specificando i criteri per l'accesso ai concorsi e alle selezioni per l'affidamento di ruolo di direttore, allo scopo di garantire la massima competenza e qualità degli operatori sul territorio. Illustra inoltre l'emendamento 5.27, volto a rendere l'erogazione dei servizi territoriali il più possibile omogenei attraverso un predeterminato sistema tariffario di riferimento. Dà infine conto della proposta 5.31, concernente l'esatta indicazione delle due reti nazionali, rispettivamente per le cure palliative e per la terapia del dolore.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) annuncia il ritiro delle proposte 5.7, 5.16 e 5.22 presentate a sua firma all'articolo 5.

Il relatore DE LILLO (*PdL*) dopo aver illustrato brevemente la proposta 5.28, dichiara di ritirare gli emendamenti 5.13 e 5.19.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) dà conto dell'emendamento 5.10, volto a individuare la specialità di radioterapia nell'ambito delle figure professionali da dedicare alle cure palliative e alle terapie del dolore.

I restanti emendamenti sono dati quindi per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 6.

Il RELATORE illustra la proposta 6.2, in considerazione dei profili segnalati dalla Commissione bilancio nell'ambito del parere formulato sul testo base.

Dato per illustrato il restante emendamento, si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) dà conto delle finalità sottese all'emendamento 7.1.

Il senatore BOSONE (*PD*) illustra brevemente la proposta 7.2.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) dichiara di ritirare l'emendamento 7.3.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 8.

Il senatore BOSONE (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti presentati a sua firma, soffermandosi in particolare sulla proposta 8.1, riguardante i percorsi formativi specifici. Dà quindi conto degli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6 e 8.12.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) dà conto dell'emendamento 8.2, volto a individuare il termine per la disciplina degli ordinamenti didattici riguardanti specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapie del dolore.

Dopo aver annunciato il ritiro della proposta 8.3, illustra brevemente gli emendamenti 8.7, 8.8, 8.9 e 8.11, riguardanti la più esatta indicazione delle reti di terapia del dolore e di cure palliative.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) illustra l'emendamento 9.1, volto a istituire degli Osservatori regionali sull'applicazione della disciplina in tema

di cure palliative e terapie del dolore sotto il coordinamento unico da parte del Ministero della salute, in luogo dell'istituzione di un Osservatorio nazionale presso lo stesso Dicastero. Tenuto conto del parere di contrarietà espresso dalla Commissione bilancio al riguardo, prospetta la possibilità di una riformulazione che miri a coordinare l'azione di monitoraggio svolta dalle Regioni, dalle Province autonome nell'ambito di un coordinamento nazionale, ancorché non articolato in una struttura specifica appositamente istituita.

Il presidente TOMASSINI pur apprezzando il tentativo del senatore Calabrò a valutare la possibilità di soluzioni alternative dirette a superare le obiezioni espresse dalla Commissione bilancio, osserva tuttavia come resti comunque da verificare l'incidenza di eventuali oneri finanziari, che meglio potranno essere valutati nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) ritira la proposta 9.2.

Il senatore BOSONE (*PD*) illustra brevemente l'emendamento 9.3.

La senatrice PORETTI (*PD*) dà conto delle finalità dell'emendamento 9.5: nella prospettiva di non vanificare il termine previsto per la presentazione della relazione annuale al Parlamento, ritiene necessario anticipare la raccolta dei dati che devono essere forniti dalle Regioni entro il mese di ottobre, affinché possano essere rielaborati nell'ambito della relazione annuale in tempo utile.

Il RELATORE dà conto dell'emendamento 9.6, volto a superare rilievi critici formulati dalla Commissione bilancio sul testo base.

Dati per illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 9, si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

La senatrice PORETTI (*PD*), dopo aver preliminarmente rilevato che il complesso degli emendamenti presentati a sua firma in merito all'articolo 10 raccoglie anche il consenso di alcuni esponenti di maggioranza, illustra l'emendamento 10.5 volto a superare un orientamento di pregiudiziale contrarietà sull'uso terapeutico della *cannabis*, a suo avviso impropriamente associato all'uso ludico di tale sostanza. La cannabis infatti è stata riconosciuta efficace, a seguito di oltre 17 mila studi condotti con rigore scientifico, risultando particolarmente utile nella terapia del dolore per pazienti affetti da *HIV*, *AIDS* e demenza. Occorre tuttavia eliminare una evidente discrepanza riguardante l'errato inserimento del principio attivo del Delta-9, sia nella tabella 1 del testo unico sugli stupefacenti, riguardante tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope vietate, sia nell'ambito della tabella 2, concernente tutti i principi attivi di cui è attestata una propria attività farmacologica: tale emendamento pertanto tende a

chiarire il quadro normativo di riferimento provvedendo alla soppressione di tale voce nell'ambito della tabella 1. Sempre a fini di maggiore chiarezza, l'emendamento 10.6 mira a sopprimere il principio attivo Delta-8, prodotto sinteticamente, dalla tabella 1 in quanto già presente nella tabella 2, sulla base del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si sofferma quindi sull'emendamento 10.1, il quale si riferisce ai preparati attivi della *cannabis* per i quali è riconosciuta la piena efficacia farmacologica. Coglie quindi l'occasione per far presente come, analogamente ai nuovi orientamenti assunti dall'amministrazione federale statunitense in merito all'esigenza di non ostacolare le politiche statali sull'uso farmacologico della *cannabis* per finalità terapeutiche, sia necessario pervenire in tempi brevi alla regolamentazione della complessiva disciplina, tenuto conto delle ampie difficoltà sussistenti in Italia legate all'importazione dall'estero, a costi particolarmente esosi.

Il relatore DE LILLO (*PdL*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 10, allo scopo di precisare alcuni aspetti specifici della disciplina dettata dall'articolo 14 del testo unico sulle sostanze stupefacenti.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) dà conto degli emendamenti presentati a sua firma all'articolo 10, soffermandosi in particolare sulla proposta 10.10 concernente la possibilità di estendere il ricettario del Servizio sanitario nazionale a tutti i medici ospedalieri operanti in strutture di terapie del dolore o palliative, nonché sull'emendamento 10.0.1 in materia di distruzione delle sostanze scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente. Annuncia infine il ritiro degli emendamenti 10.3 e 10.11.

Il senatore RIZZI (*LNP*) dà conto dell'emendamento 10.7, che, analogamente alla proposta 10.10 testé illustrata, prevede l'utilizzazione del ricettario del Servizio sanitario nazionale da parte dei medici operanti nel campo delle terapie del dolore e delle cure palliative.

Sono infine dati per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 12 nonché al titolo, da parte dei rispettivi proponenti.

Terminata la fase illustrativa, il PRESIDENTE propone di passare all'espressione dei rispettivi pareri da parte del Relatore e del Governo, nonché alla successiva votazione.

Il senatore BOSONE (*PD*) interviene incidentalmente per prospettare la possibilità di iniziare le votazioni a partire dalla prossima settimana, al fine di consentire un maggiore approfondimento delle tematiche legate all'articolo 10.

Il presidente TOMASSINI, nel far presente che l'intento principale della Commissione è quello di offrire un intervento migliorativo di un te-

sto che è stato approvato con una larga convergenza alla Camera, sottolinea l'esigenza di concludere con il conferimento del mandato al relatore entro la seduta pomeridiana del prossimo mercoledì 20 gennaio, alla luce della calendarizzazione dell'esame in Assemblea.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) osserva come possa ritenersi preferibile procedere all'espressione dei pareri da parte del Relatore e del Governo su tutti gli emendamenti, accantonando quelli riferiti all'articolo 10, magari procedendo fin da subito a votare quelle proposte che non sollevano particolari problematiche.

Il senatore COSENTINO(*PD*), nel presupposto di garantire il rispetto dei tempi e pervenire alla definizione di un testo che raccolga una larga convergenza politica, ritiene utile dedicare il tempo intercorrente fino all'inizio delle operazioni di voto a partire dalla prossima settimana ad una maggiore riflessione tra le forze politiche, anche al fine di favorire un confronto informale sui temi di più stringente interesse.

Il presidente TOMASSINI, alla luce delle opinioni emerse, propone di proseguire nella seduta odierna la fase di espressione dei pareri sugli emendamenti, ad eccezione di quelli riguardanti l'articolo 10, sui quali il parere sarà reso nella seduta di domani, nonchè di completare le operazioni di voto entro la seduta pomeridiana di mercoledì 20 gennaio.

Il RAPPRESENTANTE del governo e la Commissione prendono atto.

Si passa quindi all'espressione del parere da parte del Relatore e del Governo SUgli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il RELATORE manifesta un orientamento favorevole sulle proposte 1.2 e 1.7, mentre sugli altri emendamenti il parere è contrario.

Il ministro FAZIO esprime avviso conforme al relatore.

Quanto all'articolo 2, il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.5, a condizione che sia riformulato in un testo 2.

Propone infine una riformulazione dell'emendamento 2.8, nel senso di includere nella definizione di malato anche la persona affetta da patologia dolorosa cronica. Esprime quindi parere favorevole sulle proposte 2.6, 2.11, 2.13 e 2.14, mentre sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), recependo il suggerimento del relatore, presenta l'emendamento 2.5 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Quanto alla riformulazione dell'emendamento 2.8 interviene incidentalmente il senatore RIZZI(LNP), sottolineando che tale proposta è tanto più utile in quanto la disciplina in corso di definizione è diretta alla cura del dolore cronico, da moderato a severo, e non tanto a quella del dolore derivante da una qualsiasi patologia.

Il senatore SACCOMANNO (PdL) osserva incidentalmente come la riformulazione proposta dal relatore sia diretta a porre l'accento sull'aspetto del dolore connesso all'esistenza di una patologia, aspetto di cui risulta carente l'emendamento presentato dalla senatrice Poretti.

La senatrice PORETTI (PD) si riserva di valutare tale riformulazione.

Il MINISTRO si conforma al parere espresso dal relatore.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 3, il RELATORE invita il senatore Saccomanno alla riformulazione dell'emendamento 3.1, nel senso di considerare alcuni accordi siglati tra lo Stato e le Regioni.

Il senatore SACCOMANNO (PdL) accoglie la proposta del relatore e presenta l'emendamento 3.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il MINISTRO esprime parere conforme al relatore.

Il RELATORE dopo aver espresso parere favorevole sulla proposta 4.2, sulla quale si conforma anche il RAPPRESENTANTE del Governo, passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 5: in particolare manifesta contrarietà riguardo alle proposte 5.1, 5.5, 5.8, 5.15, 5.18, 5.24, 5.26, 5.27, mentre esprime un avviso favorevole in merito alle proposte 5.2, agli identici emendamenti 5.3, 5.4, nonché alla proposta 5.9, identica all'emendamento 5.10.

Quanto all'emendamento 5.11 propone una riformulazione, nel senso di individuare strutture dipartimentali articolate nella rete per le cure palliative e nella rete per le terapie del dolore, strutturate in unità operative complesse o semplici, la cui direzione è affidata a un medico specialista.

Il senatore BOSONE(PD), pur condividendo l'esigenza di pervenire alla strutturazione delle reti in unità operative semplici e complesse, esprime perplessità sull'individuazione dei criteri volti a definire i ranghi apicali, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare al meglio talune competenze specifiche maturate nel campo delle terapie del dolore e delle cure palliative.

Il presidente TOMASSINI tenuto conto che la riformulazione proposta dal relatore è volta ad offrire elementi di maggiore chiarezza che tut-

tavia per il presentatore dell'emendamento in questione non risultano completamente soddisfacenti, propone di disporre l'accantonamento.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e l'emendamento 5.11 viene pertanto accantonato.

Il MINISTRO esprime parere conforme al relatore.

Quanto all'articolo 6, il RELATORE esprime un orientamento positivo in merito all'emendamento 6.2 e contrario con riferimento alla proposta 6.3, cui si conforma il RAPPRESENTANTE del Governo.

In merito alle proposte emendative relative all'articolo 7, il RELATORE propone la riformulazione dell'emendamento 7.1, identico alla proposta 7.2, in modo da comprendere tutte le strutture sanitarie.

I senatori D'AMBROSIO LETTIERI(*PdL*) e BOSONE(*PD*), recependo il suggerimento posto dal relatore, presentano, rispettivamente, gli emendamenti 7.1 (testo 2) e 7.2 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Il MINISTRO si conforma all'avviso del relatore.

Con riferimento all'articolo 8, il parere del RELATORE è favorevole sulle proposte identiche 8.1 e 8.2, nonché sugli emendamenti da 8.5 a 8.9 e sulle proposte emendative 8.11 e 8.12, mentre è contrario sull'emendamento 8.4.

Il MINISTRO si conforma al parere espresso dal relatore.

Quanto all'emendamento 9.1 il RELATORE esprime parere contrario alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) prospetta incidentalmente la possibilità di una riformulazione lessicale dell'emendamento in questione volto alla sostituzione dell'espressione «osservatorio» con quella di «coordinamento»

Il RAPPRESENTANTE del Governo, osserva come in merito all'emendamento 9.1, in vista dell'esame in Assemblea, sia comunque preferibile la presentazione di una riformulazione volta all'istituzione di un Osservatorio nazionale piuttosto che un coordinamento unitario presso il Ministero.

Il senatore COSENTINO (*PD*), associandosi alle considerazioni svolte dal Ministro, interviene incidentalmente per sottolineare la necessità di recuperare una funzione statale di monitoraggio e vigilanza mediante un organismo specifico di valutazione, ovverosia nell'ambito di funzioni spe-

cifiche esercitate da parte del Ministero, dall'AGENAS o dal Consiglio superiore di sanità. Evidente è infatti l'esigenza di pervenire ad una completa raccolta dei dati, nonché ad una piena trasmissione delle informazioni in merito all'applicazione della disciplina in materia di cure palliative e terapie del dolore nell'ambito delle diverse realtà regionali al fine di valutare eventuali successive iniziative legislative di modifica.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) fa presente come i rilievi della Commissione bilancio abbiano sanzionato unicamente la creazione di osservatori regionali, e non anche l'istituzione dell'osservatorio centrale già previsto dall'articolo 9 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. In particolare l'ipotesi di riformulazione avanzata dal senatore Calabrò, nel rispetto dell'impianto e delle funzioni delineate nell'ambito dell'articolo 9, mira a introdurre una modifica lessicale, sostituendo la parola «osservatorio» con quella di «coordinamento», in modo più pertinente alla specificità tecnica dell'attività di monitoraggio sui dati rilevati dalle regioni.

Il presidente TOMASSINI nel sottolineare come tale riflessione possa essere più opportunamente svolta in Assemblea, osserva come, nel caso dell'emendamento 9.1, non sussista solamente un problema di copertura finanziaria, ma anche un problema di ordine sostanziale, tenuto conto che la riformulazione potrebbe non avere una esclusiva natura lessicale ma avere anche una valenza di tipo strutturale.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole in merito alle proposte 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6.

Il MINISTRO si conforma al parere del relatore.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 11.

Il RELATORE manifesta avviso favorevole sulle proposte 11.1 e 11.2 su cui si pronuncia conformemente il RAPPRESENTANTE del Governo.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 12 e al titolo, il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo, si pronunciano in senso favorevole.

Il MINISTRO si esprime conformemente al relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1771**Art. 1.****1.1**

CALABRÒ

Al comma 1 sostituire le parole: «del cittadino» con le seguenti: «della persona malata».

1.2

IL RELATORE

All'articolo 1, sostituire le parole, ovunque ricorrano: «terapie del dolore» con le seguenti: «terapia del dolore».

Conseguentemente, agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, sostituire le parole, ovunque ricorrano: «terapie del dolore» con le seguenti: «terapia del dolore».

1.3

PORETTI, PERDUCA

Al comma 2, dopo le parole: «terapie del dolore» inserire le seguenti: «e di altre cause di sofferenza».

1.4

PORETTI, PERDUCA

Al comma 2, dopo le parole: «il rispetto della» inserire le seguenti: «libertà e».

1.5

PORETTI, PERDUCA

Al comma 2, sostituire le parole: «il bisogno di salute» con le seguenti: «il diritto alla salute».

1.6

PORETTI, PERDUCA

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «famiglia» aggiungere le seguenti: «, attraverso un'équipe multidisciplinare esperta in cure palliative e terapie del dolore, indipendentemente dall'età, dalla patologia, dal ruolo sociale e dal luogo dove vive la propria malattia».

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «tutela della» aggiungere le seguenti: «libertà e della».

1.7

CALABRÒ

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale» con le seguenti: «fino al suo termine».

1.8

SACCOMANNO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) adeguato sostegno vitale della persona malata attraverso idratazione e nutrizione nelle diverse forme».

Art. 2.**2.1**

CALABRÒ

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) »cure palliative«: la cura attiva, attraverso il controllo dei suoi sintomi, dei pazienti la cui malattia non risponde ai trattamenti curativi».

2.2

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «terapie del dolore» e dopo il: «controllo del dolore» aggiungere le seguenti: «e di altre cause di sofferenza».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «chirurgiche», inserire la seguente: «radioterapiche».

2.4

CALABRÒ

Al comma 1, lettera b) al quinto rigo dopo la parola: «chirurgiche» inserire la seguente: «radioterapiche».

2.5 (testo 2)

CALABRÒ

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «un idoneo percorso terapeutico per il controllo del dolore» con le seguenti parole: «idonei percorsi diagnostico-terapeutici per il controllo del dolore».

2.5

CALABRÒ

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «un idoneo percorso terapeutico per il controllo del dolore» con le seguenti parole: «idonei percorsi diagnostico-terapeutici per il riconoscimento dei bisogni e per il controllo del dolore».

2.6

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «percorso terapeutico per» aggiungere le parole: «la soppressione e».

2.7

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.8

PORETTI, PERDUCA

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) malato: la persona affetta da una patologia;».*

2.9

RIZZI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «stabilizzazione della malattia» sono inserite le seguenti: «e/o del controllo dei sintomi».

2.10

CALABRÒ

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per le terapie del dolore» con le seguenti: «la rete nazionale per le cure palliative e per le terapie del dolore».

2.11

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «volta» con la seguente «volte» e la parola: «costituita» con la seguente «costituite».

2.12

CALABRÒ

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «nelle cure palliative» aggiungere le seguenti: «e del dolore».

2.13

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «delle équipe specialistiche di cure palliative,» inserire le seguenti: «di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte integrante,».

2.14

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) »assistenza specialistica di terapia del dolore«: l'insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, day hospital e ricovero ordinario e sul territorio da équipe specialistiche».

2.15

RIZZI

Al comma 1, dopo la lettera g), è inserita le seguente:

«h) "strutture di terapia del dolore": strutture organizzative costituenti la rete delle terapie del dolore di cui alla lettera d), di complessità diversificata a seconda del bacino di utenza e dei trattamenti praticati, come ambulatori e unità operative semplici annesse ai servizi di anestesia e rianimazione, unità operative semplici dipartimentali o unità operative complesse, di competenza specialistica anestesiologicala».

Art. 3.**3.1 (testo 2)**

SACCOMANNO

I commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e Regione, il Ministero della salute definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, tenuto conto anche dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'attuazione dei principi della presente legge in conformità alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'appropriatezza e all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione».

3.1

SACCOMANNO

I commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nel rispetto delle disposizioni di riparto delle competenze in materia tra Stato e Regione, il Ministero della salute definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge previo parere del Consiglio Superiore di Sanità.

3. L'attuazione dei principi della presente legge in conformità alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'appropriatezza e all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione».

3.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «servizi sanitari regionali, »inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

3.3

CALABRÒ

Sopprimere il comma 5.

Art. 4.

4.1

CALABRÒ

Sopprimere l'articolo.

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «2009-2011» con le seguenti: «2010-2012» e sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

Art. 5.

5.1

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la parola: «esigenze» con le seguenti: «all'effettiva presa in carico del malato da parte del Servizio sanitario nazionale ed alla continuità dell'assistenza».

5.2

RIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «specifica rilevazione sui presidi», inserire le seguenti: «ospedalieri e territoriali».

5.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione», sostituire le parole: «della rete» con le seguenti: «delle due reti».

5.4

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «della rete» con le seguenti: «delle due reti».

5.5

BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e la sua uniformità su tutto il territorio nazionale.».

5.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati laureati in medicina e chirurgia con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative o in quello della terapia del dolore oppure in entrambi, anche per l'età pediatrica, purché in possesso di una esperienza di almeno diciotto mesi nel campo delle cure palliative o in quello della terapia del dolore oppure in entrambi, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia-rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria.

Fatto salvo il possesso del requisito della esperienza di diciotto mesi, sono altresì individuate le altre figure professionali con specifiche competenze ed esperienze tra gli psicologi, gli infermieri, gli assistenti sociali, nonché tra le altre figure professionali ritenute essenziali.

Le figure professionali giudicate in possesso di specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative, delle terapie del dolore o in entrambe verranno prioritariamente assorbite nelle dotazioni organiche delle Unità di cure palliative e delle strutture di terapia del dolore delle due reti, costituendo la loro presenza requisito di accreditamento delle strutture eroganti.

I laureati in medicina e chirurgia in possesso di specifiche e certificate competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative o in quello delle terapie del dolore o in entrambi potranno partecipare ai concorsi di dirigente medico, anche se non in possesso di un diploma di specializzazione.

Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali si articolano a livello regionale la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle reti a livello nazionale e regionale in coerenza con le norme che disciplinano le competenze specialistiche della dirigenza medica.».

5.7

SACCOMANNO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «3 mesi» con le seguenti: «sei mesi».

5.8

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono individuate» fino a: «ritenute essenziali» con le seguenti: «sono individuati laureati in medicina e chirurgia con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative o in quello della terapia del dolore oppure in entrambi, anche per l'età pediatrica, purché in possesso di una esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative o in quello della terapia del dolore oppure in entrambi, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia-rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, pediatria. Fatto salvo il possesso del requisito della esperienza triennale, sono altresì individuate le altre figure professionali con specifiche competenze ed esperienze tra gli psicologi, gli infermieri, gli assistenti sociali, nonché tra le altre figure professionali ritenute essenziali. Le figure professionali giudicate in possesso di specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative, della terapia del dolore o in entrambe ver-

ranno prioritariamente chiamate a far parte delle dotazioni organiche delle unità di cure palliative e delle strutture di terapia del dolore delle due reti, la loro presenza costituendo requisito di accreditamento delle strutture eroganti secondo quanto indicato al comma 3. I laureati in medicina e chirurgia certificati in possesso di specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative o in quello della terapia del dolore o in entrambi potranno partecipare ai concorsi di dirigente medico di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9, anche se non in possesso di un diploma di specializzazione».

5.9

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «oncologia», inserire la seguente: «radioterapia».

5.10

CALABRÒ

Al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «oncologia» inserire la seguente: «radioterapia».

5.11

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali si articolano a livello regionale la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle reti a livello nazionale e regionale in coerenza con le norme che disciplinano le competenze specialistiche della dirigenza medica».

5.12

RIZZI

Al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «Le tipologie di strutture», inserire le seguenti: «ospedaliere e territoriali».

5.13

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «la rete si articola a livello regionale nonché le modalità per assicurare il coordinamento della rete a livello nazionale e regionale», con le seguenti: «si articolano a livello regionale la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle reti a livello nazionale e regionale in coerenza con le norme che disciplinano le competenze specialistiche della dirigenza medica».

5.14

RIZZI

Al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «la rete si articola a livello regionale,», sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento agli hospice ed ai centri di terapia antalgica o cure palliative,».

5.15

RIZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli hospice ed i centri di terapia antalgica o cure palliative saranno organizzati, negli ospedali pubblici e nelle strutture private accreditate con il servizio sanitario regionale, in unità operative complesse, la cui direzione sarà affidata ad un medico chirurgo specialista in anestesia e rianimazione, con documentata esperienza, almeno quinquennale, di preminente attività professionale nel campo della terapia antalgica o delle cure palliative».

5.16

SACCOMANNO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

5.17

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole da: «strutture di assistenza ai malati in fase terminale», fino a: «anche con riguardo al supporto alle famiglie.» e sostituire con le seguenti: «strutture di terapia del dolore presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per le terapie del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali quantitativi e qualitativi, ad una dotazione organica adeguata alle necessità della cura della popolazione residente, della quale farà parte un numero adeguato di operatori con specifiche professionalità ed esperienza nel campo delle cure palliative o delle terapie del dolore oppure in entrambi».

5.18

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 3, sostituire le parole da: «terapie del dolore domiciliari» fino alla fine del periodo con le seguenti: «strutture di terapia del dolore, presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per le terapie del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali quantitativi e qualitativi, a una dotazione organica adeguata alle necessità della cura della popolazione residente, della quale farà parte un numero adeguato di operatori con specifiche professionalità ed esperienza nel campo delle cure palliative o delle terapie del dolore oppure in entrambi, secondo quanto indicato al comma 2».

5.19

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «delle terapie del dolore domiciliari» con le seguenti: «delle strutture di terapia del dolore».

5.20

CALABRÒ

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per le terapie del dolore», con le seguenti: «al fine di definire la rete per le cure palliative e per le terapie del dolore».

5.21

BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «nel campo delle cure palliative e delle terapie del dolore» inserire le seguenti: «, comprendente almeno un medico specialista in anesthesiologia e rianimazione.».

5.22

SACCOMANNO

Al comma 3, dopo le parole: «anche con riguardo al supporto alle famiglie» aggiungere le seguenti: «, e dalle problematiche specifiche relative all'età pediatrica».

Sopprimere l'ultimo periodo.

5.23

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, sostituire le parole: «le unità operative di assistenza domiciliare» con le seguenti: «i soggetti accreditati per l'erogazione di cure palliative domiciliari».

5.24

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 4, sostituire le parole: «le unità operative di assistenza domiciliare» con le seguenti: «i soggetti accreditati per l'erogazione di cure palliative domiciliari».

5.25

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con uno o più decreti:

a) i ruoli e i profili professionali degli operatori inseriti nella rete delle cure palliative e in quella della terapia del dolore, in particolare per i laureati in medicina e chirurgia;

b) i criteri per l'accesso ai concorsi presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private facenti parte delle 2 reti per il personale medico, sanitario e socio-sanitario, tenuto presente quanto indicato all'articolo 5 commi 2 e 3;

c) i criteri per l'accesso alle selezioni per l'affidamento del ruolo di direttore o responsabile medico e di coordinamento infermieristico delle strutture facenti parte delle 2 reti UCP.

4-ter. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, le ASL e le Aziende Ospedaliere, compresi i Policlinici universitari, gli Ospedali classificati e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi per posti di dirigente medico in cure palliative, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato operante nella rete per le cure palliative.

4-quater. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, riportando la specifica dicitura «Concorso per posto di dirigente medico in cure palliative».

Ai concorsi di cui al presente articolo possono accedere i laureati in medicina in possesso dei requisiti previsti dal successivo comma 7.

4-quinquies. La riserva di cui al precedente comma 6, opera a favore di soggetti, in possesso o meno di diploma di specializzazione in una disciplina medica, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi nè a titolo di incarico provvisorio di dirigente medico, indipendentemente dalla disciplina nella quale era stato bandito l'incarico, presso strutture situate in ASL o in Aziende ospedaliere, compresi i Policlinici universitari e gli Ospedali classificati, o presso IRCCS autorizzati dalle regioni alla erogazione per le cure palliative e facenti perciò parte delle reti regionali per le cure palliative. Il periodo complessivo di diciotto mesi di attività in incarico provvisorio può essere ritenuto valido ai fini dell'ammissione al concorso anche se svolto in strutture autorizzate in regioni diverse.

4-sexties. La riserva di cui al precedente comma 6, opera altresì a favore di soggetti, in possesso o meno di specializzazione, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativo, presso una organizzazione *profit* o non *profit*, convenzionata per un periodo di almeno quattro anni per tale attività con le articolazioni funzionali del SSN, quali ASL, Aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli ospedali classificati, o con IRCCS. Durante il suddetto periodo di attività, i soggetti devono aver assistito un numero di malati in fase avanzata e terminale di malattia non inferiore a cento. Le certificazioni del periodo di attività e del numero minimo di malati assistiti devono essere rilasciate dal responsabile legale dell'Organizzazione *profit* o non *profit* presso la quale il soggetto ha prestato la propria attività. Qualora il soggetto abbia prestato la propria opera presso differenti organizzazioni, il periodo cumulativo non deve comunque risultare inferiore a diciotto mesi e il numero dei malati assistiti durante il periodo non deve essere inferiore a cento. I soggetti devono altresì essere in possesso di un attestato di partecipazione a un corso formativo in «Medicina palliativa» o «Cure palliative» di almeno ottanta ore, tenuto dalle regioni, dalle università, da società scientifiche che abbiano quale fine statutario la diffusione delle cure palliative o da agenzie anche private, purché convenzionate con le regioni o con le università, soggetti accreditati per l'erogazione di cure palliative domiciliari.

5.26

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con uno o più decreti:

a) i ruoli e i profili professionali degli operatori inseriti nella rete delle cure palliative e in quella della terapia del dolore, in particolare per i laureati in medicina e chirurgia;

b) i criteri per l'accesso ai concorsi presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private facenti parte delle due reti per il personale medico, sanitario e socio-sanitario, tenuto presente quanto indicato dai commi 2 e 3 del presente articolo;

c) i criteri per l'accesso alle selezioni per l'affidamento del ruolo di direttore o responsabile medico e di coordinamento infermieristico delle strutture facenti parte delle due reti UCP.

4-ter. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, le ASL e le Aziende Ospedaliere, compresi i Policlinici universitari, gli Ospedali classificati e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi per posti di dirigente medico in cure palliative, nei limiti delle dotazioni organiche definite e approvate e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato operante nella rete per le cure palliative.

4-quater. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, riportando la specifica dicitura «Concorso per posto di dirigente medico in cure palliative». Ai concorsi di cui al presente articolo possono accedere i laureati in medicina in possesso dei requisiti previsti dal comma 4-quinquies.

4-quinquies. La riserva di cui al comma 4-ter opera a favore di soggetti, in possesso o meno di diploma di specializzazione in una disciplina medica, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni e a titolo di incarico provvisorio di dirigente medico, indipendentemente dalla disciplina nella quale era stato bandito l'incarico, presso strutture situate in ASL o in Aziende ospedaliere, compresi i Policlinici universitari e gli Ospedali classificati, o presso IRCCS autorizzati dalle regioni alla erogazione per le cure palliative e facenti perciò parte delle reti regionali per le cure palliative. Il periodo complessivo di 3

anni di attività in incarico provvisorio può essere ritenuto valido ai fini dell'ammissione al concorso anche se svolto in strutture autorizzate in regioni diverse.

4-*sexies*. La riserva di cui al comma 4-*ter* opera altresì a favore di soggetti, in possesso o meno di specializzazione, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, anche non continuativo, presso una organizzazione *profit* o non *profit*, convenzionata per un periodo di almeno quattro anni per tale attività con le articolazioni funzionali del SSN, quali ASL, Aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli ospedali classificati, o con IRCCS. Durante il suddetto periodo di attività, i soggetti devono aver assistito un numero di malati in fase avanzata e terminale di malattia non inferiore a duecento. Le certificazioni del periodo di attività e del numero minimo di malati assistiti devono essere rilasciate dal responsabile legale dell'organizzazione *profit* o non *profit* presso la quale il soggetto ha prestato la propria attività. qualora il soggetto abbia prestato la propria opera presso differenti organizzazioni, il periodo cumulativo non deve comunque risultare inferiore a diciotto mesi e il numero dei malati assistiti durante il periodo non deve essere inferiore a cento. I soggetti devono altresì essere in possesso di un attestato di partecipazione a un corso formativo in «Medicina palliativa» o «Cure palliative» di almeno ottanta ore, tenuto dalle regioni, dalle università, da società scientifiche che abbiano quale fine statutario la diffusione delle cure palliative o da agenzie anche private, purché convenzionate con le regioni o con le università».

5.27

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'intesa di cui al comma 3 provvede a definire un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore, per permettere il superamento delle difformità attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza».

5.28

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «si provvede» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 12, comma 2,».

5.29

BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse destinate ai programmi dedicati alle cure palliative, di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono ripartite secondo criteri stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Detta ripartizione deve tenere conto di specifici indici regionali, con particolare riferimento alla presenza sul territorio delle strutture di assistenza facenti parte della rete per le cure palliative, nonché ad indici statistici regionali di mortalità da malattie neoplastiche o da patologie degenerative».

5.30

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire la rubrica: «(Rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore)» con la seguente: «(Reti Nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore)».

5.31

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Reti Nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore».

Art. 6.**6.1**

CALABRÒ

Sopprimere l'articolo.

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «è autorizzata» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 1.450.000 euro per l'anno 2010 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2011».

6.3

BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole da: «450.000 euro» fino a: «900.000 euro» con le seguenti: «350.000 euro per l'anno 2009, di 1 milione di euro».

*Conseguentemente:**all'articolo 12, comma 1: sostituire le parole: «650.000 euro per l'anno 2009, a 1.200.000 euro» con le seguenti: «550.000 euro per l'anno 2009, a 1.300.000 euro»; sostituire le parole: «quanto a 650.000 euro» con le seguenti: «quanto a 550.000 euro»; sostituire le parole: «quanto a 1.200.000 euro» con le seguenti: «quanto a 1.300.000 euro»;**alla tabella 1: voce: Ministero dell'economia e delle finanze anno: 2010 sostituire la parola: «400» con la seguente: «500»;**Totale anno 2010, sostituire la parola: «1.200» con la seguente: «1.300».*

Art. 7.**7.1 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, in uso presso le strutture sanitarie della rete» con le seguenti: «All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie».

7.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, in uso presso le strutture sanitarie della rete» con le seguenti: «All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso le strutture delle due reti di cure palliative e di terapia del dolore».

7.2 (testo 2)

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «medica e infermieristica, in uso presso le strutture sanitarie della rete» con le seguenti: «nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie».

7.2

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «medica e infermieristica, in uso presso le strutture sanitarie della rete» con le seguenti: «nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso le strutture delle due reti, di cure palliative e di terapia del dolore».

7.3

SACCOMANNO

All'articolo 7, il comma 2, è soppresso.

7.4

CALABRÒ

Al comma 2, dopo le parole: «valutazione e la rilevazione del dolore», aggiungere le seguenti: «e degli altri indicatori di qualità della vita».

Art. 8.**8.1**

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

8.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, prima delle parole: «Ministro dell'istruzione» aggiungere le seguenti: «Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il».

8.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire le parole da: «i criteri per l'istituzione» fino a: «nelle terapie del dolore» con le seguenti: «i criteri per l'istituzione e l'avvio di master professionalizzanti rispettivamente nelle cure palliative e nella terapia del dolore, abilitanti alla partecipazione ai concorsi per dirigente medico di ruolo nelle strutture della rete delle cure palliative e della rete della terapia del dolore».

8.4

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «di master» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e l'avvio di master professionalizzanti rispettivamente nelle cure palliative e nella terapia del dolore, abilitanti alla partecipazione ai concorsi per dirigente medico di ruolo nelle strutture della rete delle cure palliative e della rete della terapia del dolore».

8.5

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «e sanitario» con le seguenti: «, sanitario e socio-sanitario».

8.6

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 3, sostituire le parole da: «della rete,» fino a: «della rete.» con le seguenti: «delle due reti di cure palliative e di terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti».

8.7

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito» sostituire le parole: «della rete» con le seguenti: «delle due reti di cure palliative e di terapie del dolore».

8.8

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo le parole: «presso le strutture» sostituire le parole: «della rete» con le seguenti: «delle due reti di cure palliative e di terapie del dolore».

8.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo le parole: «presso le strutture» sostituire le parole: «della rete» con le seguenti: «delle due reti.».

8.10

CALABRÒ

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e delle terapie del dolore».

8.11

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, sostituire le parole: «della rete» con le seguenti: «delle due reti di cure palliative e di terapia del dolore.».

8.12

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 4, sostituire le parole: «della rete» con le seguenti: «delle due reti di cure palliative e di terapia del dolore.».

Art. 9.**9.1**

CALABRÒ

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 9.***(Osservatori regionali permanenti per le cure palliative
e per le terapie del dolore)*

1. Presso gli assessorati regionali alla Sanità sono istituiti, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, gli Osservatori regionali permanenti per le cure palliative e per le terapie del dolore, connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, di seguito denominati "Osservatori". Gli Osservatori forniscono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per le terapie del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 3 comma 2. Gli Osservatori provvedono a monitorare, in particolare:

- a) i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nelle terapie del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;
- b) lo stato di avanzamento della rete, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che fanno parte della rete;
- c) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività delle strutture della rete;
- d) le attività di formazione a livello regionale;
- e) le campagne di informazione a livello regionale;
- f) le attività di ricerca;
- g) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo della rete.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli Osservatori redigono un rapporto da trasmettere al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato a rilevare l'andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei.

3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Osservatori possono avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario regionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche operanti nei settori

delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative».

9.2

SACCOMANNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

*(Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative
e per le terapie del dolore)*

1. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministro della salute provvederà, con proprio regolamento, ad istituire un apposito Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore con il compito di monitorare lo stato di attuazione della presente legge. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all'attività dell'Osservatorio e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del medesimo Osservatorio.

2. Il regolamento di cui al comma precedente, in coerenza con le disposizioni della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio.

3. Per le spese di istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 150 mila euro annui a decorrere dall'anno 2010».

9.3

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Sostituire le parole, ovunque ricorrano: «della rete» con le seguenti:
«delle due reti di cure palliative e di terapia del dolore».*

9.4

BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, l'adeguatezza dei sistemi tariffari e l'utilizzo dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo delle cure palliative».

9.5

PORETTI, PERDUCA

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 ottobre».

9.6

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «dall'anno 2009» con le seguenti: «dall'anno 2010».

Art. 10.**10.1**

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, SAIA, SARO, PARAVIA, BONINO, VERONESI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6) è soppresso».

Conseguentemente, al medesimo comma: dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) alla Tabella I la voce «denominazione comune: Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)» è soppressa;

alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e», dopo la voce: «denominazione comune: Prazepam» è inserita la seguente: «denominazione comune: Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)».

10.2

IL RELATORE

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale».

Alla lettera b), capoverso, comma 4-bis, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «sentito il Consiglio superiore di sanità» con le seguenti: «sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga».

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: "sulle ricette previste dal comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis"».

La lettera d) è soppressa.

Dopo la lettera d), aggiungere le seguenti lettere:

«d-bis) all'articolo 73, comma 4, sostituire le parole: "e C, di cui all'articolo 14" con le seguenti: ", C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14, allegata al presente Testo Unico"»;

«d-ter) all'articolo 75, comma 1, sostituire le parole: "e C" con le seguenti: ", C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) della comma 1 dell'articolo 14"».

10.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «della presente lettera», aggiungere le seguenti: «in sede di individuazione delle sostanze di cui al presente comma 3-bis, il Ministero della salute può prevedere l'applicazione a tali composizioni del sistema di monitoraggio nonché degli obblighi di annotazione degli estremi di un documento di identità e degli obblighi di comunicazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 45;».

10.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 38, il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente:

«La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali comprese nelle tabelle I e II sezioni A, B e C di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al modello predisposto dal Ministero della salute».

10.5

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, SAIA, SARO, PARAVIA, BONINO, VERONESI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) alla Tabella I la voce: "denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)" è soppressa».

10.6

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, SAIA, SARO, PARAVIA, BONINO, VERONESI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) alla Tabella I la voce: "denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)" è soppressa».

10.7

RIZZI

Alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «n. 86 dell'11 aprile 2008 è inserito il seguente periodo: «Di tale ricettario saranno dotati tutti i medici operanti, a qualsiasi titolo, nel settore delle cure palliative e terapia antalgica, in tutte le situazioni previste dalla presente legge».

10.8

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b) il periodo da: «In tal caso» fino «alla persona che li ritira.» è sostituito con il seguente: «In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto e il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del scarico nel predetto registro, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira».

10.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «All'atto fino alle parole: «allegato III-bis».

10.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Tutti i medici ospedalieri operanti in unità o strutture di terapia del dolore o cure palliative sono autorizzati a utilizzare i ricettari del SSN, limitatamente alla prescrizione di farmaci oppiacei per la cura del dolore cronico».

10.11

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera c) sostituire il periodo da: «6-bis» con il seguente:

«6-bis. All'atto della dispensazione dei farmaci di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del presente decreto, limitatamente alle ricette diverse da quelle di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quelle del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordina-

rio alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve accertare l'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento, da trascrivere sulla ricetta. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano alle aziende sanitarie locali e all'ordine provinciale competenti per territorio una comunicazione riassuntiva delle ricette di cui al presente comma, spedite nel mese precedente a quello di riferimento e contenenti la prescrizione di composizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14 del presente decreto. La comunicazione reca, per ciascuna composizione, la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio».

10.12

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«e) all'articolo 63, comma 2, sostituire le parole: »; per i commercianti grossisti e per i farmacisti« con le seguenti: »e per i commercianti grossisti e a due anni per le farmacie«».

10.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Dopo l'articolo 25 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato: «testo unico», aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie)

1. Le sostanze e le preparazioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 del presente testo unico, sono distrutte previa autorizzazione/assenso del Ministero della salute.

2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie viene effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista deve trasmettere all'ASL il relativo verbale.

3. Le forze di polizia, se richiesto, assicurano adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo.«.

All'articolo 38 del testo unico il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente: «La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali comprese nelle tabelle I e II sezioni A, B e C di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario 'buoni acquisto' conforme al modello predisposto dal Ministero della salute».

3. All'articolo 41, comma 1-bis, e all'articolo 43, commi 7 e 8, del testo unico, le parole: «in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono soppresse.

4. All'articolo 45, comma 1, del testo unico, le parole: «che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta» *sono sostituite dalle seguenti*: «che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente».

5. All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1», *sono sostituite dalle seguenti*: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis».

6. All'articolo 45 del testo unico, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenuto nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a co-

pire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.».

7. All'articolo 45 del testo unico, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«11. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato».

8. All'articolo 60, comma 1, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.».

9. All'articolo 60 del testo unico, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso, riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di 48 ore dalla dispensazione.».

10. All'articolo 60 del testo unico, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I registri di cui al comma 1 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e potranno essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.».

11. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,».

12. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.»;

b) il comma 2 è abrogato.

13. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47».

14. All'articolo 68 del testo unico, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 1.500, qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri».

10.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Prescrizione, preparazione e dispensazione di medicinali galenici magistrali)

1. Il farmacista può eseguire in farmacia, anche nell'ambito della terapia del dolore severo, multipli di medicinali, anche stupefacenti, preparati in base a formule magistrali prescritte dal medico, fermo restando l'obbligo della presentazione di ricetta medica per ciascuna dispensazione dei medicinali così preparati.

2. Il farmacista, su richiesta scritta dei medici per il proprio studio o ambulatorio o dei direttori sanitari di ospedali e case di cura in genere, può preparare in farmacia medicinali galenici magistrali, anche stupefacenti, non destinati ad un determinato paziente, in quantità multiple destinate ad essere somministrate ai pazienti del medico richiedente o ai ricoverati nella struttura richiedente.

3. Il farmacista può, al fine di assicurare al paziente l'effettiva e tempestiva disponibilità dei medicinali nella forma e nel dosaggio prescritti dal medico, allestire preparazioni galeniche officinali o magistrali, anche multiple, confezionando medicinali industriali, anche stupefacenti.

4. Le farmacie possono eseguire preparazioni galeniche magistrali per conto e su richiesta di altre farmacie, che dispenseranno tali preparati ai propri clienti dietro presentazione di ricetta medica nominativa.

5. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, sono stabilite dettagliate norme d'uso per l'impiego, ai fini dell'esecuzione da parte del farmacista in farmacia di preparazioni galeniche magistrali anche in forma multipla, delle sostanze medicinali ricomprese nella tabella II del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 11.**11.1**

SACCOMANNO

Al comma 1, sostituire le parole: «contenuti nel rapporto di cui all'articolo 9, comma 2» con le seguenti: «raccolti dall'Osservatorio di cui all'articolo 9».

11.2

PORETTI, PERDUCA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge».

Art. 12.**12.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 5, pari a 1.650.000 euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011, a 300.000 euro per l'anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, quanto a 1.000.000 euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011 e a 300.000 euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito

del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

TABELLA 1
(Articolo 12, comma 1)

(migliaia di euro)

	2010	2011	2012
Ministero dell'economia e delle finanze .	200	–	250
Ministero dell'interno	800	1.300	50
TOTALE . . .	1.000	1.300	300

12.2

BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole: «finalità di cui alla presente legge» *aggiungere le seguenti:* «, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».

Tit. 1

IL RELATORE

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «terapie del dolore» *con le seguenti:* «terapia del dolore».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 gennaio 2010

143^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Prima dell'avvio della discussione generale il senatore MARCUCCI (PD) interviene incidentalmente, facendo riferimento ai recenti eventi alluvionali che hanno interessato il centro ed il nord Italia, per chiedere al sottosegretario Bertolaso come il Governo intenda procedere per disporre le misure necessarie per far fronte alle situazioni di emergenza verificatesi in quei territori: se con un provvedimento specifico oppure sfruttando la conversione in legge del decreto-legge in esame apportandovi le opportune modifiche.

Il sottosegretario BERTOLASO fa presente che nell'ambito del primo Consiglio dei Ministri utile dal verificarsi degli eventi, già previsto

per stamane, verrà dichiarato lo stato di emergenza per i territori più colpiti dalle alluvioni. Sarà quindi predisposta un'ordinanza di protezione civile previo l'assenso delle regioni e degli enti interessati che verranno consultati entro la giornata di domani. Allo scopo di assicurare gli indennizzi necessari ai sindaci che hanno adottato interventi di somma urgenza e a quelle imprese che sono state duramente colpite dai danni, sono stati chiesti i finanziamenti necessari al Ministro dell'economia. Compatibilmente con i vincoli di bilancio potrebbero essere inserite nel decreto-legge in conversione le disposizioni utili a far fronte ai danni sofferti dalle popolazioni. Conclude ribadendo la necessità di prevedere forme di assicurazione obbligatorie idonee a coprire i costi derivanti dal verificarsi di calamità naturali.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ringrazia il sottosegretario Bertolaso per l'efficace azione svolta dal Dipartimento della protezione civile in occasione dei recenti eventi alluvionali che hanno interessato il Paese e ricorda la necessità della messa in sicurezza del nodo idraulico di Modena.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore FERRANTE (*PD*) si sofferma sulle disposizioni dell'articolo 1, relativo al passaggio alla fase post emergenziale in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009. Fa presente quindi la necessità di un rapido ritorno al regime ordinario delle procedure ad evidenza pubblica, che garantisce una trasparenza superiore rispetto alle procedure, pur necessarie, di emergenza che sembrano avere ormai soppiantato la normale amministrazione. Per quanto riguarda la fine dell'emergenza rifiuti in Campania ritiene che, pur avendo rispettato formalmente il termine del 31 dicembre 2009, il Governo dispone con il decreto-legge n. 195 forzature normative tipiche di un contesto emergenziale. Il decreto-legge non rappresenta pertanto la naturale conclusione di altri provvedimenti disposti in precedenza dal Governo. In particolare, con riferimento all'articolo 7, che disciplina il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, troppo generica e discrezionale appare la previsione che conferisce alla Presidenza del Consiglio la possibilità di scegliere a chi trasferire la proprietà dell'impianto tra un numero così ampio di soggetti pubblici o privati. Un altro punto delicato è quello disciplinato dall'articolo 11 che trasferisce la riscossione della TARSU e della TIA a società partecipate dalle province, poiché la scarsa capacità di riscossione finora dimostrata dai comuni non sarà comunque assicurata dalle province stesse. Tale trasferimento di competenze pregiudica poi ingiustamente le amministrazioni comunali che hanno avuto in passato comportamenti virtuosi e che, anche attraverso consorzi di comuni su base provinciale, avrebbero potuto proseguire l'attività di riscossione dei tributi in un contesto normativo in cui fossero previste sanzioni effettive per i comuni inadempienti. Per quanto riguarda l'articolo 16, che disciplina la costituzione della Protezione civile servizi S.p.A., andrebbero chiarite meglio le funzioni strumentali a cui si fa rife-

rimento nel comma 4 allo scopo di definire più puntualmente l'oggetto sociale della società. Andrebbe poi previsto un parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo statuto della costituenda società e, con riferimento all'articolo 16, comma 7, lettera e), dovrebbe prevedersi che l'esercizio dell'attività societaria in favore del Dipartimento della protezione civile venga effettuato in maniera esclusiva e non prevalente.

Il senatore DE LUCA (*PD*) ritiene che la dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza in Campania si inserisca nell'ambito di una precisa strategia elettorale in vista delle prossime elezioni regionali. Il provvedimento in esame reca, in realtà, disposizioni straordinarie che acuiscono lo stato di emergenza soprattutto allorché si trasferisce alle province la riscossione della TARSU e della TIA. È impossibile pensare di poter sbloccare il circolo vizioso dell'emergenza escludendo le istituzioni locali territorialmente coinvolte e privandole di importanti risorse finanziarie dopo aver sottratto ad esse anche l'imposta comunale sugli immobili. A poco vale una legge di principi sul federalismo fiscale se non si responsabilizzano le amministrazioni comunali e se non esiste una legge quadro di riferimento che, con particolare riguardo al ciclo integrato dei rifiuti, coinvolga effettivamente queste ultime. Ribadisce infine che il trasferimento alle province delle competenze su TARSU e TIA finisce per pregiudicare ingiustamente le numerose amministrazioni comunali campane che hanno operato virtuosamente nell'ambito della gestione dei rifiuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

144^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) fa presente che vari aspetti del decreto in conversione suscitano forti perplessità, come conferma del resto la presa di posizione assunta al riguardo dall'Associazione nazionale comuni d'Italia, e che purtroppo le disposizioni da esso recate lasciano intendere che la tragedia dell'emergenza rifiuti in Campania è destinata a concludersi a spese dei cittadini di questa regione, senza conseguenze per chi ha sperperato ingentissime risorse pubbliche in tutti questi anni. Rimane tranquillamente al suo posto chi ha creato, con le sue scelte ed il suo comportamento, l'emergenza rifiuti in Campania e la cui responsabilità è stata sottolineata dalla relazione approvata nella XIV legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, mentre sindaci che hanno subito le conseguenze dell'emergenza e che si sono impegnati per fronteggiare gli effetti che essa produceva sulla vita dei cittadini vengono umiliati da diffide e scioglimenti. Peraltro, dal provvedimento in esame, ed in particolare dalle norme da esso recate in tema di unità operativa e di compiti degli enti locali, sembra emergere l'intenzione di non chiudere realmente la fase commissariale. È singolare, inoltre, che si preveda un'unità stralcio al fine di accertare le situazioni debitorie della struttura commissariale, giacché tale previsione ha il significato di una confessione dell'impossibilità per il commissariato di quantificare il denaro speso durante la gestione emergenziale. Dopo aver rilevato che purtroppo la struttura commissariale e lo stesso sottosegretario Bertolaso hanno ritenuto di non recepire la richiesta di confronto avanzata da parlamentari campani e da lui in particolare, fa presente che il sottosegretario Bertolaso dovrebbe fornire chiarimenti capaci di fare finalmente chiarezza sul tema fondamentale dell'impiantistica, nonché sul numero dei dipendenti dei consorzi prima di realizzare una indiscriminata stabilizzazione al buio. Chiede quindi di programmare un'audizione dei sindaci dei comuni campani e, dopo aver evidenziato l'irragionevolezza delle disposizioni in tema di TIA e TARSU, osserva che l'articolo 11 del decreto non fornisce alcuna indicazione circa i compiti che dovranno essere svolti dai consorzi. Grandi perplessità desta poi l'articolo 16, che dà vita ad una società per azioni che in realtà ha gli stessi compiti e svolge le stesse attività del Dipartimento di protezione civile. Si dichiara disponibile, infine, ad un confronto sui contenuti del provvedimento in esame che consenta di

pervenire all'elaborazione di un testo capace di inviare ai cittadini campani il messaggio chiaro ed inequivoco che l'emergenza è finalmente chiusa e che si apre ora una nuova fase, nella quale centrale deve essere il protagonismo degli enti locali.

Si chiude la discussione generale.

Il sottosegretario BERTOLASO interviene in sede di replica facendo preliminarmente presente che il decreto-legge in esame fa riferimento per la prima volta nella storia dell'emergenza rifiuti in Campania alla chiusura di tale situazione. Ricorda quindi di aver invitato le Commissioni ambiente del Senato e della Camera a compiere un sopralluogo in Campania per verificare la situazione del ciclo dei rifiuti, che deve essere considerata in termini assolutamente positivi visto che in particolare il termovalorizzatore di Acerra, che brucia 1900 tonnellate di rifiuti al giorno, ha prodotto nella giornata di ieri 80 megawatt di energia elettrica e tra novembre e dicembre ha permesso di ricavare 12 milioni di euro dalla vendita di energia elettrica. L'attività svolta dal Commissariato ha consentito ai sindaci campani di disporre finalmente degli impianti dove collocare e smaltire i rifiuti, cosicché oggi l'emergenza può considerarsi conclusa, dato che essa consisteva innanzitutto nella situazione per cui i sindaci non sapevano dove conferire i rifiuti, mentre oggi la Campania a livello di impiantistica è in una condizione positiva nel contesto nazionale. Fa quindi presente che il Commissariato vanta 330 milioni di euro di crediti verso i comuni, mentre i consorzi ne vantano 130 milioni di euro sempre verso i comuni. Ricorda quindi che la prima discarica di Terzigno, che ha ricevuto anche la valutazione positiva della Commissione europea, verrà affiancata da una seconda discarica in loco, e che la soluzione della provincializzazione della gestione dei rifiuti è stata compiuta dalla regione Campania con apposita legge, peraltro in consonanza con la normativa sugli ambiti ottimali dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Precisa, infine, che in Abruzzo sono stati spesi circa 1 miliardo e 300 milioni di euro, tutti a seguito di gare e pertanto non è assolutamente possibile parlare di un ricorso a deroghe alla normativa sugli appalti.

Il presidente D'ALÌ, in qualità di relatore, auspica che un aperto confronto all'interno della Commissione consenta di svolgere un lavoro ampiamente condiviso e di individuare quegli specifici aspetti di questo importante e positivo provvedimento meritevoli di particolare approfondimento ed eventualmente di modificazioni migliorative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta prevista per domani, giovedì 14 gennaio, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 13 gennaio 2010

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene per la RAI, il direttore di RAITRE, dottor Antonio Di Bella, e il direttore di Rainews24, dottor Corradino Mineo, accompagnati dal dottor Daniele Mattaccini.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore di RAITRE

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Illustra poi brevemente i temi oggetto dell'audizione del direttore di RAITRE, cui cede la parola.

Il direttore DI BELLA, nominato da poco tempo, illustra la situazione della rete di cui è responsabile, prospettando anche le principali caratteristiche del nuovo assetto che essa assumerà, soprattutto in considerazione della necessità di dare definitiva attuazione al passaggio al digitale.

Vengono quindi poste domande, accompagnate da alcune considerazioni e dalla segnalazione di aspetti problematici, da parte dei deputati BELTRANDI (PD), CAPARINI (LNP), CARRA (PD), MERLO (PD),

LAINATI (PdL), SARDELLI (Misto-MpA-Sud), SANTELLI (PdL), LANDOLFI (PdL) e RAO (UdC) e dei senatori VITA (PD), MORRI (PD), BUTTI (PdL) e PARDI (IdV).

Fornisce risposta alle varie domande il dottor DI BELLA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15).

Audizione del direttore di Rainews24

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del direttore di Rainews24.

Il dottor MINEO illustra la situazione della testata da lui diretta, soffermandosi sugli organici e sulla tipologia dell'informazione fornita. Rappresenta, inoltre, il ruolo di supporto che la testata fornisce all'intera struttura dell'informazione RAI, anche per quanto riguarda la presenza sul *web*, fronteggiando la sfida dell'innovazione e la necessità di contenere i costi e di garantire una costante informazione in tempo reale.

Pongono domande e svolgono osservazioni i deputati BELTRANDI (PD), LANDOLFI (PdL), CARRA (PD), LUPI (PdL), LAINATI (PdL), PELUFFO (PD), SARDELLI (Misto-MpA-Sud), GENTILONI SILVERI (PD) e RAO (UdC) e i senatori VITA (PD) e PARDI (IdV).

Il direttore MINEO fornisce risposte dettagliate alle domande dei Commissari, fornendo anche dati sul confronto con la concorrente Sky TG24.

In conclusione, il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni sull'audizione odierna, dalla quale possono trarsi utili indicazioni per l'esercizio della funzione di indirizzo nei riguardi della società concessionaria.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 13 gennaio 2010

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,30.

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ricorda che, nel corso della seduta del 25 novembre 2009, la Commissione ha avviato l'esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sui preventivi 2007 e sui bilanci tecnici attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati e che, nella successiva seduta, si è svolta l'audizione informale dei consulenti della Commissione, prof. Giuseppe Orrù e prof. Massimo Angrisani. Alla luce degli elementi emersi anche nel corso dell'audizione informale, ha predisposto un nuovo schema di relazione (*vedi allegato*), che illustra.

Il deputato Antonino LOPRESTI (*PdL*) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare la votazione della proposta di relazione alla prossima seduta al fine di approfondirne il testo.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*) osserva che la sua parte politica non ritiene necessaria un'ulteriore riforma del sistema pensionistico dopo la «riforma Dini» del 1995, come sembrerebbe emergere dalle conclusioni della relazione. Riterrebbe inoltre opportuno inserire nelle conclusioni un accenno anche alla questione della natalità.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, assicura il senatore Lannutti che terrà conto delle sue osservazioni.

Il senatore Giuliano CAZZOLA (*PdL*) non ritiene che nelle conclusioni si prefiguri un'ulteriore riforma delle pensioni, facendosi riferimento piuttosto all'adeguatezza delle prestazioni. Non crede inoltre che l'applicazione del sistema contributivo dimezzerà le pensioni, che invece subiranno un forte abbattimento, temperato tuttavia dall'aumento dell'età pensionabile. La questione vera sulla quale insistere è quella dell'equità intergenerazionale. Per quanto riguarda poi il sistema delle casse professionali, fa presente che la proposta di aumentare il contributo integrativo al 5 per cento è ancora all'esame della Commissione Lavoro pubblico e privato, mentre l'età pensionabile è già stata innalzata a partire dal 2015 dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (*PD*) concorda sull'opportunità di rinviare alla prossima settimana la votazione sulla proposta di relazione. Svolge alcune considerazioni preliminari sottolineando che dinanzi al decremento del prodotto interno lordo occorrono politiche di crescita e di sviluppo. Con riferimento alla situazione contributiva evidenzia come incidano negativamente su di essa la dequalificazione e la precarizzazione del lavoro oltre all'incentivazione di pensionamenti anticipati di massa. Non concorda con la proposta del senatore Lannutti in tema di politiche a sostegno della natalità e considera il basso tasso di occupazione femminile il vero problema delle famiglie italiane. Si è sostenuto da parte del Governo che i risparmi di spesa conseguenti all'aumento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego sarebbero stati utilizzati in tema di politiche sociali, ma di esse non vi è traccia. Infine, con riguardo ai patrimoni immobiliari degli enti pubblici, ritiene opportuno fare riferimento nella relazione agli effetti sui bilanci conseguenti alle operazioni di cartolarizzazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, non considera erronee le politiche volte ad aumentare la natalità e a sostenere le famiglie.

Il deputato Giulio SANTAGATA (*PD*) ritiene che la proposta di relazione all'esame della Commissione abbia la finalità di analizzare i bilanci e non quello di riformare il sistema previdenziale nel suo complesso. Ritiene tuttavia necessario integrarla su alcuni punti, come ad esempio, la fallimentare gestione degli immobili degli enti; le conseguenze negative sui bilanci degli investimenti mobiliari a rischio, nonché le difficoltà di alcuni enti nel coprire i costi di gestione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, condivide la necessità che la proposta di relazione fornisca una dettagliata analisi delle

dinamiche dei bilanci degli enti negli anni di riferimento; una sintesi delle relative criticità, nonché indicazioni utili al Parlamento e al Governo.

La deputata Carmen MOTTA (*PD*) condivide le considerazioni espresse dal deputato Santagata, ritenendo che la proposta di relazione debba fornire una fotografia che sia la più oggettiva possibile dei bilanci degli enti. Rileva poi l'opportunità di inserire nel testo anche un accenno alla politica delle cartolarizzazioni. Concorda nel rinviare la votazione della relazione alla prossima seduta e propone di recepirne le conclusioni in uno specifico atto di indirizzo da presentare presso le Assemblee.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (*UdC*) concorda con gli interventi dei deputati Motta e Santagata, rilevando che la relazione debba fotografare i bilanci negli anni di riferimento.

Il deputato Antonino LOPRESTI (*PdL*) condivide *in toto* il contenuto della relazione sia nelle premesse, sia nelle conclusioni e ritiene sufficientemente approfondita l'analisi dei bilanci ivi contenuta. Non ritiene invece opportuno ampliare eccessivamente le conclusioni facendo riferimento a questioni che attengono alla politica del Governo. Concorda invece sull'integrazione proposta dal deputato Cazzola e ritiene possibile suggerire un'integrazione degli indicatori richiesti dal Decreto ministeriale del 2007 in materia di bilanci tecnici.

La deputata Carmen MOTTA (*PD*) ritiene che le conclusioni debbano essere coerenti con la premessa. Sottolinea che molte questioni saranno esaminate in sede di analisi dei prossimi bilanci consuntivi. Intervendendo poi sui lavori della Commissione, sollecita l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul commissariamento degli enti di previdenza pubblici.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ritiene possibile accennare nelle conclusioni alle questioni attualmente più rilevanti, senza tuttavia appesantirne il contenuto.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (*PdL*) nel condividere la proposta del Presidente di indicare alcune delle attuali linee di tendenza della politica di gestione degli enti, ritiene necessario inserire nelle conclusioni talune considerazioni sulla gestione dell'Inail.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, assicura i componenti la Commissione che terrà conto dei suggerimenti emersi nel dibattito odierno. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

ALLEGATO

NUOVO SCHEMA DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2005-2006, DI PREVISIONE 2007 E BILANCI TECNICO-ATTUARIALI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI E PRIVATI

Premessa

Concluso l'esame delle relazioni sui risultati di gestione degli Enti previdenziali per il periodo 2004-2006, è opportuno svolgere alcune considerazioni sul lavoro finora svolto dalla Commissione.

Si ricorda anzitutto che, nell'ambito dell'esame dei risultati dell'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la Commissione ha proceduto, per ognuno degli Enti sottoposti al suo controllo, all'approvazione di considerazioni conclusive sui dati dei bilanci consuntivi 2004, 2005 e 2006, del preventivo 2007 e del bilancio tecnico-attuariale.

L'attività relativa all'esame dei bilanci è stata svolta nel corso di 25 sedute (22 luglio 2008-28 luglio 2009), di cui 18 dedicate specificamente all'esame delle proposte di parere, nell'ambito delle quali sono state svolte 8 audizioni formali, per un periodo complessivo di circa 14 ore.

In particolare, la tipologia delle considerazioni conclusive approvate è stata la seguente:

sei considerazioni conclusive favorevoli senza osservazioni relative a Cassa del Notariato, INPGI (gestione principale), INPGI (gestione separata), ENPAF, IPOST e INAIL;

quattordici considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni relative a INPS, IPSEMA, ENPALS, ENAM, ENPAP, EPPI, ENPAPI, CNPADC, Cassa Forense, Cassa Geometri, ENPAIA, FASC, ENASARCO, INARCASSA;

tre considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni e riformulazioni relative a ENPAV, ENPAB, ENPACL;

una considerazione conclusiva favorevole con condizioni relativa all'EPAP;

una considerazione conclusiva favorevole con condizioni e riformulazioni relativa all'INPDAP;

tre considerazioni conclusive favorevoli con condizioni e osservazioni relative a CNPR, ENPAM e ONAOSI.

Trattandosi della prima relazione che la Commissione ha approvato nella XVI legislatura, prima di entrare nel merito delle evidenze che emer-

gono dalla valutazione dei dati gestionali del triennio 2004-2006, va rilevato l'importante risultato conseguito dalla Commissione.

Nel periodo intercorso tra il suo insediamento e la data odierna, la Commissione ha recuperato tutto l'arretrato in tema di esame dei bilanci degli enti accumulato per la fine anticipata della precedente legislatura.

Si sottolinea, inoltre, come la principale novità dell'attività svolta dalla Commissione sia stata l'analisi dei bilanci tecnici attuariali delle casse privatizzate e delle analoghe indicazioni di lungo periodo, ove disponibili, elaborate dagli enti di previdenza pubblici al fine di verificare la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso.

Ciò premesso, sul merito delle evidenze emerse nel corso dei lavori è opportuno focalizzare i seguenti temi, meritevoli di particolare attenzione:

1. Lo Stato di salute della previdenza pubblica;
2. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare degli enti di previdenza pubblici;
3. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti;
 - 3.1 Le Casse privatizzate (d.lgs.n.509/1994);
 - 3.2 Le Casse private (d.lgs.n.103/1996);
4. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle casse dei professionisti;
5. I costi di gestione delle Casse dei professionisti.

1. Lo stato di salute della previdenza pubblica

Il sistema pensionistico italiano nel suo complesso anche se viene considerato un sistema a ripartizione – il che implicherebbe la copertura integrale della spesa corrente mediante i contributi correnti – di fatto non lo è, perché già attualmente circa 1/3 della spesa previdenziale, inclusa anche l'assistenza, è coperta da trasferimenti da parte dello Stato.

In quest'ottica si rileva che le criticità relative alla sua futura sostenibilità sono legate principalmente a due fattori: da una parte, alla progressiva riduzione del rapporto tra il numero di contribuenti e il numero di pensioni e, dall'altra, alla effettiva futura capacità produttiva del Paese, alla quale è connesso il volume contributivo complessivo degli attivi.

La riduzione del rapporto tra il numero di contribuenti e il numero di pensioni, che fornisce, in un'ottica di ripartizione pura, il numero di contributi di cui il sistema dispone per pagare una pensione, deriva da ragioni di tipo demografico e di tipo occupazionale: a fronte di una crescita della popolazione anziana – e quindi del numero dei pensionati – si presenta una diminuzione del numero di contribuenti, sia per ragioni demografiche che per ragioni occupazionali.

Sotto il profilo demografico, la situazione riflette l'inversione di tendenza del fenomeno della natalità verificatasi nel nostro Paese. Infatti, a fronte di una forte natalità che ha trovato il «picco» a metà degli anni Sessanta si è verificata successivamente una progressiva riduzione delle na-

scite, con una contrazione del loro numero fino alla metà degli anni '80 di oltre il 40 per cento, fenomeno poi protrattosi per alcuni anni.

L'apice dello squilibrio tra il numero degli attivi e il numero dei pensionati si manifesterà con particolare intensità nei prossimi trent'anni, anni in cui le generazioni nate negli anni del *baby-boom* andranno in pensione e, in base alle attuali tendenze, avranno alle loro spalle un numero ridotto di contribuenti.

Al forte calo della natalità si accompagna un altro fenomeno demografico che ugualmente incide sulla stabilità del sistema pensionistico, cioè il costante innalzamento delle aspettative di vita, sia alla nascita che al pensionamento.

Lo squilibrio tra la numerosità degli «anziani» e quella dei «giovani» della popolazione italiana, e quindi tra pensionati e potenziali contribuenti del sistema pensionistico, può trovare compensazione, nel breve e medio periodo, nell'afflusso di lavoratori provenienti dall'estero, purché tale afflusso sia incanalato in attività lavorative con regolare contribuzione.

In un'ottica di lungo periodo sembrerebbe comunque necessaria l'attivazione di politiche che tendano ad aumentare la natalità e sostenere le famiglie.

Tali interventi appaiono opportuni per evitare che le prestazioni pensionistiche future possano subire ulteriori sensibili ridimensionamenti oltre quelli determinati dal passaggio al sistema di calcolo contributivo verificatosi nel 1995. Tali ridimensionamenti delle prestazioni deriverebbero dall'impossibilità di farvi fronte per mancanza di contribuenti e di procedere ad ulteriori incrementi dell'aliquota contributiva, che già attualmente nel sistema pubblico si attesta su livelli molto elevati.

Per la sostenibilità del sistema si rileva altresì importante l'aumento dell'attività lavorativa in età avanzata secondo quanto già previsto dal Trattato di Lisbona.

Passando ad esaminare in dettaglio i conti del sistema previdenziale pubblico, si analizza innanzitutto la situazione relativamente al periodo 2004-2007 dei due enti INPS ed INPDAP che da soli erogano prestazioni pari alla quasi totalità di quelle erogate dal sistema nel suo complesso.

L'INPS, nel periodo 2004 - 2007, registra in termini di entrate contributive complessive un consistente incremento - pari a circa il 17 per cento, passando da 96,59 mld di euro nel 2004 a 113 mld di euro nel 2007 - collegato prevalentemente alla crescita del PIL e dell'occupazione, all'aumento di alcune aliquote contributive (nell'ultimo anno del triennio gli incrementi hanno riguardato le aliquote degli artigiani e commercianti e della gestione parasubordinati, passata quest'ultima al 23 per cento per i lavoratori che non risultano assicurati presso altre forme assistenziali obbligatorie) e al versamento dei contributi per il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con più di 49 dipendenti (4,6 miliardi di euro). In parte, sia pure limitata, la crescita contributiva è dovuta al recupero di fenomeni di elusione ed evasione contributiva.

Dal punto di vista della spesa per prestazioni, l'Inps registra nel medesimo periodo un tasso di crescita più contenuto rispetto a quello delle entrate contributive, passando da 171,04 mld del 2004 a 189,4 mld del 2007. Per quanto riguarda il numero delle pensioni si registra una sostanziale stabilità del numero complessivo a fronte di una leggera flessione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), mentre si registra un incremento del loro importo medio. *L'istituto beneficia dei saldi sistematicamente attivi della Gestione dei lavoratori parasubordinati e della Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.*

Il fabbisogno dell'INPS è coperto, anche sotto il profilo pensionistico, dalle entrate contributive e da trasferimenti dal bilancio dello Stato a sostegno questi ultimi delle prestazioni e degli interventi che la legge mette a carico dello Stato. Tali trasferimenti sono finalizzati al finanziamento della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), di competenza dell'INPS, che è rivolta sia ad interventi assistenziali che ad interventi di sostegno alle pensioni. La spesa per pensioni a carico della GIAS ammonta nel 2006 a circa 25 mld di euro ⁽¹⁾.

Nel breve periodo il saldo pensionistico (differenza tra entrate contributive e spesa per pensioni), che al netto degli interventi della GIAS risulta già pesantemente negativo, *subirà una riduzione delle entrate contributive correlata all'andamento negativo della congiuntura economica, pur in presenza di risparmi di spesa derivanti dall'inasprimento delle condizioni di pensionamento (le cosiddette «quote»)*. Nel medio-lungo periodo (a partire dal 2020 in poi) il saldo pensionistico si aggraverà, invece, notevolmente a causa del forte aumento della spesa derivante dalla consistente crescita del numero delle pensioni da erogare. Vanno poi valutati gli effetti della crisi economica sugli andamenti dell'incidenza della spesa sul PIL.

Per quanto riguarda l'INPDAP si registra nel medesimo periodo in termini di entrate contributive complessive un incremento del 6,65 per cento, che passano da 44,6 mld di euro nel 2004 a 47,56 mld di euro nel 2007. L'elevata crescita contributiva registrata nel 2006 è frutto del pagamento degli arretrati collegati ai rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2004-2005 dei comparti ministeri, scuola ed aziende autonome.

Nel medesimo periodo, dal punto di vista della spesa per prestazioni, si rileva un tasso di crescita ben maggiore (16,67 per cento) rispetto a quello delle entrate contributive (6,65 per cento). Il saldo previdenziale

⁽¹⁾ Così il Commissario straordinario e il Direttore Generale dell'Ente nell'audizione presso la Commissione nella seduta del 24 giugno 2009. Gli interventi di sostegno alle pensioni da parte della GIAS nel 2006, secondo quanto riportato nel Rapporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 2007, hanno riguardato prevalentemente per 22,02 mld il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per 1,22 mld il Fondo artigiani, per 1,02 mld il Fondo commercianti e per 5,75 mld il fondo Gestione autonoma coltivatori diretti coloni e mezzadri (CDCM).

passa da un avanzo di 847 mln di euro nel 2004 ad un disavanzo di 4,45 mld di euro nel 2007, come risulta dal bilancio consuntivo. *Riguardo a tale disavanzo si segnalano alcune criticità di tipo strutturale che hanno influito sulla sua rapida crescita. Dal punto di vista delle entrate contributive si segnala, in particolare, il calo derivante dalla drastica riduzione del turnover dei dipendenti pubblici. Significativi squilibri si registrano nel rapporto tra la spesa per TFR (Trattamento di fine rapporto) e per TFS (Trattamento di fine servizio) e le relative entrate contributive. Tra le cause strutturali del disavanzo dell'Ente si segnalano altresì gli effetti della legge finanziaria 2007 con la quale sono stati abrogati i trasferimenti dello Stato a copertura della spesa pensionistica dei dipendenti statali che confluivano nella cosiddetta Cassa Stato.*

Il trend in rapida crescita del disavanzo previdenziale comporta l'erosione in pochi anni del patrimonio dell'Istituto, che ammonta nel 2007 a 20,46 mld di euro, anche se occorre tener conto delle norme che hanno trasformato in anticipazioni di tesoreria il trasferimento a carico dello Stato che la legge n. 335 del 1995 aveva introdotto per la Gestione trattamenti pensionistici (GTPS).

I dati relativi al periodo 2004-2007 presentano aspetti di criticità tali da pregiudicare, nel breve periodo, la sostenibilità finanziaria dell'Istituto, in assenza di misure che comportino un rilevante incremento strutturale delle entrate, la cui entità è tale che non può che essere messa in carico a sistematici trasferimenti da parte dello Stato. *In relazione alle gestioni pensionistiche dell'Ente si evidenziano i seguenti valori di spesa per pensioni (al netto di trasferimenti) e di entrate per contributi e trasferimenti, per l'anno 2006, secondo i dati del Rapporto del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale 2007. Cassa Dipendenti Enti Locali: entrate 13,6 mld di euro – spese 15,03; Cassa Insegnanti di Asilo: entrate 234,6 mln di euro – spese 192,5 mln; Cassa Sanitari: entrate 3,66 mld di euro – spese 2,13 mld; Cassa Ufficiali Giudiziari: entrate 23,6 mln di euro – spese 39,5 mln; Dipendenti dello Stato: entrate 31,33 mld di euro – spese 30,95 mld.*

Per quanto riguarda l'IPSEMA si evidenzia che l'ammontare dei contributi non riesce a coprire le spese di gestione (si rilevano nel 2006 contributi per 18,9 mln di euro a fronte di 21,3 mln di euro di spese di gestione). La copertura delle prestazioni deriva quindi dai trasferimenti a carico dello Stato.

I problemi di sostenibilità del comparto pubblico sono evidenti anche dalla lettura dei due indicatori di equilibrio di ripartizione delle gestioni pensionistiche INPS ed INPDAP, cioè il rapporto entrate contributive/spesa per prestazioni pensionistiche e il rapporto demografico iscritti/pensionati.

Di seguito si riportano i valori di tali indicatori relativamente agli anni 2004-2005-2006. Al riguardo non è possibile fornire un confronto con l'IPSEMA a causa della mancanza di sufficienti informazioni, data la particolare struttura dell'Ente in relazione al tipo di prestazioni assicurate.

GRAFICO 1 (2)
INDICATORE DI EQUILIBRIO CONTRIBUTI/PENSIONI




GRAFICO 2
INDICATORE DI EQUILIBRIO ASSICURATI/PENSIONI





GRAFICO 3
INDICATORE DI EQUILIBRIO PENSIONE MEDIA/CONTRIBUTO MEDIO



(2) Gli indicatori dei seguenti grafici sono stati elaborati sulla base dei dati contenuti nelle relazioni predisposte dal Centro Europa ricerche (CER) pubblicate in allegato ai resoconti sommari delle sedute del 29 aprile (INPS) e del 6 maggio 2009 (INPDAP).

Nel triennio considerato si registrano, per l'INPS e l'INPDAP, rapporti di poco superiori all'unità. Considerando poi il rapporto tra pensione media e contributo medio, che fornisce, in una logica di gestione a ripartizione e in termini medi, il numero di contribuenti necessari per pagare una pensione, si rileva che tale numero per l'INPDAP risulta essere più basso che per l'INPS.

Per l'IPOST si osserva che la gestione è in precario equilibrio con un *trend* in progressivo peggioramento imputabile ad un'evoluzione di segno negativo della platea degli assicurati, che sono rappresentati esclusivamente dai dipendenti di Poste S.p.A.. Negli ultimi anni si è registrato un contenimento delle assunzioni a tempo indeterminato accompagnato da un crescente numero delle assunzioni con formule contrattuali flessibili di tipo interinale. Si rileva pertanto una politica del personale che comporta una fluttuazione non solo del numero degli iscritti ma anche delle entrate contributive in quanto, nel caso ad esempio di contratti interinali, i contributi non vengono versati all'IPOST bensì all'INPS. Anche in conseguenza di ciò risulta preoccupante la diminuzione tra il 1994 e il 2007 del rapportotra patrimonio e spesa annua per pensioni (da 4,5 a 1,2).

L'elemento chiave emerso dalle audizioni svolte sui bilanci è stato l'analisi del bilancio tecnico attuariale, da cui in particolare si nota una preoccupante mancanza di indicazioni condivise sui risultati delle valutazioni attuariali; al riguardo non è chiaro se i dati utilizzati siano validi o meno e non è chiaro altresì se le variazioni previste del numero di iscritti siano state considerate nelle previsioni attuariali.

Dai dati riportati nel bilancio tecnico al 31.12.2005, si evidenzia una situazione di squilibrio già nel breve periodo e si osserva peraltro che un certo miglioramento si potrà avere tenendo conto delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 247 del 2007 («Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»).

Una riflessione più approfondita circa l'equilibrio dell'Istituto potrà essere fatta solo dopo aver valutato anche gli effetti della liberalizzazione dei servizi postali prevista per il 2011, liberalizzazione che, nel presupposto che l'IPOST si occupi anche dei dipendenti delle nuove aziende, avrà senz'altro dei benefici sulle previsioni di lungo periodo.

Per quanto riguarda l'ENPALS, dall'esame delle principali poste contabili desunte dai bilanci esaminati, emerge un sufficiente equilibrio dell'Ente: il monte contributivo annuo risulta più che sufficiente a finanziare le prestazioni pensionistiche relative allo stesso periodo (il rapporto tra monte contributivo e spesa pensionistica è sempre superiore all'unità nel periodo considerato). Si osserva inoltre che il numero di contribuenti è sempre di gran lunga superiore a quello dei pensionati (rapporto tra contribuenti e pensionati pari circa a 4,5).

Si sottolinea altresì la presenza di un numero molto elevato di silenti; detta situazione andrebbe monitorata con continuità prevedendo, semmai, la quantificazione degli eventuali obblighi dell'Ente in termini di prestazioni verso detta platea.

La sostenibilità dell'Ente nel lungo periodo è stata analizzata nel bilancio tecnico al 31.12.2005 limitatamente però al Fondo Spettacolo e solo per 15 anni di previsione. Da tale valutazione non emergono immediati problemi di sostenibilità, pur trattandosi di una valutazione parziale e limitata nel tempo.

Passando all'analisi dell'INAIL, si evidenzia un netto miglioramento dal 2004 al 2007; si passa infatti da un disavanzo ad un risultato economico di esercizio in avanzo. Inoltre nei quattro anni considerati il numero dei contribuenti (circa 20 milioni) e l'ammontare dei contributi (circa 8 miliardi di euro) si mantengono tendenzialmente stabili.

Si ritiene tuttavia utile porre l'attenzione sulla necessità di rendere più trasparente l'intero sistema assicurativo di calcolo delle contribuzioni e delle riserve; infatti il sistema attuale sembra ormai superato e potrebbe essere opportunamente aggiornato e semplificato.

Per quanto attiene ai costi di gestione degli enti di previdenza pubblici si rileva quanto segue. Per quanto riguarda l'INPS i costi totali di gestione passano da 3,21 mld nel 2004 a 3,63 mld nel 2006 con una variazione media (geometrica) annua del 6,4 per cento.

In particolare si segnala che, mentre i costi per il personale aumentano, pure in presenza di una sua riduzione in termini numerici, passando da 1,61 mld nel 2004 a 1,79 mld nel 2006, si riducono, invece, i costi relativi al funzionamento degli uffici che passano da 508,9 mln nel 2004 a 452 mln nel 2006 e quelli relativi agli organi dell'Ente che passano da 10,7 mln nel 2004 a 9,1 mln nel 2006.

Dal 2004 al 2006 i costi totali di gestione dell'INPDAP aumentano, passando da 566,57 mln nel 2004 a 695,66 mln nel 2006 con una variazione media annua del 10,8 per cento. In particolare, si segnala una crescita dei costi relativi al funzionamento degli uffici dal 2004 al 2006, che passano da 104,7 mln a 151,6 mln. Anche i costi per il personale e per gli organi dell'Ente aumentano, i primi passano da 365,3 mln nel 2004 a 423,4 mln nel 2006, mentre i costi per gli Organi passano da 3,3 mln nel 2004 a 3,7 mln nel 2006.

Anche per l'IPSEMA i costi totali di gestione aumentano passando da 15,9 mln nel 2004 a 21,3 mln nel 2006, con una variazione media annua del 15,7 per cento. Si evidenzia altresì un aumento dei costi per il personale che passano da 9,6 mln nel 2004 a 11,3 mln nel 2006.

Per quanto riguarda l'INAIL i costi totali di gestione passano da 978,7 milioni di euro nel 2004 a 1.125 milioni di euro nel 2007, con

un incremento medio annuo del 4,8 per cento ed un'incidenza rispetto al patrimonio dell'8,1 per cento nel 2007. Per quanto riguarda, infine, l'ENPALS e l'IPOST l'incidenza dei costi sul patrimonio si attesta intorno a poco più del 2 per cento.

2. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare degli enti di previdenza pubblici

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali degli enti di previdenza pubblici, nella tabella 1 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun ente.

TABELLA 1
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI
(importi in milioni di euro)

<i>Enti pubblici</i>	<i>Patrimonio complessivo</i>	<i>Patrimonio immobiliare</i>	<i>Patrimonio mobiliare</i>	<i>Rendimento Complessivo</i>	<i>Rendimento immobiliare</i>	<i>Rendimento mobiliare</i>	<i>Anno di riferimento</i>
INPS	2.697,5	307,8	2.389,7*	1,3%	-1,0%	1,6%	2006
INPDAP	21.581,7	782,1	20.799,6	1,0%	2,8%	0,9%	2006
IPSEMA	240,8	43,2	197,6	1,5%	7,5%	1,4%	2006
IPOST	1.824	57	1.767	0,1%	0,0%	0,1%	2007
ENPALS	1.354	61	1.293	0,5%	3,0%	0,4%	2006
INAIL	13.928	1.166	12.762	0,9%	3,3%	0,5%	2007

* I dati del patrimonio mobiliare INPS comprendono anche le attività liquide dell'Istituto.

Dalle cifre si evincono alcuni casi particolari: per l'INAIL si osserva che nonostante il rilevante risultato patrimoniale positivo riscontrato nel 2007 (raggiunto a partire da un forte disavanzo: -3,7 milioni di euro nel 2004), emerge un punto critico relativo alla limitata autonomia nella gestione delle risorse finanziarie. In particolare, l'INAIL ha l'obbligo di trasferire l'avanzo di esercizio alla Tesoreria a titolo del tutto infruttifero (attualmente esiste in Tesoreria una giacenza di oltre 10 miliardi di euro) e ciò determina una vera e propria distorsione della natura della contribuzione assicurativa generando un serio pregiudizio nel rapporto fra l'Istituto, gli assicurati e le imprese. Al riguardo occorre ricordare che il rendimento di ogni somma o bene disponibile entra nel calcolo delle tariffe assicurative e quindi l'eliminazione del rendimento rende automaticamente necessaria la revisione delle tariffe.

Sicuramente una maggiore autonomia nella gestione delle risorse finanziarie dell'Ente non solo consentirebbe una più elevata valorizzazione delle rendite a favore dei lavoratori, ma si potrebbe anche prevedere la creazione di un sistema di supporto tecnico-amministrativo soprattutto per le piccole e piccolissime imprese.

Riguardo alla gestione del patrimonio, si fa presente che per oltre il 90 per cento esso è rappresentato dalla componente mobiliare, con un rendimento netto decisamente contenuto (0,7 per cento medio nel triennio considerato); la residua componente immobiliare invece risulta decisamente più redditizia facendo registrare un rendimento medio del 4,1 per cento nel triennio considerato. Al riguardo è necessario comunque ricordare che il limitato rendimento della gestione mobiliare è dovuto anche ai limiti in termini di autonomia gestionale imposti all'Istituto, di cui si è fatto cenno in precedenza.

In contrapposizione a quanto appena osservato circa l'attuale situazione positiva dell'Ente, si pone la difficoltà dell'Istituto nel recuperare il gettito contributivo non corrisposto (nel 2007 l'Istituto vanta crediti contributivi per 4,3 miliardi di euro), con conseguente aumento dei costi dovuti al recupero dei predetti crediti.

Il rendimento medio del patrimonio totale dell'INPS nel triennio 2004-2006 è dell'1,4 per cento con un rendimento medio del patrimonio immobiliare dello 0,8 per cento e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 all'89 per cento del patrimonio totale), dell'1,5 per cento.

Per l'INPDAP nello stesso triennio si riscontra un rendimento medio del patrimonio totale pari solo allo 0,7 per cento, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 4,4 per cento e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 a circa il 96 per cento del patrimonio totale), dello 0,6 per cento.

Il rendimento del patrimonio totale per l'IPSEMA nel triennio considerato è del 2,5 per cento, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 7,4 per cento ed un rendimento medio del patrimonio mobiliare dell'1,5 per cento.

3. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti

Per quanto attiene alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, bisogna distinguere la situazione delle Casse privatizzate con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 da quella delle Casse già nate private con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, perché presentano situazioni sostanzialmente diverse, sia per la modalità di calcolo delle presta-

zioni, sia per il sistema di gestione finanziaria, con conseguenze differenziate in termini di sostenibilità e di adeguatezza delle prestazioni.

3.1. Le Casse privatizzate

(decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)

Dall'analisi dei bilanci consuntivi 2004-2006 e preventivi 2007 è emerso che l'andamento del numero degli iscritti di gran parte delle Casse *ex 509* presenta tassi di crescita abbastanza sostenuti, particolarmente rilevanti per la Cassa FORENSE (circa 7 per cento medio annuo); per la Cassa GEOMETRI invece si osserva un forte incremento dei contributi (+10,7 per cento medio annuo) principalmente dovuto alla dinamica dei redditi (tasso di crescita medio annuo pari a oltre il 5 per cento).

Per l'ENPAIA si registra nel corso del triennio 2004-2006 una sostanziale stabilità del numero di contribuenti, mentre è prevista una contenuta crescita per il 2007. Il patrimonio netto dell'ente risulta in costante crescita nel corso del triennio.

Per INARCASSA, con il rilevante aumento degli iscritti in attività verificatisi negli ultimi anni, il rapporto pensionati/iscritti, risulta pari mediamente al 9,2 per cento nel periodo analizzato.

La Cassa del Notariato presenta un'incidenza del prelievo contributivo (28 per cento) e un'età media al pensionamento (74 anni) di gran lunga più elevate rispetto alla media delle altre casse professionali: l'insieme di questi due elementi fa sì che la cassa, anche osservando le proiezioni di lungo periodo riportate nel bilancio tecnico attuariale, presenti un andamento prospettico che si mantiene sostanzialmente in equilibrio.

Caso a parte l'ENASARCO che, nel periodo considerato, presenta un numero di iscritti sempre lievemente decrescente; ciò è dovuto principalmente alla particolare gestione degli iscritti silenti (definiti come coloro che non contribuiscono da più di tre anni), il cui numero risulta piuttosto elevato e con tassi di variazione sempre positivi. Tale problematica, che può essere comunque legata alla natura della professione degli agenti e rappresentanti di commercio, si ritiene debba essere risolta al più presto con una normativa specifica.

Al fine di valutare la sostenibilità di tali casse un indicatore interessante è costituito dal rapporto tra contribuenti (cfr. tabella 2) e numero di trattamenti pensionistici; per l'insieme delle casse privatizzate ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 4. Questo rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perché assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo periodo.

TABELLA 2
PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI DELLE CASSE
PROFESSIONALI - ANNO 2006

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENASARCO	2,4	2,4
ENPACL	3,6	2,0
ENPAM - FONDO QA	4,1	1,9
ENPAM - FONDO QB	6,9	0,7
ENPAM - MG	2,8	1,9
ENPAM - FSA	1,5	0,9
ENPAM - FSE	0,2	0,2
CASSA FORENSE	5,5	3,5
CASSA GEOMETRI	4,0	3,1
INARCASSA	11,2	4,7
CASSA NOTARIATO	2,0	1,3
CASSA COMMERCIALISTI	9,9	3,6
CASSA RAGIONIERI	5,5	2,7
ENPAF	2,8	1,6
ENPAV	4,0	2,1
INPGI (gest. principale)	3,3	2,8

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 2 per le Casse ex 509. I contributi tendono a crescere per effetto dell'aumento dei redditi, ma il contributo medio risulta spesso moderato dalla presenza dei contribuenti marginali (giovani che iniziano la carriera e pensionati attivi). L'andamento di tale rapporto è influenzato da una molteplicità di fattori: redditi degli iscritti, aliquote contributive applicate, metodo di calcolo della pensione, composizione della platea dei contribuenti.

Potrebbe essere particolarmente interessante la valutazione per tutte le gestioni del contributo di equilibrio al momento dell'ingresso in assicurazione; la conoscenza di tale indicatore permetterebbe un adeguato confronto di costo tra le prestazioni previste nelle diverse gestioni.

Si rileva inoltre come l'elevato valore attuale dell'indicatore demografico contribuenti/pensionati, ben lungi da quello teorico a regime, per la CNPADC, così come per INARCASSA ed in misura minore per

quasi tutte le altre Casse, configura una situazione di instabilità demografica futura nel rapporto tra il numero dei contribuenti e quello dei pensionati.

Tale rapporto è destinato a ridursi drasticamente nel corso degli anni. L'entità e la «rapidità» di tale riduzione sono connesse all'effettiva distribuzione demografica degli attuali contribuenti e dei pensionati ed alla previsione dei futuri nuovi contribuenti. La riduzione del valore di tale rapporto trova chiaro riscontro nei valori indicati nella tabella 3.

Si osserva che una forte concentrazione di contribuenti nella fascia di età giovane, come accade in diverse Casse privatizzate, denota una situazione di evoluzione di tale rapporto nel senso di una riduzione dello stesso fino a valori che possono raggiungere l'unità, ma in tempi lunghi, connessi cioè con l'andata in pensione di tale collettività di giovani contribuenti.

Il rapporto pensione media/contributo medio indica, sia pure in termini medi, il numero di contribuenti necessari attualmente per pagare una pensione. Tale indicatore è particolarmente significativo in un'ottica di gestione a ripartizione pura, che prevede cioè il pagamento delle pensioni correnti mediante i contributi correnti. Ottica di gestione a ripartizione pura che non può essere perseguita da quegli enti che, per effetto della loro attuale distribuzione dei contribuenti e della previsione sui futuri nuovi contribuenti, vedranno nel corso del tempo drasticamente ridursi il rapporto contribuenti/pensionati.

Per tali enti risulta assolutamente necessaria l'introduzione di una riserva patrimoniale adeguata, che dovrà essere utilizzata assieme ai suoi rendimenti per pagare una congrua parte della pensione dei futuri pensionati, attualmente giovani contribuenti, in modo da mantenere una sostanziale stabilità del trattamento pensionistico nel corso del tempo. Infatti quando questi andranno in pensione il basso valore del rapporto tra contribuenti e pensionati non consentirà di pagare prestazioni adeguate mediante l'utilizzo dei soli contributi correnti (cfr. tabella 3, ultima colonna relativa al 2040).

Si osserva inoltre che una particolare attenzione ai fini della sostenibilità finanziaria deve essere posta nei confronti di quelle Casse per le quali è prevedibile nel futuro una riduzione o cessazione di nuovi contribuenti. Nel qual caso è evidente che nel corso del tempo risulterà disponibile una sempre minore quantità di contributi correnti per pagare le pensioni correnti.

Per tali Casse la riserva patrimoniale dovrà progressivamente allinearsi, con l'esaurirsi dei contributi correnti, alla riserva dell'intero debito pensionistico dell'Ente.

TABELLA 3

<i>Casse Professionali</i>	2006		2040	
	<i>Rapporto(3) patrimonio-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto contributi-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto patrimonio-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto contributi-spesa pensioni</i>
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57
Cassa Geometri	6,00	1,24	-2,96	0,52
Cassa Notariato	7,68	1,58	7,82	1,24
Enasarco	5,29	1,05	-5,27	0,47
Enpacl	10,68	1,66	-3,09	1,61
Enpam (FG-Quota A)	9,60	2,06	-8,62	0,43
Inarcassa	17,04	4,05	2,99	0,51
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57
Cassa Commercialisti	17,13	2,73	17,9	0,75
Cassa Ragionieri	9,58	2,02	9,73	0,27
ENPAF	6,37	1,7	35,22	1,39
ENPAV	8,65	1,94	0,14	0,51
INPGI (gest princ.)	4,77	1,15	3,76	1,17

(3) Tali rapporti sono stati elaborati sulla base dei dati tratti dalle relazioni del CER, società di consulenza della Commissione nella XV legislatura.

Un fattore decisivo in termini di sostenibilità è sicuramente l'evoluzione della collettività degli iscritti: molte Casse si avviano alla fase di piena maturazione pertanto il numero dei pensionati tende a superare quello dei contribuenti.

Per alcuni Enti sono state introdotte o sono in attesa di approvazione opportune modifiche regolamentari che tendono a migliorare sensibilmente la sostenibilità di lungo periodo. Tali modifiche hanno riguardato l'introduzione del criterio di calcolo contributivo, l'aumento dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione, l'aumento dell'età pensionabile, l'aumento dell'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo etc.. Nonostante ciò alcune riforme permettono solo di dilazionare ma non di evitare l'emergere degli squilibri nelle gestioni previdenziali.

Il permanere di detti squilibri sembra indicare che in futuro si renderanno necessari ulteriori significativi aggiustamenti nelle modalità di calcolo delle prestazioni e/o nei livelli di contribuzione previsti.

TABELLA 4
INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI

	<i>Anno bilancio tecnico</i>	<i>Saldo previdenziale - primo anno negativo</i>	<i>Saldo corrente - primo anno negativo</i>	<i>Patrimonio - primo anno negativo</i>
ENASARCO	2005	2016	2020	2030
ENPACL	2006	2017	2019	2036
ENPAM - FONDO QA	2003	2018	2017	2028
ENPAM - FONDO QB	2003	2021	2021	2041
ENPAM - MG	2003	2018	2018	2026
ENPAM - FSA	2003	2020	2020	2031
ENPAM - FSE	2003	2004	2004	2008
CASSA FORENSE	2005(a)	2029	2032	2044
CASSA GEOMETRI	2005	2018	2023	2035
INARCASSA	2003	2025	2032	2043
CASSA NOTARIATO	2005	2020	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
CASSA COMMERCIALISTI	2005	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
CASSA RAGIONIERI	2005	2026	2034	Sempre positivo(b)
ENPAF	2005	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAV	2003	2023	2026	2041
INPGI (gest. princ)	2005	2022(c)	2023(c)	Sempre positivo(b)

(a): Nelle valutazioni non è stato previsto l'incremento del contributo del 2 per cento del contributo integrativo, in quanto ancora non approvato. Tale modifica comporterebbe uno spostamento al 2033 per il saldo previdenziale, al 2038 per il saldo corrente e ad una situazione positiva per il patrimonio per i trent'anni di valutazione.

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

(c): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale e il saldo corrente tornerebbero positivi rispettivamente nel 2036 e nel 2035.

3.2. Le Casse private (decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

Le Casse private (istituite con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103) riguardano categorie professionali con un minor numero di iscritti (ENPAB, EPPI, ENPAPI, ENPAP, EPAP, INPGI gest.sep., ENPAIA).

Queste Casse sono sostanzialmente «agganciate», per quanto attiene alla modalità di calcolo della pensione, alla legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare». Esse sono quindi di tipo contributivo e pertanto la pensione viene calcolata in base al montante contributivo accumulato da ogni iscritto, costituito dai contributi versati e dalla loro rivalutazione. Tale rivalutazione,

appare legata a quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995 e cioè risulta in base alla «...*variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di statistica, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare...*» (articolo 9 della legge n. 335 del 1995).

La problematica strutturale primaria che si presenta per tali enti è da ricondursi alla esiguità delle prestazioni che gli iscritti stanno maturando e di cui beneficeranno nella fase di quiescenza. Tale esiguità in termini assoluti è da ricondursi alla concomitanza di due fattori: la limitatezza dei redditi e la dimensione ridotta della aliquota contributiva. È necessario quindi adottare provvedimenti che favoriscano l'aumento della contribuzione finalizzata alla prestazione.

A tale riguardo non appare inutile la valutazione dell'opportunità di consentire l'incremento della contribuzione integrativa dal 2 per cento al 4 per cento e di consentire l'utilizzo di tale aumento per incrementare i montanti contributivi individuali. Tale possibilità deve, però, trovare una validazione di tipo normativo, infatti attualmente il contributo integrativo è vincolato, sulla base di quanto previsto dal decreto istitutivo di tali Casse, al valore del 2 per cento.

L'individuazione del livello contributivo necessario per ottenere una prestazione adeguata riporta alla problematica relativa al tasso di sostituzione. Il tasso di sostituzione è il rapporto, in termini percentuali, tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione. Il valore di tale rapporto indica quale percentuale della retribuzione futura dell'individuo, sia pure incognita, verrà mantenuta al suo pensionamento, cioè, quanta parte del suo «tenore di vita» futuro, legato alla retribuzione, potrà «conservare». In tal senso la stima in termini assoluti del valore futuro della pensione è meno significativa della stima del tasso di sostituzione, cioè della stima relativa al valore futuro del rapporto tra la prima pensione e l'ultima retribuzione.

Il tasso di sostituzione è influenzato, oltre che dal livello contributivo, anche dal tasso di rivalutazione dei contributi, dalla crescita reddituale del soggetto e dai coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione.

Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, cioè i coefficienti che si utilizzano per trasformare, al momento del pensionamento, il montante contributivo in rendita, è opportuno che tali enti li riadeguino «frequentemente». Tale esigenza è motivata dal fatto che scostamenti negativi dei loro valori da quelli effettivi portano ad un *deficit* che ricade sulla sostenibilità previdenziale del sistema della stessa categoria professionale.

Per quanto attiene in dettaglio alla gestione delle casse private ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103 negli anni di riferimento può osservarsi come tali enti si trovino tutti in una fase di evoluzione iniziale della propria gestione previdenziale caratterizzata da tassi di variazione degli iscritti estremamente positivi, a fronte di un livello di prestazioni scarsamente significativo. Tali enti attraversano quindi una fase di accumulazione, in cui il patrimonio si accresce costantemente e così i relativi impieghi.

Gli Enti ex 103 non presentano al momento problemi di sostenibilità in quanto caratterizzati da modalità di calcolo della prestazione di tipo contributivo, d'altra parte il problema di fondo per tali Enti è l'adeguatezza delle prestazioni (cfr. tabella 5).

Circa quest'ultima esistono importanti indicatori, come il tasso di sostituzione, che rivelano l'esigenza di un attento monitoraggio dell'andamento del livello delle pensioni.

TABELLA 5
INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale - primo anno negativo	Saldo corrente - primo anno negativo	Patrimonio - primo anno negativo
ENPAP	2002	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
EPAP	2004	2038	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
EPPI	2003	2032	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAB	2003	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAPI	2004	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
INPGI (gest. separata)	2003	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

Un altro indicatore interessante (cfr. tabella 6) è il rapporto tra contribuenti e numero di trattamenti pensionistici; per queste Casse tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 50. Tale rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perché assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo termine.

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 0,5 per le casse ex 103.

TABELLA 6
PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI DELLE CASSE PROFESSIONALI (DLG. N.103/96) - ANNO 2006

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENPAP	44,9	0,5
EPAP	35,3	0,6
EPPI	16,3	0,4
ENPAB	79,2	0,4
ENPAPI	86,4	0,3
INPGI (gest. separata)	53,2	0,5

4. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle casse dei professionisti.

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali delle casse privatizzate, nella tabella 7 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun Ente.

TABELLA 7
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS. 509/1994
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENASARCO	5.678	2.956	2.722	3,4%	0,9%	6,1%	2007
ENPACL	493	124	369	4,9%	2,0%	5,9%	2007
ENPAM	7.548	2.796	4.752	3,2%	1,5%	4,3%	2006
CASSA FORENSE	3.428	405	3.023	10,3%	0,8%	11,5%	2006
CASSA GEOMETRI	1.677	399	1.278	2,1%	1,8%	2,2%	2007
INARCASSA	3.196	688	2.508	2,9%	2,4%	3,0%	2006
CASSA NOTARIATO	1.238	495	743	9,5%	3,6%	13,4%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	2.393	234	2.159	8,2%	2,2%	8,8%	2006
CASSA RAGIONIERI	1.043	434	609	7,1%	2,0%	10,7%	2006
ENPAF	896	191	705	4,0%	1,9%	4,5%	2006
ENPAIA	1.111	361	750	2,8%	1,4%	3,4%	2006
ENPAV	138	15,3	122,6	7,3%	1,0%	8,0%	2006
INPGI (gest. principale)	1.252	698,3	553,7	4,8%	0,0%	8,3%	2006

Per ogni Cassa risulta importante analizzare la gestione dei patrimoni che hanno in molti casi rendimenti fluttuanti; si osserva soprattutto un calo del rendimento degli investimenti mobiliari negli ultimi anni.

Dai dati emerge il caso particolare dell'ENASARCO, con un patrimonio composto per il 50 per cento da immobili, il cui rendimento, nonostante il tentativo di miglioramento dell'efficienza della gestione, è rimasto sempre molto basso (1,1 per cento medio). Per contro la gestione mobiliare, grazie soprattutto alla componente titoli, ha fatto registrare rendimenti di buon livello (intorno al 6 per cento).

Per quanto attiene la variazione del patrimonio di CNPADC, CNPR, ENPAF, ENPAV, INPGI (Gest. princ.) dal 2004 al 2006 si registra mediamente una crescita di quello mobiliare – con la sola eccezione dell’ENPAV per il quale si registra una contenuta contrazione da 125,3 mln a 122,6 mln – ed una sostanziale stabilità di quello immobiliare, con l’eccezione dell’ENPAF che riduce il proprio patrimonio immobiliare da 235 mln a 191 mln e dell’INPGI (Gest. Princ.) per il quale tale patrimonio cresce da 661 mln a 698,3 mln.

I rendimenti del patrimonio appaiono nel periodo positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

In merito alla gestione del patrimonio degli Enti ex 103, si evidenzia un patrimonio costituito quasi esclusivamente dalla componente mobiliare. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta mediamente soddisfacente negli anni analizzati, tuttavia sarebbe opportuno incrementare gli investimenti con titoli a basso indice di rischio o nel settore immobiliare, anche in considerazione dell’attuale andamento del mercato finanziario.

Per quanto riguarda in particolare l’ENPAB, l’ENPAPI, l’INPGI (Gest. Sep.) si osserva che essendo tali enti di più recente costituzione alla loro «giovane età» è legato il fenomeno di un saldo previdenziale decisamente positivo, in quanto evidentemente si registra un numero di pensionati inferiore a quello dei contribuenti, fenomeno che risulta rilevante ai fini della crescita delle disponibilità patrimoniali che risultano in prevalenza attestate nel settore mobiliare.

Per quanto attiene i rendimenti del patrimonio, anche per questi Enti appaiono nel periodo considerato positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

TABELLA 8
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS.103/1996
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENPAP	268	5	263	4,2%	0,0%	4,3%	2006
EPAP	322	13	309	5,2%	0,0%	5,5%	2006
EPPI	394	93	301	5,1%	2,9%	5,8%	2006
ENPAB	175,4	3,9	171,5	3,5%	0,0%	3,5%	2006
ENPAPI	115,4	0,8	114,6	3,2%	3,8%	3,2%	2006
INPGI (gest. separata)	143,3	0,0	143,3	7,2%	-	7,2%	2006

Per quanto attiene la gestione finanziaria del patrimonio mobiliare di tali Enti appare necessario attivare controlli rivolti ad accertare la con-

gruità tra le tipologie di investimento e la finalità previdenziale di quest'ultimo. Si deve tenere conto del fatto che il flusso di uscite per prestazioni di un Ente previdenziale è «abbastanza prevedibile» mentre la maggiore incertezza riguarda le future entrate contributive. Questo fatto può e deve essere utilizzato nella scelta degli orizzonti di investimento.

È in tale ottica che l'utilizzo di strumenti finanziari diretti, derivati e strutturati deve essere inquadrato e giustificato. Risulta pertanto importante accertare che l'utilizzo dello strumento finanziario sia effettuato nella piena consapevolezza, da parte di chi è deputato all'amministrazione delle risorse patrimoniali, sia della natura dello strumento nella sua tipologia qualitativa, il che richiede un'adeguata comprensione dei meccanismi logici che ne sono alla base, sia della sua adeguatezza alla finalità previdenziale. Tali consapevolezze dovranno altresì essere integrate da quella relativa alla misura di esposizione al rischio che l'utilizzo dello strumento finanziario comporta, la cui quantificazione deve essere effettuata in modo realistico secondo un «principio di massima perdita realizzabile» e quindi confrontata con la quantificazione del guadagno realisticamente conseguibile. Atteso che, comunque, nel *trade-off* rischio-rendimento si deve privilegiare la riduzione del rischio.

Maggiore attenzione deve essere posta in materia di consapevolezza per quanto attiene l'utilizzo di strumenti finanziari più complessi. L'utilizzo di strumenti derivati e/o strutturati deve avvenire solo in presenza di adeguate e documentate valutazioni espressamente effettuate dalle quali deve emergere con chiarezza a fronte del rischio il «profilo di utilità previdenziale attesa».

L'utilizzo di strumenti derivati e strutturati, secondo quanto accertato dal Ministero del *Welfare* (vedi audizione del Prof. Geroldi del 11 febbraio 2009), presenta in diversi casi aspetti di criticità in termini quantitativi, nonché eccessivi livelli percentuali di utilizzo. Si ricorda al riguardo che la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva «Sulla situazione economico-finanziaria della casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali», il cui documento conclusivo darà conto delle risultanze dell'analisi svolta.

Appare infatti utile un attento approfondimento puntuale sulla natura ed il contenuto degli strumenti effettivamente utilizzati dagli Enti.

In tema di gestioni patrimoniali particolare attenzione dovrebbe quindi essere dedicata alla regolamentazione degli investimenti mobiliari; a tal fine potrebbe essere redatto un provvedimento legislativo simile, nella sostanza, al decreto del Ministro del Tesoro n. 703 del 1996 a suo tempo emanato con riferimento alle forme di previdenza complementare e attualmente in via di aggiornamento.

I due principali obiettivi che tale regolamentazione degli investimenti dovrebbe prefiggersi sono:

- incentivare l'efficienza della gestione;
- garantire la protezione del risparmio previdenziale.

La normativa dovrebbe seguire due direttrici principali: una di tipo qualitativo e una di tipo quantitativo.

Le indicazioni di tipo qualitativo riguardano la sana e prudente gestione, in merito alla diversificazione dei rischi e degli investimenti, alla massimizzazione dei rendimenti netti, al contenimento dei costi. Si tratta di principi generali che devono essere rispettati nell'attività di investimento delle risorse.

Le indicazioni di tipo quantitativo sono tese ad evitare una rilevante presenza di investimenti in strumenti non regolamentati, emessi in paesi che non appartengono all'OCSE, oppure ad evitare l'eccessiva concentrazione in una singola emittente.

Inoltre l'impostazione dovrebbe tendere a privilegiare il controllo del rischio con i moderni strumenti oggi disponibili, rispetto ad un mero controllo di tipo quantitativo del peso degli *assets* sul portafoglio e dell'aderenza o meno ai benchmark di riferimento.

Un altro aspetto da tener presente riguarda la trasparenza nelle strategie seguite, oltre che la trasparenza con cui si accede a particolari strumenti finanziari.

Infine, un elemento non meno importante deve essere rappresentato dalla vigilanza, che può esplicarsi sia *ex ante*, mediante indicazioni sui modelli gestionali, sia *ex post*, verificando la conformità sostanziale delle strutture organizzative, delle politiche di investimento, delle procedure di gestione del rischio con i principi generali posti a tutela degli iscritti.

5. I costi di gestione delle Casse dei professionisti

Altra problematica rilevante per la maggior parte delle Casse è quella relativa ai costi di gestione, che dovrebbero essere razionalizzati e in alcuni casi ridotti. Dall'analisi dei dati emerge che per le Casse ex 509 la crescita dei costi di gestione dal 2004 al 2006 è legata principalmente alla crescita dei costi per il personale, di cui in alcuni casi è aumentata anche la consistenza numerica, anche in relazione all'aumento del numero di iscritti.

Dall'analisi dei dati delle tabelle 9 e 10 emerge che i costi in percentuale del patrimonio sono quasi sempre contenuti a livello inferiore al 2 per cento, sia per le Casse ex 509, sia per le Casse ex 103.

TABELLA 9
COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.509/1994
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
ENASARCO	43,7	23,5	9,0	0,9	5.678	0,8%	2007
ENPACL	8,8	4,3	2,7	1,0	493	1,8%	2007
ENPAM	115,7	27,6	9,9	3,9	7.548	1,5%	2006
CASSA FORENSE	25,0	13,1	8,0	2,8	3.428	0,7%	2006
CASSA GEOMETRI	29,1	8,5	15,3	2,7	1.677	1,7%	2007
INARCASSA	38,1	11,8	13,1	3,7	3.196	1,2%	2006
CASSA NOTARIATO	7,2	4,0	1,3	1,5	1.238	0,6%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	13	7	1	2	2.393	0,5%	2006
CASSA RAGIONIERI	9	4,7	2,5	1,6	1.043	0,9%	2006
ENPAF	12,96	-	-	0,25	896	1,4%	2006
ENPAV	4,62	2,35	-	0,59	138	3,3%	2006
INPGI (gest princip)	25,6	10,3	2,1	1,1	1.252	2%	2006

TABELLA 10
COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.103/1996
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
ENPAPI	2,7	0,9	0,6	0,6	115,4	2,3%	2006
ENPAB	1,8	0,4	0,1	0,5	175,4	1%	2006
EPPI	4,5	1,2	1,8	1,2	394	1,1%	2006
ENPAP	3,0	0,8	1,0	1,0	268	1,1%	2006
EPAP	4,1	1,2	0,0	1,3	353	1,2%	2006
INPGI (gest. separata)	1,7	0,7	0,04	0,2	143,3	1,2%	2006

CONCLUSIONI

Il sistema pensionistico italiano nel suo complesso dovrà continuare ad essere gestito a «ripartizione assistita», cioè con rilevanti interventi da parte dello Stato. Non appare, infatti, realistico pensare che nel futuro tali interventi pubblici possano ridursi, data l'entità dello squilibrio previden-

ziale che comunque rimarrà nel sistema, o che possano essere incrementati data la loro già attuale rilevanza.

In particolare per quanto attiene l'INPS si prevede che nel breve periodo il saldo pensionistico (differenza tra entrate contributive e spesa per pensioni), che al netto degli interventi della GIAS risulta già pesantemente negativo, subirà una riduzione delle entrate contributive correlata all'andamento negativo della congiuntura economica, pur in presenza di risparmi di spesa derivanti dall'inasprimento delle condizioni di pensionamento (le cosiddette «quote»). Nel medio-lungo periodo (a partire dal 2020 in poi) il saldo pensionistico si aggraverà, invece, notevolmente a causa del forte aumento della spesa derivante dalla consistente crescita del numero delle pensioni da erogare. Vanno poi valutati gli effetti della crisi economica sugli andamenti dell'incidenza della spesa sul PIL.

Per quanto riguarda l'INPDAP i dati relativi al periodo 2004-2007 presentano aspetti di criticità tali da pregiudicare, nel breve periodo, la sostenibilità finanziaria dell'Istituto, in assenza di misure che comportino un rilevante incremento strutturale delle entrate, la cui entità è tale che non può che essere messa in carico a sistematici trasferimenti da parte dello Stato.

Le riforme attuate mirano ad evitare ulteriori e non sopportabili disavanzi del sistema pensionistico e non già alla sua autosufficienza. Con il progressivo entrare a regime del sistema di calcolo contributivo introdotto con la riforma Dini del 1995 si avrà un consistente ridimensionamento delle pensioni. Tale fatto accadrà pur in presenza di un'elevata aliquota contributiva ed è conseguenza principalmente, oltre che della situazione occupazionale, della struttura demografica della popolazione italiana. Nei prossimi trenta/quarant'anni si abatterà sul sistema pensionistico l'onda demografica della generazione dei baby boomers, vero e proprio «tsunami demografico» che produrrà un incremento del 50 per cento della popolazione anziana.

Questo fatto produrrà enormi problemi – senza contare che sul fronte assistenziale poco è stato fatto a livello pubblico – per la copertura della spesa pensionistica: chi pagherà le loro pensioni ?

È importante che la «risposta» a tale domanda sia costituita da una popolazione numerosa e attiva specialmente nelle età avanzate. Le future politiche sociali e del lavoro devono tenere presente che questa esigenza è di «natura tecnica» e non si può sperare di farvi fronte con politiche emergenziali che significano drastici interventi dell'ultima ora che «scarciano sugli ultimi arrivati» il fardello di una mancata e previdente gestione del problema pensionistico.

Con la progressiva entrata in vigore del sistema di calcolo contributivo, la pensione futura è destinata ad un consistente ridimensionamento. Tale sistema vede la pensione rapportata a quanto accumulato in fase di attività, cioè al montante contributivo. Montante che dipende sia dai contributi versati, sia dalla dinamica del relativo tasso di rendimento, che per legge è il tasso di variazione medio quinquennale del PIL nominale. Montante contributivo che al momento del pensionamento è convertito in ren-

dita pensionistica mediante il coefficiente di trasformazione, che dipende da molte variabili, ma principalmente dall'aspettativa di vita.

L'attuale tasso di variazione del PIL, di segno largamente negativo, incide pertanto negativamente e pesantemente sui montanti contributivi e quindi sulle future pensioni contributive degli italiani. Tale effetto si accompagna a quello di riduzione dei coefficienti di trasformazione a partire dal 2010, riduzione derivante dall'allungamento dell'aspettativa di vita.

L'adeguamento dei coefficienti avverrà, secondo l'attuale previsione normativa, con cadenza triennale. Per salvaguardare l'entità della pensione l'aumento dell'età di pensionamento risulta il rimedio naturale. È importante attivare politiche atte ad incentivare la previdenza complementare.

È importante attivare controlli: «dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa» (L. 335/95, articolo 44, compiti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale).

È bene che tali valutazioni siano effettuate sulla base di oggettivi indicatori di sostenibilità, peraltro già previsti dalla L. 335/95 (articolo 1, comma 5), e non su previsioni ottimistiche che spesso si rivelano errate anche nel breve periodo. Al riguardo si osserva che il rapporto tra la spesa pensionistica italiana e il PIL, in base al DPEF 2010-2013, raggiungerà il valore del 15,5 per cento già nel 2010, con diversi decenni d'anticipo rispetto a quanto previsto nel precedente DPEF 2009-2012.

Per quanto concerne gli enti di previdenza privati, occorre sottolineare che di giorno in giorno il quadro normativo di molte Casse professionali sta evolvendo grazie alle approvazioni delle riforme in tema di prestazioni e contribuzione da parte degli organi vigilanti.

In particolare per le «Casse 509» il problema principale è la sostenibilità che migliorerà certamente a seguito delle predette modifiche normative; per le «Casse 103» invece il problema principale è l'adeguatezza, peraltro almeno in parte in via di soluzione grazie al proposto aumento del contributo integrativo fino al 5 per cento e la possibilità di destinare parte dei proventi all'aumento dei montanti individuali degli iscritti.

A proposito di contributo integrativo, si ritiene che in futuro la misura di tale contributo dovrebbe essere allineata tra le varie casse, con utilizzo sia per le prestazioni sia per la copertura di spese sia per la copertura di eventuali rendimenti garantiti.

Inoltre si ritiene opportuno, se non necessario, dare indicazioni sui criteri di investimento mobiliare, il più possibile omogenei per le diverse Casse, in modo da incentivare l'efficienza delle gestioni e nel contempo garantire la protezione del risparmio previdenziale. Occorre stimolare poi la ricerca di soluzioni praticabili per rendere più redditizi gli investimenti immobiliari.

Oltre a questo, un'attenzione particolare va rivolta al contenimento delle spese generali, eventualmente stimolando il coordinamento di alcuni servizi comuni alle varie Casse.

Ancora si ritiene opportuno prevedere criteri il più possibile omogenei per la contabilizzazione delle voci di bilancio e per la determinazione dei rendimenti dei patrimoni.

Passando ad aspetti più strettamente tecnici, sarà utile un riesame dei diversi indicatori richiesti dal decreto ministeriale 29.11.2007, integrandoli eventualmente con ulteriori parametri utili per l'analisi e il confronto dei bilanci tecnici delle Casse.

Infine si sottolinea la necessità di definire in maniera chiara, esplicita ed obiettiva il parametro di riferimento per la sostenibilità delle gestioni previdenziali, tenuto conto che i patrimoni immobiliari di alcune Casse risultano sottovalutati.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 13 gennaio 2010

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14.

Audizione di Giuseppe Arena, Amministratore unico della società Arena Sub
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Giuseppe Arena, Amministratore unico della società Arena Sub, che ringrazia per la sua presenza.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente* e il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*).

Giuseppe ARENA, *Amministratore unico della società Arena Sub*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia Giuseppe Arena per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 13 gennaio 2010

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il generale Tullio Del Sette, Capo dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa, e il consigliere Sergio De Felice, Capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, nella quale sono stati concordati i tempi per l'esame in sede consultiva su atti del Governo degli atti nn. 164, 165, 166 e 168, all'ordine del giorno della Commissione. Si è inoltre convenuto che potranno essere programmate eventuali audizioni che dovessero essere richieste dai Gruppi parlamentari, compatibilmente con i termini per l'espressione dei pareri sui medesimi atti del Governo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che sarà pubblicato il resoconto stenografico della procedura che sta per avere inizio.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di esperti**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 dicembre 2009.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, con particolare riferimento ai provvedimenti di riassetto in materia di attività agricola adottati dal Governo in attuazione della delega conferita dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, nell'ambito del cosiddetto procedimento «taglia-leggi», e dà la parola al consigliere De Felice.

Il consigliere DE FELICE riferisce sull'attività di semplificazione normativa e di riassetto svolta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, segnalando come la scelta di adottare gli atti ora all'esame della Commissione prima del 16 dicembre 2009 derivi da ragioni di cautela, determinate dal dubbio interpretativo circa la possibilità di procedere al riassetto anche oltre tale data, in attuazione dell'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005. Dopo aver ricordato le finalità cui risponde la codificazione di settore, anche alla luce delle esperienze straniere e delle indicazioni del Consiglio di Stato, illustra i criteri con i quali il Ministero, con il supporto di un'apposita Commissione, ha operato la preliminare perimetrazione della materia oggetto di riassetto, nella consapevolezza della stretta connessione con norme e istituti del codice civile. Nell'individuazione degli ambiti materiali si è inteso escludere materie che coinvolgessero competenze di altri Dicasteri – come ad esempio il settore agroalimentare o altri settori con rilevanti aspetti di tutela ambientale – nonché ambiti frequentemente oggetto di *sunset laws* ovvero di interventi all'interno di provvedimenti legislativi di più ampio respiro, come quelli di natura fiscale.

Si sofferma quindi sui contenuti dello schema di decreto legislativo recante il riordino in materia della normativa sull'attività agricola (A.G n. 164) e dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'attuazione del medesimo decreto legislativo (AG n. 168) sottolineando come questi comprendano solo disposizioni riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale, e in particolare alla materia «ordinamento civile», con la significativa eccezione dell'articolo 49 dello schema di decreto legislativo. Conclude ricordando l'incisiva riduzione del *corpus* normativo in materia e dando conto dei criteri con i quali si è operata la collocazione delle norme nella fonte di rango primario piuttosto che in quella regolamentare, suscettibile peraltro di modifiche o soppressioni.

Il presidente PASTORE si sofferma sugli aspetti problematici degli interventi di delegificazione o, viceversa, di legificazione presenti nei provvedimenti ora ricordati, sui quali è relatore insieme al senatore Per-

toldi per il parere al Governo. Dopo aver rilevato la legittimità – a suo giudizio – delle delegificazioni così realizzate, si sofferma sulla formulazione dell'articolo 49, comma 2, dello schema di decreto legislativo di riordino in materia di attività agricola, ritenendo opportuno chiarire se si tratti di norma cedevole, in quanto incidente su materia di competenza regionale, ovvero se si tratti di principi fondamentali in una materia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione. Dopo essersi soffermato sull'articolo 121 del medesimo schema di decreto, che costituisce a suo avviso una delle norme più innovative e coraggiose della complessiva opera di riassetto, prospetta l'esigenza di prevedere una norma transitoria che disciplini la successione delle norme, paventando altrimenti possibili problemi derivanti dalla non contestuale entrata in vigore del provvedimento di rango primario e di quello regolamentare, con particolare riferimento alle norme delegificate. Conclude esprimendo un vivo apprezzamento per il lavoro svolto.

Il consigliere DE FELICE, dopo aver ringraziato il Presidente, concorda sulla possibilità di modificare l'articolo 49, anche alla luce di eventuali rilievi della Conferenza unificata; si sofferma inoltre sulla disciplina dei consorzi di bonifica, disciplinati dalla medesima disposizione. Ritiene che il vuoto normativo paventato dal Presidente non si determini, stante la contestuale adozione della legge e del regolamento, come peraltro previsto dall'articolo 20 comma 3-*bis* della legge 59 del 1997.

Rispondendo a un quesito del presidente PASTORE, manifesta comunque il proprio favore per la previsione di una clausola di chiusura volta a scongiurare il pericolo di discrasie temporali.

Il presidente PASTORE ringrazia il consigliere De Felice e lo congeda. Dà quindi il benvenuto al generale Del Sette e introduce brevemente i temi dell'audizione, incentrata sui provvedimenti che il Governo ha adottato per il riassetto in materia di ordinamento militare, in attuazione della delega conferita dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, nell'ambito del cosiddetto procedimento «taglia-leggi».

Il generale DEL SETTE ricorda l'attività svolta dal Ministero della difesa in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, in primo luogo di carattere ricognitivo per l'individuazione delle fonti normative da sottrarre al meccanismo della «ghigliottina» nell'ambito del cosiddetto «taglia-leggi», e successivamente volta alla codificazione e al riassetto normativo, con il supporto di un apposito Comitato scientifico. Dà quindi conto delle fasi preparatorie dei due atti del Governo (n. 165 e n. 166) attualmente all'esame della Commissione e del loro impianto complessivo; ne illustra poi i contenuti dichiarando sin d'ora la disponibilità sua personale e degli altri componenti del Comitato scientifico a fornire ogni approfondimento che fosse ritenuto necessario. Sottolinea il carattere non innovativo del riassetto organico delle fonti primarie e secondarie così operato, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 20 della legge n. 59

del 1997, del principio di invarianza di spesa, e alla luce della giurisprudenza costituzionale e del Consiglio di Stato; il codice e il testo unico regolamentare si offrono quale *corpus* normativo organico nel quale dovrebbero confluire eventuali successivi interventi legislativi e regolamentari, evitando per il futuro la stratificazione di provvedimenti legislativi frammentari. Riferisce circa gli aspetti formali dei testi, nonché su alcune scelte di natura sostanziale, quale quella di limitare il riassetto alle sole forze armate che fanno capo al Ministero della difesa e alle sole norme di interesse esclusivo o prevalente del Ministero stesso, con esclusione di quelle concernenti istituti generali del diritto amministrativo. Quanto alla legislazione per il tempo di guerra e di grave crisi internazionale, lo schema di decreto legislativo si limita a individuare le fonti del cosiddetto «diritto bellico», tutte anteriori al 1970, al fine di sottrarle alla «ghiottina» di cui all'articolo 14 della citata legge n. 246 senza procedere ad alcun riassetto; è stato invece oggetto di riassetto il diritto amministrativo destinato a operare per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Deposita quindi un documento nel quale sono riportate le osservazioni svolte e illustrato il contenuto dei due provvedimenti di riassetto dell'ordinamento militare, riferendo sulla scelta operata per la redazione del codice regolamentare, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della legge n. 59. Conclude dando conto del riassetto in materia di personale militare e di personale civile e ausiliario.

Il presidente PASTORE esprime un convinto apprezzamento per l'imponente lavoro svolto dal Ministero della difesa e per la cospicua opera di semplificazione realizzata. Si sofferma sull'opportunità di prevedere soluzioni normative volte a evitare ipotesi di vuoto normativo a causa della successione delle fonti, con particolare riferimento alle ipotesi di delegificazione.

Il generale DEL SETTE concorda sull'opportunità di una riflessione in merito, segnalando peraltro come per il decreto legislativo di riordino sia prevista l'entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del decreto legislativo stesso, rendendosi così possibili interventi integrativi e correttivi. Risponde infine a un'osservazione dell'onorevole Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PDL) circa la fonte che prevede la possibilità di interventi correttivi.

Il presidente PASTORE ringrazia il generale Del Sette, assicurando che il documento depositato sarà disponibile alla pubblica consultazione e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 13 gennaio 2010

52ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 9.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

Il PRESIDENTE indice la votazione per l'elezione suppletiva di un Vice Presidente.

Risulta eletto Vice Presidente il senatore Alfonso MASCITELLI.

La seduta termina alle ore 9,25.

53ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Commissione conferma la decisione precedentemente assunta di svolgere i lavori dell'inchiesta all'ordine del giorno in sede di seduta segreta.

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale di un'assistente volontaria della Caritas operante presso l'ospedale «Sandro Pertini» di Roma

La Commissione svolge l'esame testimoniale in seduta segreta.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 13 gennaio 2010

72^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(934) TORRI e MURA. – *Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri*

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che poiché i criteri di delega contenuti all'articolo 2 del provvedimento appaiono di natura onerosa con particolare riferimento alle lettere *b*), *c*) e *d*), sarebbe opportuna l'acquisizione di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri anche al fine di valutare la congruità della copertura economica cui è finalizzato l'emendamento 2.0.1. Occorre inoltre valutare, in relazione al testo, la possibile onerosità dell'emendamento 2.1.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione delibera di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

73ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(1811) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 8ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(37) PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(831) PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)

(948) SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva

(1344) BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(1354) ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde

(1391) INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il testo originario già esaminato dalla Commissione bilancio era stato negativamente verificato dalla Ragioneria generale dello Stato, mentre il nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito risulta munito di relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), prevede che i regolamenti previsti dalla disposizione disciplinino le modalità per lo svolgimento di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, quali livelli essenziali di assistenza. Fa altresì presente che la nuova relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari della disposizione, posto che tali prestazioni risulterebbero già ricomprese nel nomenclatore e nei livelli essenziali; al riguardo, considerato il diverso tenore della precedente relazione tecnica su identico testo, rileva che occorre acquisire un chiarimento circa la portata innovativa della disposizione e la conseguente effettiva assenza di effetti finanziari rispetto al quadro della legislazione vigente. In ordine all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), segnala che la disposizione non risulta esaminata nella relazione tecnica. La disposizione prevede tuttavia la definizione di figure professionali necessarie e dei relativi percorsi formativi, con una formulazione testuale peraltro più stringente rispetto all'originario tenore del testo unificato. Segnala, al riguardo, che occorrono quindi chiarimenti circa la compatibilità di tale lettera del testo, con la clausola di invarianza finanziaria prevista per il provvedimento. In relazione agli emendamenti, fa presente che occorre valutare in relazione al testo le proposte 2.4, 2.3 e 2.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI osserva come sia necessario acquisire i chiarimenti da parte del Governo sulle questioni evidenziate dal relatore al fine di rendere il parere alla Commissione di merito.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 aprile 2009.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il rappresentante del Governo affinché siano tempestivamente forniti i necessari elementi di chiarimento già emersi in sede di illustrazione del provvedimento.

Il sottosegretario CASERO si impegna a fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 14 gennaio 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).

- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 416, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).

- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad esso attinente.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emaneazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto pro-*

prio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Maria Fortuna (1887).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici» (n. 170).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 14 gennaio 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA**I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:**

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IV. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).
- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).

- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).
- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 14 gennaio 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione di rappresentanti della Confindustria.

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).
- II. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:
 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).

- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D’ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).

- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall’Etiopia e rivalutazione del valore dell’indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 14 gennaio 2010, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).

- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).

- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).
- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).
- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).
- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova (n. 54).

